
MESSAGGIO N. 7184

CdS

Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali

Bellinzona, 20 aprile 2016

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione il pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali che hanno un'incidenza finanziaria complessiva di 141 milioni di franchi nel 2017, di 168 milioni di franchi nel 2018 e 185 milioni nel 2019, intesa quale miglioramento rispetto alle proiezioni di Piano finanziario per gli stessi anni al fine di raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio a partire dall'esercizio 2018. Le misure strutturali che richiedono una modifica legislativa e quindi una decisione parlamentare corrispondono a circa 67 milioni di franchi. Le misure che rientrano nelle competenze dell'esecutivo ammontano a circa 118 milioni di franchi. Queste comprendono sia delle misure strutturali sia delle revisioni di spese ed entrate, rispetto alle tendenze di Piano finanziario, conseguenti ad interventi previsti nel corso della presente legislatura di ottimizzazione delle procedure e dei processi decisionali come pure ad un aggiornamento delle previsioni secondo i dati consolidati più recenti.

È importante osservare che questa manovra di riequilibrio finanziario è l'ultima di una serie di operazioni di consolidamento dei conti pubblici attuate negli ultimi anni nell'ambito dei preventivi, ma anche come pacchetti specifici di riequilibrio finanziario.

Quanto già intrapreso negli scorsi anni ha quindi ridotto sensibilmente il margine di manovra per contenere ulteriormente la spesa, rendendo di conseguenza sempre più impegnativa l'identificazione di misure di riequilibrio finanziario.

Il pacchetto proposto permette di soddisfare l'obiettivo indicato nel preventivo 2016, che prevede il raggiungimento del pareggio di bilancio entro la fine della presente legislatura senza bisogno di prevedere un aumento del coefficiente di imposta.

La manovra qui presentata non permette tuttavia di riassorbire gli importanti disavanzi di esercizio cumulati a partire dal 2004. Inoltre, tenuto conto dei vincoli imposti dal freno ai disavanzi pubblici, sarà necessario in futuro, una volta raggiunto l'equilibrio finanziario, ammortizzare il disavanzo riportato esistente nei bilanci del Cantone e simultaneamente ammortizzare il saldo negativo del conto di compensazione conformemente a quanto previsto dallo strumento di disciplina finanziaria.

Il Governo ritiene che le misure proposte siano equilibrate anche in considerazione del fatto che esse riguardano le più importanti voci di spesa e di ricavo. Si impongono delle scelte e delle misure importanti; il Governo ha effettuato le proprie valutazioni formulando proposte ritenute attuabili e sopportabili. Sarà ora compito del Parlamento valutare attentamente le proposte, tenendo però presente la necessità di riequilibrare i conti al più presto e quindi il vincolo di bilancio al quale entrambi, Governo e Parlamento, devono sottostare.

Indice

INTRODUZIONE	4
Osservazioni generali	4
Contesto economico	6
1. PREVENTIVO 2016, MANOVRA DI RISANAMENTO, ROADMAP E LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO 2016-2019	8
1.1. Manovra di risanamento finanziario e preventivo 2016	8
1.2. Manovra di risanamento finanziario e Linee direttive e Piano finanziario	9
1.3. Roadmap	9
2. EVOLUZIONE FINANZIARIA E OBIETTIVI DI RIENTRO	11
2.1. Evoluzione finanziaria	11
2.2. Freno ai disavanzi pubblici	11
2.3. Obiettivi di rientro	12
3. SINTESI DEL PACCHETTO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO	13
3.1. Osservazioni preliminari	13
3.2. Sintesi delle misure	13
4. RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	15
4.1. Misure di competenza del Gran Consiglio	15
4.2. Misure di competenza del Consiglio di Stato	17
4.3. Riorganizzazioni interne ai Dipartimenti	19
5. REVISIONE DI PRESTAZIONI	20
5.1. Misure di competenza del Gran Consiglio	21
5.2. Misure di competenza del Consiglio di Stato	30
6. CONTENIMENTO DI SPESE SULLA LEGISLATURA	37
6.1. Misure di competenza del Consiglio di Stato	38
7. AUMENTO DEI RICAVI	41
7.1. Misure di competenza del Gran Consiglio	42
7.2. Misure di competenza del Consiglio di Stato	44
8. AUMENTO DEI RICAVI SULLA LEGISLATURA	49
8.1. Misure di competenza del Consiglio di Stato	49
9. RELAZIONI FINANZIARIE CON I COMUNI	51
10. MODALITA' DI MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE	53
11. CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI	54
11.1. Mozione del 23 febbraio 2015 presentata da S. Morisoli "Blocchiamo il disastro finanziario annunciato per il 2015-19"	54
11.2. Mozione del 21 settembre 2015 di F.Celio e cofirmatari "Valutare criticamente sussidi e contributi a Enti e Associazioni"	54
12. CONCLUSIONI	55
13. ATTI LEGISLATIVI	56

INTRODUZIONE

Osservazioni generali

Il *Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali 2017-19* costituisce uno degli assi portanti del programma governativo per la legislatura, non da ultimo per i suoi addentellati con altre operazioni strategiche in corso, su cui si dirà più avanti.

L'esigenza di un intervento di ampio respiro sull'assetto strutturale delle finanze cantonali non è sorta improvvisamente a inizio della presente legislatura, ma ha radici profonde e si ritiene opportuno rammentare qui i precedenti sforzi tesi a un riassetto delle finanze cantonali.

Nei primi anni '90, il Cantone aveva affrontato le emergenze finanziarie del momento, generate sia dall'andamento del ciclo economico, sia dalla crisi strutturale del mercato del lavoro. A seguito della crisi economica, nel 1993 il Consiglio di Stato aveva proposto una Strategia di sostegno economico e d'avviare una manovra finanziaria, fissando quale obiettivo una necessità di miglioramento di 147.3 milioni nel quadriennio 1996-99. Si ebbe così un 1° pacchetto di misure di correzione della tendenza di Piano finanziario 1996-99 (Messaggio n. 4502 del 14 marzo 1996) e poi un ben più sostanzioso 2° pacchetto di misure di correzione della tendenza di Piano finanziario 1996-99 (Messaggio n. 4625 del 21 marzo 1997), con proposte di miglioramento per 80 milioni nel 1998 e 85 milioni nel 1999.

Pure alle prese con difficoltà finanziarie, la Confederazione iniziò con il 1998 una serie di *Programmi di stabilizzazione*, che nel corso degli anni hanno comportato parecchi aggravii nei conti dei Cantoni.

Nel 1998-99, tramite gruppi di lavoro interni (Gruppo Offerta, Gruppo Contributi e Gruppo Ricavi) si cercarono nuovi spazi di miglioramento, che successivamente condussero a misure puntuali. Pochi anni dopo, fu comunque necessario presentare un nuovo *Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali* (Messaggio n. 5659 del 10 giugno 2005), con il quale il Consiglio di Stato presentò misure per 73 milioni nel 2006 e 78 milioni nel 2007.

Anche quest'intervento si dimostrò lungi dall'essere risolutivo poiché nella primavera 2008 il Governo ipotizzò la necessità di una manovra di rientro nel quadriennio 2008-2011 di 230 milioni, intento poi concretizzatosi nel Messaggio n. 6133 del 15 ottobre 2008 sul Preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011, che comprendeva interventi per 92 milioni nel 2009, poi in aumento sino a 143 milioni nel 2011.

In seguito, arrivando all'ultima legislatura 2012-2015, alcuni fatti nuovi hanno rimesso in discussione l'equilibrio delle finanze cantonali.

Dapprima, nell'ambito della Nuova perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), entrata in vigore nel 2008, il Cantone ha registrato progressivamente una riduzione dei suoi benefici, entrando addirittura a far parte nel periodo 2013-2014 dei cantoni finanziatori della perequazione.

V'è poi stato il drastico mutamento di rotta nella politica dei dividendi legata agli utili della Banca Nazionale Svizzera (BNS), iniziato già nel 2011 contestualmente alla nuova convenzione siglata con la Confederazione e poi proseguito a causa degli interventi per impedire il continuo rafforzamento del franco svizzero. Nel tempo, le quote cantonali non solo si sono tendenzialmente ridotte, ma sono divenute molto più incerte, sino a mancare del tutto in alcuni anni (basti ricordare come si sia passati dai 73 milioni nel 2011 al mancato versamento nel 2014).

Inoltre, la decisione, sempre presa a livello nazionale, di adottare nel 2008 il Nuovo finanziamento ospedaliero, che dal 2012 è divenuto effettivo determinando il finanziamento pubblico anche delle cliniche private e generando un aumento della fattura ospedaliera cantonale di più di 100 milioni, tra l'altro con effetti molto limitati sull'evoluzione dei premi dell'assicurazione malattia, che pure ha risparmiato l'intero importo trasferito sui conti pubblici. Dal canto suo, la riforma della Cassa Pensioni dei Dipendenti dello Stato (CPDS) dal 2013 comporta un contributo cantonale al risanamento di 34 milioni annui.

A questi fattori politici si sono aggiunti alcuni elementi caratteristici del ciclo socio-economico: il crollo del gettito fiscale del settore bancario (passato in pochi anni da 100 milioni a poco più di 20 milioni); la forte crescita della spesa assistenziale (che tra il 2011 e il 2014 ha registrato un aumento di ca. 30 milioni in tre soli anni, in parte anche a seguito di interventi in materia in particolare di assicurazione disoccupazione, con conseguente, ancorché parziale, travaso verso l'assistenza); l'aumento di spesa per le prestazioni complementari AVS/AI.

Le prospettive finanziarie a inizio della scorsa legislatura 2012-15 non erano quindi delle più rosee e pertanto il Consiglio di Stato ha proceduto con una serie di misure, in parte già a carattere strutturale, anche in risposta al decreto legislativo urgente concernente il programma di risanamento finanziario (Roadmap 2013-2014) approvato dal Parlamento il 20 dicembre 2012.

Sono così stati chiesti sacrifici ai dipendenti, agli enti sussidiati, alle persone beneficiarie di prestazioni sociali e, non da ultimo, ai Comuni. Tramite i Messaggi sui preventivi, per il cumulo dei risultati d'esercizio corrente si è cercato di perseguire non solo l'obiettivo finanziario minimo enunciato per la legislatura, ma pure l'obiettivo finanziario ideale fissato a inizio legislatura. A questo proposito, si veda il *Messaggio n. 6875 del 13 novembre 2013 sul Piano di azione per la concretizzazione del DL urgente concernente il programma di risanamento del 20 dicembre 2012 (Roadmap)*, il *Messaggio n. 7077 del 2 aprile 2015 sul Consuntivo 2014* e il *Messaggio n. 7177 del 6 aprile 2016 sul Consuntivo 2015*. Nonostante gli sforzi, non è però stato possibile, in gran parte a causa dei fattori esogeni contingenti elencati sopra, raggiungere l'equilibrio dei conti già nel 2015, come auspicato.

Nell'identificare misure di tipo strutturale, il Governo nella passata legislatura aveva prestato particolare attenzione a non andare a stravolgere, nei vari settori d'intervento, la sostanza e gli obiettivi delle singole politiche settoriali. Sul Piano finanziario, l'evoluzione dei principali ambiti di spesa evidenzia come le maggiori difficoltà per la sostenibilità dei finanziamenti pubblici siano legate principalmente alle seguenti voci in crescita: la spesa ospedaliera, la spesa assistenziale, la spesa per le prestazioni complementari AVS/AI e la spesa per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia (*Ripam*), al finanziamento del trasporto pubblico e della formazione di livello terziario, unitamente al finanziamento (contributo di gestione) di USI e SUPSI.

In particolare, la scorsa legislatura è stata quindi caratterizzata da un rilevante intervento sull'evoluzione della spesa per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia obbligatoria. La riforma, entrata in vigore nel 2015 e presentata dal Consiglio di Stato con il *Messaggio n. 6982 del 10 settembre 2014*, ha migliorato il modello *Ripam*, garantendo coerenza al sistema in termini di politica sociale grazie a una maggiore equità e a un intervento mirato. Quest'importante riforma ha consentito di contenere strutturalmente la spesa nella misura di 20 milioni annui consentendo una socialità più mirata e migliorando la capacità distributiva del sistema di prestazioni senza dover procedere con misure dolorose.

Con il *Messaggio n. 6987 del 23 settembre 2014 sul Preventivo 2015*, per la prima volta è poi entrato in vigore il meccanismo costituzionale di disciplina finanziaria, che di riflesso impone obiettivi finanziari vincolanti per tutta la presente legislatura. Il Consiglio di Stato, infatti, con il presente Messaggio propone un *Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali 2017-19* volto a garantire il rispetto del vincolo di disciplina finanziaria, inserito nella Costituzione per volontà popolare. Non è stato facile raggiungere l'obiettivo finanziario prefissato di un miglioramento di almeno 180 milioni. Ciò soprattutto poiché, come ricordato sopra, questa manovra di risanamento sopraggiunge dopo un lungo periodo che ha visto un'intera serie d'interventi sia nel contenimento di spese e contributi sia nell'adeguamento di tasse.

In sostanza, la manovra finanziaria proposta dal collegio governativo unanime prevede misure per complessivi 185 milioni, composti per 147 milioni da misure strutturali (per metà di competenza governativa e per metà di competenza parlamentare) e per 38 milioni da misure di contenimento della spesa e di aumento delle entrate sul periodo di Piano finanziario. In sintesi le misure proposte possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

- **riorganizzazione dell'Amministrazione:** le misure che si rapportano a questa area corrispondono a circa 11.8 milioni di franchi con riferimento al 2019;
- **revisione di prestazioni:** si tratta di misure che prevedono un adeguamento delle prestazioni fornite dallo Stato e che globalmente sono quantificate in 40.2 milioni di franchi con riferimento al 2019;
- **contenimento di spese sulla legislatura:** si tratta di misure che limitano i valori di tendenza di Piano finanziario nel periodo di riferimento della legislatura per un totale di 35.1 milioni di franchi con riferimento al 2019;
- **aumento dei ricavi,** per un importo totale di 52.7 milioni di franchi;
- **aumento dei ricavi sulla legislatura,** comprendenti misure che permettono un aumento dei ricavi nel corso della legislatura rispetto a quanto indicato nelle tendenze di Piano finanziario per un valore di circa 3.1 milioni di franchi con riferimento al 2019;

- **relazioni finanziarie con i Comuni:** le misure di contenimento del disavanzo proposte con questo Messaggio generano degli effetti positivi per i Comuni. Questi effetti, che corrispondono a 42.1 milioni di franchi nel 2019, sono compensati a favore del Cantone.

La spiegazione di queste aree di intervento, così come le misure considerate, saranno riprese in dettaglio nel capitolo 3 e in quelli successivi.

Preme al Consiglio di Stato far notare che il pacchetto di risanamento nel suo complesso è neutrale rispetto alle finanze dei Comuni, che peraltro sono stati coinvolti nel definire alcuni punti cardine discussi nella Piattaforma Cantone-Comuni. Con i rappresentanti dei Comuni, infatti, è stato convenuto che la manovra nel complesso non dovrà comportare oneri aggiuntivi per gli enti locali. Contrariamente agli anni scorsi non sarà quindi chiesto ai Comuni alcun sacrificio, fatta eccezione di alcune misure a carattere incitativo intese a rendere più efficienti le relazioni finanziarie tra Cantone e Comuni. Di riflesso, i benefici indotti dalle misure di competenza cantonale saranno riversati dai Comuni al Cantone, confrontato con il vincolo di disciplina finanziaria. La neutralità è ottenuta con un unico versamento di compensazione tra Comuni e Cantone che riunisce i seguenti flussi: i benefici indotti dal presente pacchetto di misure ai Comuni; l'eliminazione del riversamento ai Comuni dell'imposta immobiliare cantonale; l'eliminazione del riversamento ai Comuni della tassa sugli utili immobiliari (TUI); l'inclusione del contributo comunale al finanziamento dei compiti cantonali.

Inoltre, in accordo con la Piattaforma, non sono previste nuove attribuzioni di compiti fra Cantone e Comuni poiché, allo scopo di definire dei rapporti Cantone-Comuni economicamente efficienti e adatti ai nostri tempi, è in corso il *Progetto Ticino 2020* (si veda il *Messaggio n. 7038 del 21 gennaio 2015*). Sarà in quest'ambito, infatti, che tramite gruppi paritetici si cercherà di identificare una migliore e più efficiente ripartizione di compiti tra i livelli istituzionali. Sullo sfondo dell'operazione, resta l'intento espresso nel *Piano cantonale delle aggregazioni (PCA)* di favorire la completazione del processo aggregativo iniziato negli anni '90 affinché su tutto il territorio cantonale siano attivi enti locali sufficientemente grandi da potersi organizzare al meglio per assumere in modo efficace gli impegni che il nostro ordinamento attribuisce agli enti locali. Da questo punto di vista, il *Progetto Ticino 2020*, che mira a rivedere i flussi e le ripartizioni dei compiti tra Cantone e Comuni, è complementare alla completazione del processo aggregativo e fa seguito a più progetti e studi avviati nei 10 anni precedenti a proposito dei flussi e delle competenze di Cantone e Comuni.

Anche in questa manovra vi sono delle misure sul personale, in particolare una riduzione del contingente di una quarantina di unità a tempo pieno. Al contempo è però pronta la revisione della Legge stipendi, un importante atto legislativo e politico, discusso con i partner sociali e che permetterà di adeguare il sistema salariale alle attuali situazioni di mercato, migliorando da un lato le prospettive di carriera dei dipendenti dello Stato, ma diminuendo dall'altro gli stipendi di entrata dei neoassunti. Questo doppio intervento permette di garantire nel medio termine la neutralità finanziaria rispetto al sistema attuale. A fronte di un riassetto generale del rapporto di lavoro, l'intendimento del Governo, condiviso con i sindacati, è di soprassedere per almeno questa legislatura a interventi puntuali di contenimento della spesa che incidono sulla retribuzione del personale.

Infine, si ricorda come l'attuazione del presente pacchetto di misure di riequilibrio permetta sì di riportare in equilibrio i conti del Cantone entro il 2019, ma non di assorbire i disavanzi cumulati negli anni trascorsi, non permettendo quindi al momento grandi spazi d'azione per nuove iniziative. Il consolidamento delle finanze cantonali è quindi lungi dall'esser terminato.

Contesto economico

In generale durante il 2015 i Paesi industrializzati sono cresciuti ad un ritmo moderato e i Paesi emergenti hanno fornito complessivamente pochi impulsi di crescita. Gli sviluppi recenti **dell'economia mondiale** sono stati marcati da un rallentamento degli investimenti e degli scambi commerciali, da un calo dei prezzi del petrolio e da una grande agitazione sui mercati finanziari. Se da un lato i Paesi industrializzati dovrebbero proseguire la loro timida ripresa, dall'altro i rischi sono fortemente aumentati in numerosi Paesi emergenti.

L'economia elvetica nel 2015 ha perso velocità: il PIL reale è cresciuto dello 0,9% rispetto all'anno precedente, restando dunque in fase positiva ma marcando un rallentamento rispetto alla crescita dell'1,9% segnata nel 2014. Il sostanzioso raffreddamento congiunturale è in parte riconducibile all'apprezzamento del franco avvenuto a inizio anno 2015, dopo l'annuncio della Banca nazionale svizzera di abbandonare la soglia minima di cambio con l'euro. Questo, insieme alla perdita di slancio del commercio mondiale, ha condizionato notevolmente l'andamento del commercio estero elvetico, che si è arretrato. Un ulteriore fattore problematico è stato l'indebolimento di alcuni

pilastrini della congiuntura interna, in particolare il settore delle costruzioni, che dopo vari anni di forte espansione, invia ora segnali di rallentamento. A sostenere la congiuntura nazionale sono per contro rimasti i consumi delle economie domestiche. Questo moderato ritmo di crescita dell'economia svizzera ha iniziato lentamente a ripercuotersi anche sul mercato del lavoro facendo segnare una lieve tendenza al rialzo del tasso di disoccupazione. Alla luce di questi sviluppi nel breve periodo si prevede una crescita moderata del PIL svizzero.

La **dinamica economica ticinese** ha a sua volta subito una brusca frenata e si è addentrata in una fase di stagnazione, dopo i segnali di rallentamento già lanciati nel corso del 2014; nel 2015 il PIL reale cantonale ha così vissuto un calo dello 0,1% rispetto all'anno precedente. Questa evoluzione è stata condizionata dall'apprezzamento del franco, che ha ostacolato la dinamica dei comparti economici più esposti ai mercati esteri: l'industria d'esportazione, il turismo e il commercio al dettaglio, particolarmente penalizzato in un Cantone di frontiera come il nostro. Inoltre, come su scala nazionale, anche in Ticino i comparti che sinora avevano ossigenato la congiuntura economica cantonale, tra i quali le costruzioni, hanno mostrato segnali di arretramento. Il settore bancario manifesta una situazione di complessiva stabilità, ma è bene sottolineare che tale valutazione sottintende importanti eterogeneità tra i diversi istituti finanziari. Le ripercussioni di questa stagnazione economica non si sono comunque ancora manifestate appieno sul mercato del lavoro. La disoccupazione ai sensi dell'ILO è leggermente diminuita, ma rimane ancora a valori elevati (6,4%). Le previsioni non lasciano presagire cambiamenti di tendenza e l'economia cantonale per il prossimo futuro pare destinata a convivere con questa fase di stagnazione.

In questo contesto cantonale e a fronte di una situazione nazionale e internazionale contrassegnata da grandi sfide aperte s'inseriscono la riforma III dell'imposizione delle imprese, le cui conseguenze, ancora incerte, si manifesteranno tra qualche anno, e un aumento della pressione sociale. Oggi assistiamo ad un continuo incremento delle richieste di aiuto sociale e al crescente flusso dei richiedenti d'asilo, che assieme all'invecchiamento della popolazione fanno evolvere i bisogni sociali e sanitari della popolazione con in prospettiva un aumento delle relative spese.

Questi scenari mostrano come il nostro Cantone sta vivendo importanti cambiamenti ai quali non possiamo sottrarci. Lo Stato ha la responsabilità di garantire delle condizioni quadro adeguate e rispondere ai bisogni in continua evoluzione dei cittadini. È con questo spirito, e guardando al futuro, che il Governo ha affrontato la manovra per il riequilibrio delle finanze cantonali.

Selezione d'indicatori congiunturali, Ticino e Svizzera, dal 2014

		2014				2015				2014	2015
		1trim.	2 trim.	3 trim.	4 trim.	1trim.	2 trim.	3 trim.	4 trim.		
Variazioni in % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente											
PIL reale (BAK, 05.04.2016) Ticino										1,1	-0,1
(Seco, 02.03.2016) Svizzera		2,1	1,6	1,7	2,1	1,3	1,2	0,8	0,4	1,9	0,9
Importazioni (AFD) ¹	Ticino	-12,6	-7,7	9,9	2,3	-0,6	-10,1	-16,0	-11,7	-2,3	-9,9
	Svizzera	2,2	-0,1	2,4	-2,1	-3,9	-9,8	-9,9	-4,0	0,5	-6,9
Esportazioni (AFD) ¹	Ticino	-11,2	-8,2	2,8	9,5	-1,0	2,0	-4,9	-6,0	-1,9	-2,7
	Svizzera	4,5	0,8	3,9	5,1	-1,5	-3,6	-4,8	-0,7	3,6	-2,6
Addetti ETP (STATIMP)	Ticino	1,2	0,2	0,6	1,0	0,4	1,7	-1,0	1,2	0,7	0,6
	Svizzera	1,3	0,6	0,5	0,9	0,9	1,2	0,7	0,4	0,8	0,8
Occupati (SPO)	Ticino	1,9	0,8	1,0	0,9	4,8	0,4	-1,6	-1,2	1,1	0,6
	Svizzera	1,1	2,0	1,9	2,3	3,0	1,6	1,1	0,5	1,8	1,5
Tassi di disoccupazione											
Iscritti agli URC (Seco)	Ticino	4,9	3,9	3,8	4,4	4,5	3,5	3,4	4,0	4,2	3,8
	Svizzera	3,4	3,0	3,0	3,2	3,5	3,2	3,2	3,5	3,2	3,3
Definizione ILO (RIFOS)	Ticino	7,9	6,6	6,7	5,6	6,0	6,2	6,8	6,4	6,7	6,4
	Svizzera	4,8	4,4	4,8	4,1	4,4	4,2	4,9	4,7	4,5	4,5

(1) Esclusi i metalli e le pietre preziose come pure gli oggetti d'arte e d'antichità.

Fonti: monitoraggio congiunturale – USTAT; Seco e Gruppo di esperti della Confederazione.

I. PREVENTIVO 2016, MANOVRA DI RISANAMENTO, ROADMAP E LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO 2016-2019

I.1. Manovra di risanamento finanziario e preventivo 2016

Il preventivo 2016, consolidando un processo già attuato negli esercizi contabili precedenti, ha costituito un importante atto che ha permesso al nuovo Governo, nel breve tempo a disposizione dal suo insediamento, di contenere il disavanzo d'esercizio strutturale delle finanze cantonali, rispettando gli obiettivi finanziari che si era posto anche in base a quanto prevede il freno ai disavanzi pubblici.

Il Consiglio di Stato, nel relativo Messaggio, anticipava comunque chiaramente che a questo esercizio sarebbe seguito già in primavera del 2016 la presentazione di un pacchetto di misure volto a riequilibrare i conti dello Stato entro la fine della presente legislatura, un obiettivo ritenuto centrale dal Governo.

Al Consiglio di Stato, sin dalle prime sedute della legislatura, è apparsa difficilmente attuabile l'operazione di risanare i conti nel limitato quadro temporale del preventivo annuale, prevedendo quindi una riflessione di più ampio respiro da considerare sul quadriennio, che richiede un'assunzione di responsabilità collettiva su questo tema.

L'obiettivo è quindi stato quello di valutare delle misure da integrare in un pacchetto di misure di riequilibrio finanziario da presentare entro fine aprile 2016 congiuntamente al Piano finanziario, che quindi, diversamente dalle precedenti legislature, si baserà su tendenze e misure concrete rispettose dell'equilibrio finanziario. Per questo motivo, il Governo si era concesso più tempo per la presentazione delle Linee direttive e del Piano finanziario di legislatura.

Nel suo rapporto sul preventivo 2016, la maggioranza della Commissione della gestione si è detta consapevole della difficile situazione di partenza in cui il Governo si è trovato a operare, ritenendo che il risultato raggiunto potesse essere accettato soltanto se avesse costituito un primo passo verso un risanamento duraturo delle finanze cantonali e ricordando che il freno ai disavanzi non prevede soltanto una limitazione dei disavanzi di esercizio, ma impone pure un freno all'accumulo dei disavanzi d'esercizio, che va ammortizzato in quattro anni e non può superare il 9% dei ricavi correnti.

In questo contesto, la Commissione della gestione ha chiaramente sollecitato il Consiglio di Stato a dare effettiva concretizzazione all'obiettivo che si è posto, ossia portare i conti dello Stato nuovamente in pareggio, e questo al più tardi entro la fine della legislatura, condividendo la strategia definita dal Governo nel suo Messaggio. Nel suo rapporto, la Commissione indica infatti di aver *“preso atto che il Governo, volendo valutare attentamente e presentare delle misure strutturali che verranno integrate in un pacchetto di misure di riequilibrio finanziario da presentare entro fine aprile 2016 ed il cui impatto finanziario sarà traslato e tracciato nei conti di Piano finanziario (il quale conterrà quindi già nelle tendenze di Piano finanziario le scelte di revisione strutturale), si è concesso più tempo per la presentazione delle Linee direttive e del Piano finanziario di legislatura.*

La Commissione della gestione può condividere questa impostazione, purché il rinvio della presentazione delle Linee direttive e del Piano finanziario serva realmente a presentare un pacchetto di misure capace di riportare in equilibrio i conti dello Stato senza far leva sul coefficiente fiscale”.

Questa aspettativa della maggioranza commissionale è stata formalizzata attraverso uno specifico Decreto legislativo approvato dal Parlamento, che prevede che:

- il Governo è tenuto a risanare le finanze cantonali entro la fine della presente legislatura riducendo prioritariamente la spesa pubblica e rivedendo globalmente struttura, compiti dello Stato, modalità di negoziazione con enti terzi finanziati tramite mandati di prestazione ed introducendo progressivamente una gestione per obiettivi (articolo 2);
- ogni Dipartimento è tenuto a proporre un piano di riduzione della spesa proporzionale e idealmente di almeno l'1.5% annuo fino all'azzeramento dei deficit annui, agendo con particolare attenzione sul gruppo di spese 36 (articolo 3).

Il Governo ritiene che la manovra di riequilibrio presentata in questo Messaggio rispetti l'obiettivo fondamentale previsto all'articolo 2 dello stesso Decreto, fermo restando evidentemente che l'effettiva concretizzazione dell'obiettivo potrà essere valutata soltanto alla fine della legislatura. Va qui sottolineato che l'esercizio risulterà però proficuo solo se il Gran Consiglio, dopo aver indicato le attese nei confronti del Governo, sarà concretamente in grado di dare seguito agli intendimenti da esso stesso propugnati.

I.2. Manovra di risanamento finanziario e Linee direttive e Piano finanziario

Il Consiglio di Stato ha deciso di posticipare la presentazione delle Linee direttive e del Piano finanziario nell'intento di rendere coerente il documento di pianificazione politica e finanziaria con l'imperativo di finanze pubbliche sane. Si è cioè voluto evitare di alimentare aspettative irrealistiche presentando un programma politico ambizioso, ma disgiunto dal contesto finanziario di riferimento, e senza la necessaria consapevolezza che la struttura delle finanze cantonali va risanata entro la fine della legislatura.

Evidentemente il Governo non intende annullare la sua progettualità anche in questa legislatura. Per evitare una lettura meramente contabile del pacchetto di riequilibrio, ribadisce che il rilancio della crescita economica e il ripristino di un quadro finanziario non dissestato (contenimento dei deficit d'esercizio e del debito pubblico), in un contesto di coesione sociale, di sostegno delle regioni meno forti e della formazione dei giovani, di sicurezza dei cittadini e di sostenibilità ambientale, sono gli obiettivi prioritari e complementari stabiliti dal Governo nel programma di legislatura. La possibilità di attuare questi obiettivi programmatici dipende in larga misura dalla solidità finanziaria dello Stato.

Di qui la priorità di ripristinare un'evoluzione equilibrata delle finanze pubbliche mediante un contenimento delle uscite determinate dai compiti esistenti dello Stato e misure di incremento delle entrate, per evitare un carico eccessivo degli oneri per interessi passivi, tornare a un adeguato autofinanziamento, ricostituire un sufficiente capitale proprio e creare gli spazi necessari al finanziamento dei nuovi oneri prioritari.

Il riassorbimento del disavanzo strutturale rappresenta da questo punto di vista l'indispensabile premessa per entrare nel merito delle nuove necessità con impatto finanziario e per poter, nel medio termine, compensare gli importanti disavanzi cumulati nel corso degli ultimi anni.

La nuova Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è un esempio di quanto precede. Il Consiglio di Stato, prima di sottoporla all'approvazione del Parlamento, ha richiesto un approfondito esame in merito alla sua sostenibilità rispetto ai valori inseriti a Piano finanziario. L'approfondimento ha così permesso di identificare alcune misure, in particolare per quanto riguarda il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, che consentono di neutralizzarne l'effetto finanziario sulla presente legislatura.

Come la nuova Legge stipendi, altre riforme dipenderanno quindi anche dalla capacità di identificare le necessarie risorse su altri fronti, riorientandole sui nuovi compiti.

I.3. Roadmap

Nell'ambito del Messaggio sul preventivo 2015, il Consiglio di Stato ha prodotto un bilancio del piano di azioni elaborato a partire dal 2014 conformemente agli obiettivi posti dal Decreto legislativo concernente la Roadmap 2013-2014 del dicembre 2012, concludendo che l'attenzione sui progetti sarebbe stata mantenuta negli anni successivi per garantire continuità a temi che avrebbero implicato degli approfondimenti supplementari.

Nel Messaggio citato si indicava come i progetti avessero natura e valenza differenziate, motivo per il quale alcuni avevano già potuto essere implementati (per i dettagli si rinvia al Messaggio n. 6987 del 23 settembre 2014) mentre altri richiedevano ulteriori approfondimenti. Alcuni di questi approfondimenti, come per esempio per quanto concerne l'ambito dell'esame critico dei compiti dello Stato (pista di azione 5.4.17. della Roadmap), sono stati effettuati e sono confluiti nel presente Messaggio: si veda in proposito le misure che saranno identificate sotto il gruppo "revisione delle prestazioni". È inoltre utile evidenziare che la manovra ha dato particolare attenzione alla riorganizzazione di alcuni settori dell'Amministrazione cantonale, coerentemente con lo spirito di alcune altre importanti piste d'azione definite nella Roadmap.

Passi avanti sono stati compiuti anche per altri progetti. Si pensa segnatamente:

- all'esame dei contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (pista di azione 5.3.1), che ha condotto a una prima proposta di modifica Ripam con una riduzione della spesa stimata in 14.5 milioni di franchi (Messaggio n. 6851, approvato dal GC il 25 novembre 2013, ma respinto in votazione popolare il 19 maggio 2014), a uno studio affidato alla SUPSI per valutare l'efficacia del nuovo sistema di sussidiamento in base al criterio del reddito disponibile e a una seconda proposta di riforma strutturale (Messaggio n. 6982, approvato il 3 novembre 2014), che ha infine permesso un effetto positivo sui conti del Cantone stimato in 19.3 milioni di franchi;
- all'esame della Divisione delle contribuzioni, con la presentazione in particolare del Messaggio e-dossier e con la riorganizzazione di alcuni uffici (pista di azione 5.3.5);
- all'esame della Sezione della logistica con la riduzione delle 5 unità previste nell'ambito dell'audit svolto sulla sezione (pista di azione 5.3.7);
- al progetto di smaterializzazione dell'informazione all'interno dell'Amministrazione cantonale (pista di azione 5.4.7 della Roadmap) che ha conosciuto più concretizzazioni nel corso dell'ultimo anno, come ad esempio: il sistema di rilevamento dati delle ispezioni del Laboratorio cantonale, la gestione elettronica documentale per l'ICP (programma di screening mammografico) e l'aumento considerevole delle prestazioni disponibili sul portale dei Comuni per la trasmissione di documentazione con vari servizi dell'Amministrazione;
- al progetto stime (pista di azione 5.4.14), confluito nel presente Messaggio;
- alla gestione elettronica documentale (pista di azione 5.4.3), che ha preso uno slancio determinante con il progetto di e-dossier promosso all'interno della Divisione delle contribuzioni;
- al progetto di riduzione degli stabili in affitto, che condiziona la pianificazione logistica in corso di allestimento (pista di azione 5.4.10);
- al progetto di ridefinizione delle competenze e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni, con la presentazione del Messaggio n. 7038 del 21.1.2015 per l'elaborazione del progetto denominato Ticino 2020.

Nell'ambito delle Linee direttive 2016-2019, il Consiglio di Stato si propone di riprendere l'importante tema del controllo di gestione, che finora non ha purtroppo conosciuto gli sviluppi auspicati con la pista di azione 5.4.1. La realizzazione di questo progetto richiederà un importante impegno dell'Amministrazione, unitamente ad un supporto esterno allo scopo di meglio valutare e definire una soluzione valida ed efficace. Con la presentazione della manovra di risanamento oggetto del presente Messaggio, il Consiglio di Stato ritiene conclusa l'operazione richiesta dal Parlamento con il Decreto legislativo del dicembre 2012 concernente la Roadmap. Evidentemente, i progetti ancora in corso dovranno essere portati a termine singolarmente.

2. EVOLUZIONE FINANZIARIA E OBIETTIVI DI RIENTRO

2.1. Evoluzione finanziaria

I dettagli concernenti l'evoluzione delle finanze cantonali nel periodo 2016-2019 sono illustrati nel documento Linee direttive e Piano finanziario.

In questo Messaggio, presentiamo quindi soltanto i dati e gli aspetti principali che emergevano dalle tendenze di Piano finanziario prima dell'adozione delle misure di riequilibrio finanziario oggetto del presente Messaggio, tendenze che sono poi servite per quantificare il volume complessivo di rientro finanziario necessario per raggiungere il pareggio dei conti entro la fine della presente legislatura.

La stima della tendenza finanziaria per gli anni 2016-2019, stato marzo 2016, senza nuovi oneri e senza misure di riequilibrio, è riassunta nella tabella seguente:

importi in milioni di franchi

	P2016	P2017	P2018	P2019
Uscite di tendenza	3'605.1	3'682.1	3'765.2	3'837.6
Entrate di tendenza	3'517.2	3'506.1	3'587.6	3'655.3
Autofinanziamento	104.9	30.0	39.2	32.8
Risultato d'esercizio	-87.9	-175.9	-177.7	-182.3

Il Piano finanziario di inizio legislatura, prima degli interventi previsti con questo Messaggio, si fonda sulle constatazioni seguenti:

- le entrate aumentano tra il 2016 e il 2019 di 138.1 milioni di franchi;
- le uscite previste a fine legislatura sono invece superiori di circa 232.5 milioni di franchi rispetto al preventivo 2016;
- la situazione finanziaria, misurata dall'autofinanziamento e dal risultato d'esercizio, peggiora in modo importante, vanificando di fatto gli sforzi compiuti nell'ambito del preventivo 2016. L'autofinanziamento è insufficiente;
- l'evoluzione divergente fra le spese e le entrate e quella dei disavanzi pubblici non è sostenibile a medio termine. Governo e Parlamento rischiano pertanto di non disporre di alcuno spazio di manovra politico per dare risposte attive ai problemi e alle esigenze del Paese.

È importante osservare che l'evoluzione dei ricavi di Piano finanziario illustrata sopra tiene conto degli introiti previsti dalla nuova tassa di collegamento approvata dal Parlamento il 4 novembre 2015, tassa che sarà prossimamente sottoposta al voto popolare. Dall'esito di questa votazione dipenderà la conferma o meno dei 18 milioni di franchi di entrate supplementari previste nel preventivo 2016 e negli anni seguenti. In caso di non accettazione della tassa, il Governo si impegna a compensare i mancati introiti secondo gli intendimenti espressi in forma scritta alla Commissione della gestione.

2.2. Freno ai disavanzi pubblici

Il freno ai disavanzi pubblici, entrato in vigore con il preventivo 2015, costituisce il quadro di riferimento per la politica finanziaria del Cantone. Esso impone il raggiungimento di un equilibrio finanziario a medio termine, limitando il disavanzo massimo previsto a preventivo (4% delle entrate correnti, 5% nel caso di gravi crisi economiche) e imponendo sanzioni nel caso in cui gli obiettivi finanziari non siano raggiunti. Il controllo a posteriori del vincolo è effettuato attraverso l'inserimento del risultato realizzato a consuntivo in un conto di compensazione, il cui saldo negativo deve essere ammortizzato in un periodo di 4 anni. Quando il saldo del conto di compensazione negativo supera il 9% delle entrate correnti, il modello impone un piano di riequilibrio da concretizzarsi entro 4 anni.

L'evoluzione delle tendenze di Piano finanziario con riferimento al freno ai disavanzi pubblici è indicata nella tabella che segue:

		importi in milioni di franchi				
VERIFICA RISPETTO DEL VINCOLO DI BILANCIO		C2015	P2016	PF2017	PF2018	PF2019
Ricavi per calcolo (*)		3'141.7	3'181.6	3'170.0	3'248.9	3'313.0
Risultato d'esercizio previsto		-90.5	-87.9	-175.9	-177.7	-182.3
Risultato d'esercizio previsto		-90.5	-87.9	-175.9	-177.7	-182.3
Soglia del 4% dei ricavi (limite massimo di disavanzo d'esercizio)	4%	-125.7	-127.3	-126.8	-130.0	-132.5
Ammortamento 25% conto di compensazione	25%		22.6	44.6	88.6	133.0
Limite massimo di disavanzo possibile		-125.7	-104.6	-82.2	-41.4	0.5
Rispetto del vincolo		SI	SI	NO	NO	NO
Conto di compensazione		-90.5	-178.4	-354.3	-532.0	-714.3
Soglia del 9% dei ricavi (limite massimo conto di compensazione)	9%	-282.8	-286.3	-285.3	-292.4	-298.2
Rispetto del vincolo		SI	SI	NO	NO	NO

(*) Nel calcolo sono inclusi tutti i ricavi ad eccezione dei gruppi 45, 47 e 49.

2.3. Obiettivi di rientro

Le tendenze emerse dal Piano finanziario impongono quindi al Cantone di intervenire con nuove misure di riequilibrio finanziario nel rispetto del vincolo imposto dal freno ai disavanzi pubblici. Gli obiettivi di rientro sono pertanto stati definiti nel modo seguente:

	importi in milioni di franchi		
	P2017	P2018	P2019
Risultato d'esercizio: tendenza marzo 2016	-175.9	-177.7	-182.3
Obiettivo di rientro	110	60	10
Necessità di rientro cumulata	110	170	180

Il riequilibrio finanziario (pareggio di gestione corrente), dovrà essere conseguito entro il 2019 e mantenuto successivamente. Esso implica una necessità di rientro di 180 milioni di franchi entro il 2019, uno sforzo certamente importante, ma necessario.

Dopo la presentazione del Messaggio sul preventivo 2016, il Consiglio di Stato ha quindi affrontato con determinazione il compito imposto dal quadro di riferimento appena tracciato, dapprima definendo degli obiettivi finanziari settoriali e in seguito esaminando e approvando misure concrete per dare un contenuto agli obiettivi fissati.

3. SINTESI DEL PACCHETTO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO

3.1. Osservazioni preliminari

Un obiettivo di risanamento come quello oggetto del presente pacchetto di riequilibrio finanziario impone una solida condivisione da parte di tutte le componenti politiche e quindi la necessità di trovare un certo equilibrio tra le varie misure che compongono il pacchetto.

Il risanamento delle finanze dello Stato passa necessariamente dalla revisione e dal riordino dei compiti dello Stato, inteso come processo continuo di analisi del volume dell'offerta statale, dall'abrogazione di compiti o di prestazioni non più attuali, dal costante controllo ed adattamento dei parametri di erogazione dei sussidi, da una riorganizzazione dell'Amministrazione e da un aumento dei ricavi.

In questo senso il Consiglio di Stato, pur focalizzando la propria attenzione sul ridimensionamento dell'evoluzione della spesa pubblica che emergeva dalle tendenze di Piano finanziario, ha dimostrato sin da subito una chiara disponibilità a rivedere anche le entrate del Cantone.

La definizione delle condizioni di partenza chiare ha permesso al Consiglio di Stato di affrontare in modo pragmatico l'operazione di rientro finanziario, prescindendo da considerazioni settoriali, e pure di affrontare una serie di temi importanti e controversi, destinati a sollevare discussioni in sede parlamentare e fra la popolazione.

In modo pragmatico sono pure stati affrontati i rapporti con i Comuni, i quali sono stati attivamente coinvolti per quanto riguarda le misure che avevano impatto sui flussi finanziari tra i due livelli istituzionali e hanno pertanto potuto esprimere una serie di osservazioni e proposte, opportunamente valutate e considerate dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è cosciente che le singole misure descritte nel presente Messaggio non sono certamente destinate a raccogliere un consenso unanime, ma ritiene con convinzione che si tratta di una proposta pragmatica per concretizzare l'obiettivo prioritario del riequilibrio delle finanze cantonali.

3.2. Sintesi delle misure

Il pacchetto di riequilibrio finanziario comprende diverse misure che possono essere raggruppate in base ad alcune aree di intervento predeterminate:

- **riorganizzazione dell'Amministrazione**, area che comprende interventi sull'organizzazione che permettono di produrre gli stessi servizi secondo modalità diverse a costi più contenuti, come ad esempio: la revisione dell'Ufficio tecnico del Servizio circolazione e la chiusura parziale delle sedi periferiche degli Uffici di esecuzione, fallimenti, registri e stato civile; inoltre è stata stabilita una riduzione di personale da raggiungere attraverso misure riorganizzative non ancora definite;
- **revisione di prestazioni**, area nella quale confluiscono le misure che prevedono un adeguamento delle prestazioni fornite dallo Stato, come ad esempio: il riorientamento attraverso misure a sostegno dell'autonomia e della conciliabilità in ambito di politica familiare, la revisione di prestazioni nella formazione professionale e l'abolizione dell'art. 10 per l'indennità straordinarie di disoccupazione della L-nilocc¹;
- **contenimento della spesa sulla legislatura**, area in cui confluiscono tutte le misure sulla spesa che limitano i valori di tendenza di Piano finanziario nel periodo di riferimento della legislatura, come ad esempio: l'ulteriore effetto dovuto alla riforma Ripam del 2015, il contenimento della spesa nel settore dell'assistenza sociale e il contenimento della spesa per prestazioni complementari;
- **aumento dei ricavi**, come ad esempio: l'aggiornamento quadriennale dei valori di stime degli immobili (aumento dei valori di stima del 18.03%), il riallineamento delle imposte di circolazione e l'adeguamento delle deduzioni chilometriche per uso del veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro in ragione dei mutati costi di gestione e d'uso delle automobili;
- **aumento dei ricavi sulla legislatura**, area in cui confluiscono tutte le misure che permettono un aumento dei ricavi nel corso della legislatura rispetto a quanto indicato nelle tendenze di Piano finanziario, come ad esempio: gli introiti della nuova stazione di controllo sull'autostrada A2 in territorio di Balerna,

¹ Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati

l'adeguamento della tendenza relativa al ricupero spese della commissione legge acquisto fondi esteri (LAFE) e l'adeguamento dell'importo per sequestri targhe;

- **relazioni finanziarie con i Comuni**, a compensazione dei benefici indotti dalla manovra a vantaggio dei Comuni, viene stabilito che a partire dal 2017 la partecipazione al finanziamento dei compiti cantonali sarà di 36.73 milioni di franchi.

L'incidenza del pacchetto di riequilibrio finanziario proposto dal Consiglio di Stato secondo le aree di intervento definite (miglioramento rispetto alla tendenza di Piano finanziario) è riepilogata nella seguente tabella.

Riepilogo misure	importi in milioni di franchi		
	Effetto finanziario		
	2017	2018	2019
Riorganizzazione amministrazione	3.3	8.1	11.8
GC	1.9	3.1	3.8
CdS	1.4	5.0	8.0
Revisione di prestazioni	22.8	34.5	40.2
GC	11.4	12.2	12.2
CdS	11.4	22.3	28.0
Contenimento della spesa sulla legislatura	23.7	28.4	35.1
CdS	23.7	28.4	35.1
Aumento dei ricavi	45.5	52.3	52.7
GC	3.3	8.7	8.7
CdS	42.2	43.6	44.0
Aumento dei ricavi sulla legislatura	3.8	2.9	3.1
CdS	3.8	2.9	3.1
Relazioni finanziarie con i Comuni	42.1	42.1	42.1
GC	42.1	42.1	42.1
Totale complessivo	141.2	168.2	185.0
Totale misure di competenza GC	58.7	66.1	66.8
Totale misure di competenza CdS	82.6	102.1	118.2

La manovra di riequilibrio finanziario prevede quindi delle misure per un totale di 185 milioni di franchi, di cui 72 richiamano le competenze decisionali del Gran Consiglio e 113 rientrano invece nelle competenze del Consiglio di Stato.

Tutte le misure di competenza del Parlamento sono di natura strutturale, mentre quelle di competenza del Consiglio di Stato possono correggere in modo durevole la crescita futura oppure anche avere degli effetti finanziari limitati al periodo di legislatura (queste sono state esposte nei capitoli "Contenimento della spesa sulla legislatura" e "Aumento dei ricavi sulla legislatura"); queste ultime dovranno quindi essere confermate successivamente per garantirne la continuità. È così che, con riferimento al 2019, le misure strutturali sono quantificate a 147 milioni di franchi, di cui:

- 67 milioni di franchi rientranti nelle competenze del Gran Consiglio e
- 80 milioni in quelle del Consiglio di Stato.

4. RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

In questi anni l'Amministrazione ha conosciuto importanti riorganizzazioni settoriali, tuttavia questa attenzione va mantenuta. L'impegno di questo Governo sta quindi nel richiedere all'Amministrazione un riesame costante delle sue strutture per renderle più efficienti e meglio in grado di rispondere ai bisogni della società, tenuto conto delle limitate risorse a disposizione.

Con questo Messaggio, il Governo presenta da un lato già misure concrete di riorganizzazione dell'Amministrazione, mentre dall'altro propone un contenimento delle spese del personale da raggiungere attraverso progetti riorganizzativi che andranno approfonditi e applicati nel corso di questa legislatura.

La tabella che segue riassume i provvedimenti di riorganizzazione già identificati e che dovranno essere concretizzati nel corso della legislatura, evidenziando il livello istituzionale competente per la decisione.

Misure di riorganizzazione		GC/CdS	importi in milioni di franchi		
			Effetto finanziario		
			2017	2018	2019
4.1.1	Servizio circolazione - Revisione Ufficio tecnico	GC	1.09	1.93	1.93
4.1.2	Uffici di esecuzione, fallimenti, registri e stato civile - Chiusura delle sedi periferiche	GC	0.60	0.90	1.10
4.1.3	G2018 - Giudicature di pace	GC	-	-	0.50
4.1.4	Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi – Riduzione giudici da 4 a 3	GC	0.25	0.25	0.25
4.2.1	Controllo cantonale delle finanze - Rivedere politica mandati esteri	CdS	-	0.06	0.12
4.2.2	Audit servizio immatricolazioni dell'Ufficio amministrativo della Sezione della circolazione	CdS	0.16	0.16	0.24
4.2.3	Revisione della procedura di richiesta di rilascio, rinnovo e modifica dei permessi per stranieri	CdS	0.25	0.62	0.80
4.2.4	Riorganizzazione settore registro fondiario e di commercio	CdS	-	0.40	0.40
4.2.5	Ottimizzazione organizzazione Uffici di esecuzione e fallimenti e creazione centri di competenza	CdS	0.58	0.68	0.78
4.2.6	Strutture carcerarie - Servizio medico	CdS	0.13	0.13	0.13
4.2.7	Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT): ri-orientamento della gestione del ristorante Castelgrande in un'ottica di maggiore pratica professionale	CdS	0.20	0.25	0.30
4.2.8	Accorpamento Uffici Imposta alla fonte (IF) e dell'Imposta di bollo	CdS	0.08	0.08	0.08
4.2.9	Accorpamento uffici regionali di tassazione (UT) Lugano Città e Campagna	CdS	-	0.10	0.10
4.3	Progetti riorganizzativi da realizzare	CdS	-	2.48	5.01
Totale			3.32	8.06	11.76

4.1. Misure di competenza del Gran Consiglio

4.1.1 Servizio circolazione - Revisione Ufficio tecnico

L'ottimizzazione di flussi e procedure dell'Ufficio tecnico del Servizio circolazione è stata oggetto di analisi da parte di un consulente esterno. Le singole misure dovranno essere ulteriormente affinate, ma grazie in particolare alla riorganizzazione dei flussi e alla ridefinizione delle deleghe ai privati, sarà possibile raggiungere i risultati citati. Si

rileva tuttavia che la revisione dei processi impone la modifica degli spazi di collaudo e l'acquisto di attrezzature per un totale di 1'500'000 franchi, di questi 275'000 per sistemi informatici e 1'225'000 per l'acquisto di nuovi sollevatori e sistemazioni logistiche per l'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione.

4.1.2 Uffici di esecuzione, fallimenti, registri e stato civile - Chiusura parziale delle sedi periferiche di:

Uffici di esecuzione (UE): centralizzazione degli uffici di Acquarossa e Biasca a Faido e dell'ufficio di Cevio a Locarno + contact center + precetti Faido: -0.5 milioni di franchi

La misura, resa altresì possibile con la decisione del Parlamento di dotarsi a partire dal 2015 del performante applicativo informatico Themis, prevede di riunire le attività svolte nelle attuali sedi di Acquarossa e Biasca nell'ufficio di Faido, che verrà commutato in agenzia dipendente dalla sede di Bellinzona. Questa misura è in particolare volta ad incrementare l'efficienza del servizio reso alla cittadinanza. Nel 2014, infatti, le domande di esecuzione degli uffici di Acquarossa e Biasca erano pari a 8'146, mentre quelle dell'ufficio di Faido si attestavano a quota 4'100 (in termini di paragone, gli incarti aperti nella sede di Lugano nel 2014 erano 67'309 mentre quelli di Bellinzona erano 26'401). La centralizzazione delle attività di questi uffici permetterà dunque di ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione, distribuendo in maniera più efficiente gli incarti tra i collaboratori e garantendo nel contempo la presenza del servizio nella regione delle Tre Valli.

Questa ottimizzazione è segnatamente concretizzabile con la creazione, sempre a Faido, del Contact center e del Centro di competenza cantonale per l'emissione dei precetti esecutivi. Il Contact center, già previsto nel messaggio di revisione della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle esecuzioni e sul fallimento del 2013 approvato dal Parlamento nel 2014, consentirà di canalizzare tutte le telefonate in entrata del settore sull'intero territorio cantonale, sgravando tutti gli uffici esecuzione. Il Centro di competenza cantonale per l'emissione dei precetti esecutivi assicurerà invece un'emissione dei precetti più celere e tempestiva grazie alla maggior specializzazione del personale in questo ambito. Una misura, quest'ultima, che razionalizzerà il lavoro svolto in precedenza nei differenti uffici, ciò che giustifica la centralizzazione delle attività. Faido diverrà in questo modo un importante centro per il settore delle esecuzioni, all'interno del quale potranno essere consolidate sinergie fondamentali nell'ottica del servizio alla cittadinanza; un aspetto che incrementerà la qualità del servizio reso ottimizzando l'utilizzo delle risorse.

Accanto a queste misure, è pure prevista la centralizzazione delle attività svolte nell'ufficio di Cevio presso la sede di Locarno (nel 2014 le domande dell'ufficio di Cevio erano pari a 2'444 mentre quelle di Locarno si attestavano a quota 29'350), anch'essa tesa ad ottimizzare il servizio nonché l'organizzazione delle risorse rispetto alla massa critica, dato che l'ufficio di Cevio, insieme a quello di Acquarossa, è quello che nel 2014 ha registrato il minor numero di domande di esecuzione.

Per concretizzare queste misure, si rende necessaria una modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle esecuzioni e sul fallimento, in particolare degli articoli 1 e 2, i quali trattano l'organizzazione del settore e segnatamente quella degli uffici e delle agenzie.

Uffici dei fallimenti (UF) - mantenimento di sole 2 sedi (Sopraceneri e Sottoceneri) con conduzione da parte di 1 solo ufficiale: -0.3 milioni

La misura in questione prevede la creazione di 2 sedi cantonali nel settore dei fallimenti, una nel Sottoceneri e una nel Sopraceneri, dirette da due ufficiali. A medio termine si intende poi giungere ad una nuova struttura gerarchica, che prevede la presenza di un solo ufficiale cantonale, con due ufficiali supplenti a direzione delle due sedi. Per concretizzare questa misura, si rende necessaria una modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle esecuzioni e sul fallimento, in particolare dell'articolo 1, il quale tratta l'organizzazione del settore e segnatamente quella degli uffici e delle agenzie.

Uffici registro fondiario, centralizzazione delle attività nelle 3 sedi di Bellinzona, Locarno e Lugano e creazione di 2 agenzie a Mendrisio e Biasca: - 0.3 milioni

La misura prevede di riunire le attività degli uffici nelle sedi di Bellinzona, Locarno e Lugano e di creare nel contempo due agenzie a Biasca e Mendrisio, subordinate rispettivamente alla sede di Bellinzona e a quella di Lugano. La misura permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione, grazie alla distribuzione più efficiente degli incarti tra i collaboratori, ciò che consente altresì di migliorare la qualità del servizio reso alla cittadinanza.

La riduzione del numero di sedi degli Uffici dei registri comporta una modifica della Legge sul registro fondiario, nello specifico per quanto riguarda l'organizzazione del settore sancita negli articoli 1 e 2 della legge. Per queste

modifiche, unitamente alla “Riorganizzazione settore registro fondiario e di commercio” sarà presentato un messaggio separato che illustrerà le modifiche organizzative del settore con effetto 01.01.2018.

Uffici di stato civile: chiusura Uffici Acquarossa, Cevio e Faido: – 0 milioni

Legalmente occorre solamente una modifica del Regolamento sullo stato civile (art. 1, cpv. 1 e 3) ma la suddivisione delle sedi circondariali per distretti era stata frutto di ampi dibattiti politici. La soppressione impone il trasferimento delle competenze ad altri uffici. Essendo le unità attribuite alle sedi circondariali calcolate secondo criteri di produttività (numero popolazione e di abitanti, numero di procedure svolte, di eventi documentati e di documenti emessi), l'accorpamento non comporterà una riduzione delle risorse necessarie.

4.1.3 G2018 - Giudicature di pace

Nell'ambito del progetto denominato “Giustizia 2018”, che mira a riorganizzare l'assetto giudiziario cantonale, è prevista la riorganizzazione del settore delle Giudicature di pace, con una riduzione del numero di giudicature e la soppressione della figura del giudice di pace supplente, segnatamente, con la modifica del sistema di retribuzione. Messaggio, quello concernente le Giudicature di pace, che verrà presentato nei prossimi mesi, proprio per garantirne la concretizzazione nel contesto del progetto “Giustizia 2018”.

4.1.4 Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi – Riduzione giudici da 4 a 3

La misura prevede la diminuzione del numero di giudici dei provvedimenti coercitivi, che passeranno da quattro a tre. Il tema in questione era già stato oggetto di particolare attenzione nelle discussioni concernenti l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, entrato in vigore il 1. gennaio 2011. All'epoca, il Gran Consiglio decise di unire le competenze in materia di provvedimenti coercitivi con quelle in materia di applicazione della pena, accorpando gli allora tre giudici dei provvedimenti coercitivi con quello dell'applicazione della pena. Dopo diverse riflessioni e valutazioni in merito all'onere di lavoro con il quale sarebbe stato confrontato l'Ufficio giusta le modifiche introdotte dalla nuova procedura penale, modifiche che avrebbero ridotto in maniera importante le competenze assegnategli, si decise di mantenere comunque il numero totale di quattro giudici e nel contempo di monitorare e verificare l'onere di lavoro dell'Ufficio.

Ora, dopo cinque anni di attività, tenuto conto sia della citata richiesta di monitoraggio postulata dalla Commissione della legislazione nel proprio rapporto n. 6165R del 2010 nonché, segnatamente, del rendiconto annuale 2015 dell'Ufficio che certifica da un lato un bilancio di attività più che positivo nei temi che erano di competenza dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto, dall'altro un aumento costante delle pendenze in materia di applicazione della pena – pendenze oggi evase esclusivamente da un segretario giudiziario –, il Consiglio di Stato, propone la diminuzione di un giudice dell'Ufficio a partire dal 2017, ciò senza incidere sull'operatività del medesimo e garantendo il pieno ossequio delle garanzie costituzionali, consentendo così di ottenere un risparmio annuale pari a 256'000 franchi.

Riflessioni in merito all'onere di competenze in materia di applicazione della pena sono in corso. Tuttavia, come detto, questo particolare tipo di attività è già oggi svolto da un segretario giudiziario. La dotazione di personale amministrativo assegnato all'Ufficio rimarrà invece invariata. Per quanto riguarda le attività dei tre giudici, dal punto di vista dei picchetti nei giorni festivi non sussistono particolari problemi, dato che questi venivano già garantiti in precedenza, con risultati oltremodo soddisfacenti, dagli allora tre giudici dell'istruzione e dell'arresto. In questo senso, il giudice dell'applicazione della pena non era particolarmente sollecitato nel campo dei picchetti, visti i differenti termini – meno urgenti rispetto a quelli dell'istruzione e dell'arresto – per i quali poteva organizzare il proprio lavoro. La misura, pure richiesta di recente tramite uno specifico atto parlamentare, è infine favorita dalla contingenza del prepensionamento dell'attuale Presidente dell'Ufficio. Questa misura impone la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria, in particolare dell'articolo 70 relativo all'organizzazione dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.

4.2. Misure di competenza del Consiglio di Stato

4.2.1 Controllo cantonale delle finanze - Rivedere politica mandati esterni

Rinuncia all'esecuzione, previa valutazione, di una parte di mandati esterni corrispondenti a circa il 30% dell'attività, con conseguente riduzione dell'organico (non sostituzione delle partenze) e delle entrate corrispondenti, portando a una riduzione al netto di 60'000 franchi nel 2018 e 120'000 franchi a partire dal 2019.

4.2.2 Audit servizio immatricolazioni dell'Ufficio amministrativo della Sezione della circolazione

Le misure proposte nel rapporto di audit sono ancora in fase di approfondimento. Comunque a seguito delle misure allo studio (in particolare gestione ottimale degli orari di lavoro, ulteriore potenziamento dell'informatica, interventi logistici) è preventivabile la rinuncia a 2 unità entro la fine del 2018 e a una terza per il 2019.

4.2.3 Revisione della procedura di richiesta di rilascio, rinnovo e modifica dei permessi per stranieri

Per far fronte agli abusi commessi da persone straniere che si stabiliscono in Ticino e che ottengono un permesso di soggiorno aggirando le condizioni di ammissione, segnatamente: soggiorni fittizi, aziende e attività fittizie, matrimoni di compiacenza, l'Ufficio della migrazione ritiene di intensificare gli accertamenti al momento della richiesta di rilascio dei nuovi permessi di soggiorno, ossia di dimora "B" e di dimora temporanea "L", mediante delle verifiche puntuali che saranno effettuate alla presenza personale dei richiedenti il permesso.

Gli Uffici controllo abitanti (UCA), quali Autorità presenti in modo capillare nel nostro Cantone, avranno parimenti la possibilità di ottenere tempestivamente l'informazione inerente domande presentate da nuovi stranieri dimoranti in modo da ottimizzare il monitoraggio del territorio e favorire la segnalazione puntuale degli eventuali casi critici nonché la rapida attuazione dei provvedimenti necessari da parte dell'Ufficio della migrazione.

A fronte dell'approfondimento delle domande inerenti ai nuovi residenti stranieri, si intende implementare un sistema di controllo elettronico delle domande relative alle altre tipologie di permessi (G, C).

La riorganizzazione prevista e la modifica dei flussi di presentazione delle domande di permesso potrebbe comportare la chiusura all'utenza di qualche sportello dell'Ufficio della migrazione attualmente presente sul territorio. Già sin d'ora si prevede tuttavia il mantenimento di almeno due sedi, una nel Sopraceneri e una nel Sottoceneri, presso le quali si svolgeranno gli accertamenti delle domande inerenti nuovi residenti stranieri.

L'attuazione della misura, la cui fattibilità è in fase di approfondimento, dovrà avvenire in modo graduale.

Per quanto concerne l'impatto finanziario si prevede che la riorganizzazione comporterà uno sgravio di 250'000 franchi nel 2017, 620'000 franchi nel 2018 e 800'000 franchi nel 2019.

4.2.4 Riorganizzazione settore registro fondiario e di commercio

Si prevede una riorganizzazione del settore del registro fondiario con una riduzione degli ufficiali da 4 a 2, una differente organizzazione che comprende pure l'Ufficio del registro fondiario federale. Riduzione che implica una riduzione dei costi correnti di circa 400'000 franchi con riallocazione del personale. Come indicato nella misura 4.1.2 per le sedi degli Uffici del registro fondiario, sarà presentato un Messaggio separato per la riorganizzazione.

4.2.5 Ottimizzazione organizzazione Uffici di esecuzione e fallimenti e creazione centri di competenza

Nell'ambito della riorganizzazione del settore esecutivo, è prevista, come già accennato nella misura 4.1.2, la creazione di un Contact center per l'evasione delle telefonate e delle richieste dei certificati di solvibilità presentate in via elettronica e cartacea. Inoltre, è prevista l'istituzione di un Centro di competenza cantonale per l'emissione dei precetti esecutivi. Entrambe le strutture saranno situate a Faido, nell'ottica di favorire la decentralizzazione, laddove possibile, dei servizi pubblici, in modo così da valorizzare il tessuto socio-economico delle regioni periferiche cantonali. Una misura che permetterà quindi di attenuare gli effetti dovuti ad altre decisioni, volte a centralizzare alcuni servizi nei centri urbani.

4.2.6 Strutture carcerarie - Servizio medico

Si conta di ridurre il contingente medico a 3 unità a tempo parziale (somatico/psicologo) e di favorire gli stage di medici assistenti.

4.2.7 Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSSAT): ri-orientamento della gestione del ristorante Castelgrande in un'ottica di maggiore pratica professionale

Il Consiglio di Stato si è chinato sull'opportunità di chiudere l'esperienza della gestione del ristorante Castelgrande da parte della SSSAT. A seguito dei cambiamenti della direzione della scuola, della revisione in atto dei piani di studio e delle modalità di apprendimento, il Governo ha deciso di indirizzare maggiormente questa esperienza formativa nel senso di quanto previsto originariamente (RG 881 dell'8 febbraio 2011 con la quale si dava avvio alla gestione del ristorante). La SSSAT utilizzerà maggiormente il ristorante quale palestra formativa riducendo taluni corsi presso la scuola, dando pertanto più importanza alla formazione pratica. L'obiettivo generale posto alla SSSAT è, in tutti i casi, quello del contenimento delle spese nette pur mantenendo la gestione del ristorante.

L'implementazione della misura comporta un contenimento della spesa quantificato in 300'000 franchi a regime. Se questo obiettivo non verrà raggiunto con le misure proposte, sarà rivalutata la possibilità di chiudere l'esperienza della gestione del ristorante Castelgrande da parte della SSSAT.

4.2.8 Accorpamento Uffici Imposta alla fonte e dell'Imposta di bollo

Per razionalizzare risorse e processi amministrativi e diminuire i costi di gestione è in corso da alcuni anni, generalmente in occasione di pensionamenti delle persone responsabili, un processo di integrazione di piccoli Uffici della Divisione delle contribuzioni in altre unità amministrative di una certa portata della stessa Divisione. L'integrazione dell'Ufficio del bollo nell'Ufficio delle imposte alla fonte, divenuta operativa a partire dall'1.1.2016, è parte di questo procedimento. A livello di personale, il risparmio finanziario originato dall'eliminazione di una funzione dirigenziale (il ruolo di Capoufficio del bollo è stato ripreso dall'attuale Capoufficio delle imposte alla fonte) così come da alcune riclassificazioni interne ammonta a circa 80'000 franchi.

4.2.9 Accorpamento Uffici di tassazione (UT) Lugano Città e Lugano Campagna

Al fine di semplificare la loro organizzazione, migliorarne la governance e sfruttare possibili sinergie e collaborazioni, contestualmente al trasloco nella nuova sede presso lo stabile "ex-casa dello studente" in via Trevano a Lugano (cfr. Messaggio n. 7124 del 30 settembre 2015), a partire da settembre 2018 gli uffici circondariali di tassazione di Lugano Città e Lugano Campagna verranno accorpati in un unico ufficio. Questa fusione consentirà una semplificazione della coordinazione delle attività comuni (ricezione, cancelleria, archivi, ...), così come altre sinergie a livello operativo, le quali permetteranno di conseguire risparmi in personale stimati in circa 100'000 franchi.

4.3. Riorganizzazioni interne ai Dipartimenti

Il Consiglio di Stato si è posto un ulteriore obiettivo di razionalizzazione della spesa per 5 milioni di franchi che dovranno essere concretizzati dai singoli Dipartimenti. I Dipartimenti sono quindi responsabili di individuare progetti concreti che permettano di razionalizzare e rendere più efficiente l'Amministrazione cantonale.

Per raggiungere questo obiettivo, che deve essere attuato attraverso una diminuzione della spesa per il personale, il Consiglio di Stato ha stabilito una riduzione di circa 44.3 unità PPA da conseguire attraverso delle riorganizzazioni delle attività dell'Amministrazione o la rinuncia ad attività. Ogni Dipartimento, ad eccezione del Dipartimento delle istituzioni che già ha proposto delle misure di razionalizzazione nell'ambito del presente Messaggio, dovrà quindi assumere una quota di riduzione tenendo conto dello stesso criterio utilizzato nell'ambito del preventivo 2016. Ritenuto che la quota del Dipartimento delle istituzioni potrà essere rivista a dipendenza dell'effettiva concretizzazione delle misure proposte, la suddivisione è la seguente:

	Riduzione UTP			importi in milioni di franchi		
	2017	2018	2019	PF 17	PF 18	PF 19
CANC	-	1.0	2.1	-	0.1	0.2
DECS	-	4.5	8.9	-	0.5	1.0
DSS	-	3.1	6.3	-	0.4	0.7
DT	-	7.1	14.3	-	0.8	1.6
DFE	-	6.3	12.7	-	0.7	1.4
Totale	-	22.1	44.3	-	2.5	5.0

5. REVISIONE DI PRESTAZIONI

Il pacchetto di misure di riequilibrio contempla diversi provvedimenti di revisione dei compiti dello Stato che richiedono modifiche legislative di competenza del Gran Consiglio e che sono pertanto oggetto dei decreti allegati al presente Messaggio; altri provvedimenti possono invece essere attuati dal Consiglio di Stato nell'ambito delle competenze ad esso delegate dalla legislazione cantonale. Le revisioni possono riguardare i parametri o le modalità di erogazione di prestazioni in quanto tale oppure le forme di finanziamento delle stesse.

Le singole misure sono presentate nella tabella qui sotto e motivate di seguito:

Misure di revisione di prestazioni		GC/CdS	importi in milioni di franchi		
			Effetto finanziario		
			2017	2018	2019
5.1.1	Revisione Legge organica comunale (LOC)	GC	0.04	0.04	0.04
5.1.2	Riduzione contributo localizzazione geografica in base allo stato di avanzamento delle aggregazioni - Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI)	GC	3.20	2.00	1.00
5.1.3	Contributo supplementare LPI	GC	0.20	0.20	0.20
5.1.4	Partecipazione dell'utente ai costi delle prestazioni di cura dei servizi di assistenza e cure a domicilio	GC	1.10	1.10	1.10
	Consequente aggravio PC AVS/AI		-3.00	-3.00	-3.00
5.1.5	Politica familiare: riorientamento attraverso misure a sostegno dell'autonomia e della conciliabilità: - Adeguamento delle soglie d'intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e estensione limite di età del figlio per l'assegno di prima infanzia - Riallocazione a favore di misure di politica familiare	GC	6.00	6.00	6.00
			-3.00	-3.00	-3.00
5.1.6	Aumento parziale delle due costanti che definiscono il reddito disponibile massimo nella Ripam ordinaria	GC	-	5.00	5.00
	Contributo federale per partecipazione al premio assicurazione malattia	Conf.		-3.00	-3.00
5.1.7	Formazione professionale	GC	3.70	3.70	3.70
5.1.8	L-rilocc: abolizione art. 10 per l'indennità straordinarie di disoccupazione	GC	3.13	3.13	3.13
5.2.1	Riduzione misure Programma integrazione cantonale	CdS	-	0.40	0.40
5.2.2	Fondo di aiuto patriziale - Legge organica patriziale (LOP)	CdS	0.15	0.15	0.15
	Fondo patriziale per la gestione del territorio - Legge organica patriziale (LOP)	CdS	0.10	0.10	0.10
5.2.3	Esami di guida: effettuazione dell'esame psico-tecnico da parte di un privato	CdS	0.05	0.05	0.05
5.2.4	Aiuto al ritorno	CdS	0.07	0.07	0.07
5.2.5	Contratto con Orto	CdS	0.03	0.03	0.03
5.2.6	Contributo al materiale del 1° scaglione	CdS	0.11	0.11	0.11
5.2.7	Servizio Care Team Ticino (CTTi)	CdS	0.03	0.03	0.03
5.2.8	Impatto della revisione della LPC : - sulle PC	Conf.	-	-	4.10
	- sulla Ripam PC	Conf.	-	-	4.00
5.2.9	Soppressione finanziamento residuo per l'apertura notturna dei pronto soccorso degli ospedali regionali dell'EOC	CdS	2.70	2.70	2.70
5.2.10	Contenimento del fabbisogno per collocamenti residenziali per le tossicomanie	CdS	-	1.00	1.00

Misure di revisione di prestazioni		GC/CdS	importi in milioni di franchi		
			Effetto finanziario		
			2017	2018	2019
5.2.11	Rientro nell'ambito dei contratti di prestazioni nel settore delle case per anziani	CdS	1.00	1.00	1.00
5.2.12	Aumento della retta per la frequentazione di centri diurni per invalidi (e per utenti in estemato di case con occupazione) finanziati in base alla LISPI	CdS	0.20	0.20	0.20
5.2.13	Rientro nell'ambito dei contratti di prestazione nel settore degli Enti e strutture per invalidi finanziati in base alla LISPI tramite contributo globale	CdS	0.63	0.63	0.63
5.2.14	Asilanti: riduzione degli importi corrisposti alle pensioni in cui alloggiano	CdS	0.50	1.00	1.00
5.2.15	AFI/API: adeguamento delle stime immobiliari	CdS	0.20	0.20	0.20
5.2.16	PC AVS/AI: adeguamento delle stime immobiliari	CdS	0.30	0.30	0.30
5.2.17	RIPAM ordinaria: adeguamento delle stime immobiliari (Ripam ord.)	CdS	1.30	1.30	1.30
5.2.18	Contributo di gestione all'USI: plafonamento della crescita allo 0%	CdS	0.74	1.50	2.28
5.2.19	Contributo di gestione alla SUPSI: plafonamento della crescita allo 0%	CdS	0.68	1.39	2.12
5.2.20	Contributo di gestione al DFA: plafonamento della crescita allo 0% dal 2018, 1% nel 2017	CdS	0.29	0.71	1.14
5.2.21	Scuole medie superiori: riduzione dei corsi facoltativi, abolizione dei corsi di introduzione all'informatica e dei corsi complementari di educazione fisica	CdS	0.81	0.81	0.81
5.2.22	Borse di studio: effetto dell'aumento delle stime immobiliari	CdS	-	-	0.03
5.2.23	Contributi ai Comuni per docenti di scuole dell'infanzia ed elementari: progetto istituto minimo	CdS	-	-	1.00
5.2.24	Trasporto scolastico: riduzione dei contributi alle imprese di trasporto con nuovi contratti	CdS	-	0.35	1.00
5.2.25	Trasporto pubblico	CdS	0.32	0.62	1.09
5.2.26	Museo di storia naturale	CdS	-	-	-
5.2.27	Cessione di AGIRE Invest SA a BancaStato	CdS	-	6.00	-
5.2.28	Interessi su anticipi di imposte	CdS	1.16	1.51	1.97
5.2.29	Adeguamento del contratto di prestazioni con l'IRE	CdS	0.10	0.15	0.20
Totale			22.80	34.47	40.16

5.1. Misure di competenza del Gran Consiglio

5.1.1 Revisione Legge organica comunale (LOC), abrogazione art. 205 "Ratifica crediti di investimento"

La presente misura ha una duplice funzione: da una parte tende ad eliminare un'attività di vigilanza sui Comuni (espletata oggi appunto con la ratifica dei crediti di investimento) con conseguente risparmio sulle spese del personale che può essere dirottato su altre mansioni prioritarie, d'altra parte ha lo scopo di conferire maggiore autonomia e responsabilità ai Comuni stessi. La misura viene estesa anche ai consorzi, via rimando dell'art. 42 LCCom (Legge sul consorzio dei Comuni), il cui controllo primario resta perciò a carico dei Comuni membri.

Con l'abrogazione dell'art. 205 LOC si ottiene pure, a vantaggio dei comuni, uno snellimento delle procedure che portano alla concretizzazione di investimenti comunali, in modo particolare per la realizzazione di opere pubbliche. Ciò richiama però una presa di coscienza da parte degli enti locali di un'accresciuta responsabilità nel rispettare le regole procedurali e nel verificare correttamente le implicazioni finanziarie degli investimenti. A tal riguardo, a tutela del cittadino, come misura che si spera possa essere applicata eccezionalmente, va rafforzato il

disposto che impedisce ai Comuni di accumulare un'eccedenza passiva, togliendo la deroga al rientro in 4 anni (art. 158 cpv. 5) e predisponendo un obbligo di adeguamento del moltiplicatore in caso di eccedenza passiva con facoltà di intervento d'ufficio del Consiglio di Stato in caso di inadempienza (art. 162a).

In contropartita viene proposta l'eliminazione del limite superiore del capitale proprio (art. 169 cpv. 2); i Comuni possono pertanto accumulare senza nessun tetto massimo la loro riserva contabile. Si lascia quindi alla politica locale la valutazione sull'importo di capitale proprio ritenuto corretto per far fronte ai periodi difficili, discussione che da alcuni anni è peraltro fatta a livello di legislativo in occasione della fissazione annuale del moltiplicatore di imposta.

5.1.2 Riduzione contributo localizzazione geografica in base allo stato di avanzamento delle aggregazioni - Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI)

Questa misura integra un obiettivo di risparmio (almeno temporaneo) con uno di carattere incitativo che dovrebbe portare ad un'accelerazione delle aggregazioni nelle zone periferiche, segnatamente laddove non siano ancora stati intrapresi (sufficienti) passi verso un'adeguata riorganizzazione istituzionale.

La lentezza con la quale in determinate zone si procede a dare avvio a progetti aggregativi è motivo di preoccupazione per il Consiglio di Stato. La reticenza, quando non il puro e semplice rifiuto, all'entrare in materia su questo tema potrebbe in taluni casi essere un (indesiderato) effetto indotto proprio dal contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica (in seguito, contributo LocGeo), notevolmente potenziato a partire dal 2010. Il contributo LocGeo ha dato prova di efficacia nel sostenere i Comuni delle valli e delle regioni montane con territori ampi ed onerosi, ma esso deve poter essere utilizzato per rispondere ai bisogni di comprensori coerenti con le rispettive aree funzionali, per progetti produttivi a livello di comparti integrati, evitando ad esempio la creazione di "paradisi fiscali" a vantaggio di pochi abitanti e di nessuna solidarietà regionale. E per meglio rispondere alla progettualità dei futuri Comuni nelle zone periferiche, queste riduzioni saranno considerate nell'ambito della valutazione dei sostegni finanziari a favore dei progetti aggregativi conformi agli obiettivi cantonali.

Con la misura in discussione si propone di suddividere in 3 categorie i Comuni beneficiari del contributo LocGeo, a dipendenza della loro situazione in ambito aggregativo. A tale riguardo il nuovo articolo 15a della LPI, pur menzionando "gli obiettivi di riordino territoriale secondo la politica cantonale in materia di aggregazioni", si riferisce di fatto ai presumibili contenuti del futuro Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), non essendo ancora il PCA strumento acquisito ai sensi dell'art. 2a cpv. 4 LAggr (Legge sulle aggregazioni e sulle separazioni dei Comuni). Il regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI) elencherà i Comuni appartenenti alle 3 categorie.

Il contributo LocGeo verrà quindi calibrato a dipendenza dell'avanzamento del processo aggregativo, come segue (nuovo articolo 15a):

- i Comuni che hanno raggiunto tramite le aggregazioni un comprensorio conforme ai citati obiettivi, percepiscono l'intero contributo; si tratta dei Comuni di Capriasca, Centovalli, Gambarogno, Onsernone, Acquarossa, Blenio, Serravalle, Faido;
- quelli che, pur non avendo centrato appieno detti obiettivi, hanno già perlomeno portato a termine con successo un'aggregazione, rispettivamente quelli che hanno già votato a favore di un progetto poi abbandonato (in caso di più votazioni si tiene conto dell'ultima in ordine di tempo), hanno diritto all'80% del contributo (Breggia, Castel S. Pietro, Alto Malcantone, Aranno, Bioggio, Cademario, Lugano, Migliegla, Monteceneri, Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Cugnasco-Gerra, Mergoscia, Sonogno, Vogorno, Avegno Gordevio, Cevio, Lavizzara, Maggia, Pianezzo, S. Antonio);
- tutti gli altri ricevono il 50% dell'importo calcolato (Arogno, Rovio, Lavertezzo, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Linescio, Isole, Airolo, Bedretto, Bodio, Dalpe, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto).

Il risparmio è stato calcolato sulla stima degli importi che i Comuni dovrebbero percepire nel 2016, che ammontano ad un totale di ca. 16,5 milioni. Allo stato attuale il nuovo articolo permetterebbe al Cantone una minor spesa di ca. 3,2 milioni di franchi all'anno, che diminuirà man mano che si concretizzeranno le aggregazioni secondo quanto previsto dal disegno cantonale.

A complemento della modifica proposta, si impongono due ulteriori modifiche della LPI correlate alla prima

- art. 2 cpv. 2 LPI: È necessario inserire in questo articolo la riserva del sottostante nuovo art. 15a. L'art. 1 cpv. 2 lett. c, citato da questo capoverso, si riferisce infatti sia all'aiuto agli investimenti che al contributo LocGeo. L'art. 2 cpv. 2, per quanto attiene alla let. c, si applicherebbe perciò (in via potestativa) solo all'aiuto agli investimenti.
- art. 15 LPI. La modifica del capoverso 1 è necessaria per richiamare i nuovi criteri di calcolo del contributo stabiliti dal nuovo art. 15a. Si approfitta per meglio specificare, nel capoverso 4, come il regolamento di applicazione debba definire non solo i comprensori ma anche i singoli Comuni beneficiari.

5.1.3 Contributo supplementare LPI

È proposta la modifica dell'art. 22 cpv. 1 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI), portando al 110% l'obiettivo entro il quale deve essere mantenuto il moltiplicatore di imposta di un Comune.

L'art. 22 LPI è nato come aiuto d'emergenza allorché la LPI ha sostituito la vecchia Legge sulla compensazione intercomunale e in particolare è stato abolito il sistema di copertura del disavanzo dei Comuni (la cosiddetta "compensazione"), sostituito con una serie di altre misure: l'aiuto agli investimenti (art. 14 e 14a), il contributo transitorio (art. 21, per i primi 5 anni), il contributo ricorrente per gli oneri derivanti della localizzazione geografica (art. 15) nonché i risanamenti da operare in occasione delle aggregazioni (art. 19 cpv. 1 let. a LAggr). Va rilevato che il contributo supplementare è di fatto molto simile a una copertura del disavanzo, specialmente per quei Comuni che non hanno nessuna possibilità di risanarsi autonomamente e per i quali è quindi imperativo evitare un continuo peggioramento dell'eccedenza passiva.

Nel frattempo la maggior parte dei Comuni già "in compensazione" e poi al beneficio dell'art. 22 LPI è stata risanata grazie ai contributi messi a disposizione nei progetti aggregativi, oppure sono riusciti a risanarsi autonomamente. Rimangono potenzialmente al beneficio dell'art. 22 LPI poco meno di una decina di comuni, ovvero: 4 Comuni della Valle Verzasca (Brione Verzasca, Corippo, Frasco e Sonogno), 2 Comuni del Bellinzonese (Gorduno e Moleno), un Comune della Rovana (Bosco Gurin) ed infine il Comune malcantonese di Miglieglia. Questi hanno ricevuto nel 2015 un importo complessivo di ca. 1,5 milioni di franchi. Tenuto conto del gettito cantonale base dei succitati Comuni, è calcolabile un risparmio di ca. 0,2 milioni di franchi.

5.1.4 Partecipazione dell'utente ai costi delle prestazioni di cura dei servizi di assistenza e cure a domicilio e conseguente aggravio PC AVS/AI

La Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008, entrata in vigore il 1. gennaio 2011, ha introdotto nella LAMal il nuovo art. 25a. Detto articolo definisce, tra l'altro, il meccanismo e i parametri di finanziamento del nuovo ordinamento secondo il seguente schema:

1. contributo delle casse malati, pari a tariffe orarie (per le cure a domicilio) o giornaliere (per le cure in casa per anziani) stabilite dal Consiglio federale (CF), uniformi a livello nazionale;
2. contributo dell'utente, pari al massimo al minore dei seguenti due importi per giornata di presa in carico:
 - a) costo analitico della prestazione di cura non coperto dal contributo delle casse malati;
 - b) al massimo 20% della tariffa massima stabilita dal CF per il contributo delle casse malati (= 15.95 franchi per la presa in carico a domicilio e 21.60 franchi per la presa in carico in casa per anziani);
3. finanziamento residuo a carico dell'Ente pubblico cantonale.

Il contributo dell'utente ha carattere opzionale, nel senso che l'ente pubblico cantonale può decidere di non introdurlo, aumentando così il finanziamento residuo a proprio carico.

In questi ultimi anni, in Ticino, il settore dell'assistenza e cura a domicilio (servizi di assistenza e cura a domicilio pubblici, spitex commerciali e infermieri indipendenti) si è parecchio sviluppato e consolidato sul territorio e ha colmato un ritardo che aveva rispetto al resto del Paese. Nel periodo 2008-2014, i contributi cantonali e comunali a favore dei SACD pubblici sono aumentati del 18% circa, passando da 23.63 a 27.85 milioni di franchi. Il finanziamento degli Spitex commerciali è iniziato nel 2011; nel 2014 il contributo a favore di questi operatori è stato di 2.83 milioni.

In considerazione di questa evoluzione, la richiesta di prelevare un contributo dall'utente per le prestazioni di cura, sin qui offerte a tutti gratuitamente, appare oggi praticabile. Il Governo propone quindi l'introduzione di una partecipazione dell'utente fino ad un massimo di 2'000 franchi/anno. Si consideri che l'utente in casa anziani

contribuisce ai costi di cura con un importo massimo giornaliero di 21.60 franchi, che equivale ad un massimo annuo di 7'884 franchi, a ciò si aggiunge la retta per la parte alberghiera (retta giornaliera minima di 84 franchi/giorno per un importo annuo pari a 30'660 franchi). Si tenga inoltre conto che nella maggior parte dei cantoni svizzeri l'utente partecipa ai costi delle prestazioni erogate dai servizi di assistenza e cura a domicilio. Viene di conseguenza modificato l'Art. 30 cpv. 1 e 3 LACD (Legge sull'assistenza e cura a domicilio).

La misura permette un contenimento della spesa lorda stimato in 5.5 milioni di franchi (1.1 milioni per il Cantone e 4.4 milioni per i Comuni).

Infine, quale diretta conseguenza dell'introduzione della partecipazione dell'utente ai costi delle prestazioni di cura, si stima un aggravio per la spesa PC AVS/AI di 3.0 milioni di franchi.

5.1.5 Politica familiare: riorientamento attraverso misure a sostegno dell'autonomia e della conciliabilità

Le misure in oggetto costituiscono una prima tappa importante del riorientamento di politica familiare descritta nel capitolo "Bisogni della popolazione e sfida demografica" delle Linee direttive di legislatura 2016-2019, che tiene conto degli studi ed approfondimenti conoscitivi sulla situazione economica e sociale delle famiglie e degli attuali strumenti messi in campo per favorire la conciliabilità famiglia-lavoro, l'autonomia finanziaria e la creazione di condizioni quadro favorevoli².

La riforma, articolata in diverse misure coordinate tra loro, consiste in una riduzione degli importi previsti come soglia d'intervento della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) allo scopo di permettere la riallocazione parziale di risorse per sostenere e promuovere degli interventi qualificanti di conciliazione famiglia e lavoro.

I cambiamenti introdotti da questa riforma permettono inoltre di rimuovere alcune distorsioni del sistema in vigore, segnatamente per le famiglie i cui bambini non possono accedere alla scuola dell'infanzia fino al compimento dei 4 anni.

La riforma permette un risparmio complessivo di 3 milioni come risultato di:

- una riduzione della spesa lorda complessiva di 6.3 milioni tramite la modifica delle scale di equivalenza del fabbisogno e una corrispettiva diminuzione degli importi di fabbisogno delle prestazioni Laps;
- una riallocazione parziale (oltre il 50%) di questo risparmio pari a 3.3 milioni per il sostegno di misure di politica familiare, attraverso segnatamente l'estensione del diritto all'assegno di prima infanzia fino ai 4 anni per le famiglie i cui bambini non possono accedere alla scuola dell'infanzia (0.3 milioni), l'introduzione a titolo sperimentale dell'inserimento socio-professionale dei beneficiari di assegni integrativi e di prima infanzia (0.2 milioni) e una riforma del sistema di sussidiamento delle attività di accoglienza complementari alle famiglie (2.8 milioni).

La riduzione della spesa lorda ha un impatto sulle prestazioni armonizzate: indennità straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e assegno di prima infanzia. La riforma non ha invece alcun effetto di trasferimento di spesa sull'assistenza sociale.

Questa riorganizzazione delle disposizioni previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) costituisce un secondo tassello della revisione delle prestazioni sociali cantonali avviata nel 2015 con la riforma dell'assistenza sociale già avallata dal Gran Consiglio nell'ambito del Messaggio sul preventivo 2016.

Le singole modifiche sono state sviluppate e calibrate al fine di elaborare una riforma coerente ed equilibrata, per una politica familiare finanziariamente sostenibile, con misure che la valorizzano in termini di investimento sociale.

– Adeguamento delle soglie d'intervento Laps con modifica della scala di equivalenza e estensione limite di età del figlio per l'assegno di prima infanzia

L'adeguamento delle soglie d'intervento Laps attraverso la modifica delle scale di equivalenza

Le scale di equivalenza sono uno strumento importante per l'erogazione delle prestazioni di complemento, a garanzia del fabbisogno familiare o di una determinata spesa, contemplate dal nostro sistema di sicurezza sociale. Con l'aumentare del numero dei membri, una famiglia necessita di maggiori risorse per avere lo stesso tenore di vita. Nelle prestazioni sociali per determinare il fabbisogno suppletivo per ogni membro supplementare, ci si basa

² Studio SUPSI "La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale, bilanci e prospettive per il Cantone Ticino", 2013 e Sondaggio Tiresia "Bisogni e necessità delle famiglie ticinesi con almeno un bambino fra 0 e 4 anni", 2015

sulle cosiddette «scale di equivalenza». L'importo per la prima persona è calcolato come valore di riferimento, i coefficienti per la determinazione degli importi per le persone aggiuntive sono ridotti e variano a dipendenza della prestazione sociale o legge di riferimento. Il reddito non deve infatti aumentare in modo lineare, perché una famiglia con più persone realizza dei risparmi rispetto a una persona singola, segnatamente perché condivide alloggio e beni di consumo (economie di scala). Così, una famiglia di quattro persone non ha bisogno di spendere quattro volte di più di una persona che vive da sola per raggiungere lo stesso tenore di vita.

La soglia d'intervento Laps, che richiama le disposizioni previste dalla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, è applicata per la determinazione delle prestazioni armonizzate: indennità straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti, assegno integrativo e assegno di prima infanzia. Inoltre, è utilizzata per determinare il reddito disponibile massimo (RDM) nella riduzione individuale dei premi (RIPAM).

Si precisa che l'assistenza ha e manterrà una soglia d'intervento differente, più bassa rispetto alle altre prestazioni sociali di complemento, in linea con le disposizioni previste dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). In termini finanziari, la differenza attuale tra la soglia d'intervento Laps e quella dell'assistenza sociale è rilevante, superiore al 40% a partire dalle 4 persone.

L'attuale riferimento nella Laps alle disposizioni vevole per le PC AVS/AI pone alcuni problemi, poiché la tipologia dei beneficiari è differente. Il Consiglio di Stato ritiene che una differenza nella soglia di intervento tra le prestazioni Laps, segnatamente per gli assegni integrativi e di prima infanzia, e l'assistenza sociale debba essere confermata, in quanto quest'ultima prevede anche prestazioni speciali aggiuntive³ al fabbisogno di base. Tuttavia il divario attuale e la progressione prevista dalla Laps a partire dalla seconda e successiva persona devono essere riviste al fine di mantenere sia una coerenza interna tra le prestazioni sociali cantonali, sia per tenere conto degli studi recenti elaborati a livello nazionale sul costo dei figli⁴.

Le nuove soglie d'intervento sono esplicitate nel nuovo art. 10 cpv. 1 Laps. Tale adeguamento rende superfluo l'attuale art. 10 cpv. 2 Laps.

La tabella sottostante presenta le nuove soglie di intervento determinate dalla modifica della scala di equivalenza. La modifica prevista mantiene invariato il valore per la persona sola e va a ridurre gli importi a partire dalle unità di riferimento di due persone (-129 fr./anno), in modo più marcato per unità di riferimento più grandi, a causa della progressione inferiore del costo dei membri supplementari rispetto alla scala di equivalenza attuale.

Le nuove soglie d'intervento Laps rimangono sensibilmente superiori, di circa il 30%, rispetto a quelle previste per l'assistenza sociale. Questa modifica non comporta quindi trasferimenti di costi all'assistenza sociale poiché si limita a ridurre la soglia di intervento Laps.

DIMENSIONE UR	Attuali soglie di intervento 2016 (fr./anno)	Attuale scala di equivalenza	Nuove soglie di intervento 2017 (fr./anno)	Nuova scala di equivalenza	Differenza 2016-2017 (fr./anno)
1	17 441	1,00	17 441	1,00	0
2	26 161	1,50	26 032	1,49	-129
3	35 312	2,03	32 434	1,86	-2 878
4	44 462	2,55	37 330	2,14	-7 132
5	50 561	2,90	42 209	2,42	-8 352
6	56 661	3,25	47 087	2,70	-9 574
7	59 711	3,42	51 966	2,98	-7 745
Per ogni membro supplementare	3 050	0,17	4 879	0,28	1 829

³ Ad esempio la presa a carico della franchigia e della partecipazione ai costi dell'assicurazione malattia o i supplementi di integrazione, compresi tra fr. 100.- e fr. 300.- per le persone inserite in misure di inserimento sociale o professionale.

⁴ « Le coût des enfants en Suisse », Ufficio federale di statistica, Neuchâtel, 2009 ; « Forfait CSIAS pour l'entretien, Calcul actualisé par l'OFS », Neuchâtel, 2014 e «Rapporto esplicativo del Consiglio Federale sulla revisione parziale della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC)», Berna, 2015

L'attuale art. 10 cpv. 3 Laps esplicita il principio in virtù del quale i limiti Laps sono adeguati contemporaneamente (cioè nello stesso momento) a quelli della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI e nella misura (cioè in percentuale) dell'incremento deciso dall'autorità federale per queste prestazioni federali. In virtù di tale normativa, per evitare che i limiti Laps fossero adeguati a quelli delle prestazioni complementari, è finora stato necessario prevederlo esplicitamente nella Laps stessa, e meglio con l'art. 37 Laps.

Si ritiene che il principio di tale automatismo debba essere rivisto e che la competenza di determinare se i limiti Laps devono o meno essere adeguati debba essere conferita al Consiglio di Stato, ciò che consentirebbe all'Esecutivo di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari. È così abrogato l'attuale art. 10 cpv. 3 Laps, rispettivamente nel nuovo art. 10 cpv. 2 Laps si esplicita la delega al Consiglio di Stato.

Il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps comporta un adeguamento dell'attuale art. 49 cpv. 1 Laf che determina l'importo massimo erogabile a titolo di assegno integrativo. Ritenuto come tale (attuale) normativa rinvia alle soglie d'intervento per i figli definite dalla Laps, modificando le soglie Laps (con il nuovo art. 10 cpv. 1 Laps) ma volendo lasciare invariati i massimali di assegno integrativo – allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle prestazioni assistenziali – occorre così modificare l'art. 49 cpv. 1 Laf, prevedendo esplicitamente in tale normativa le soglie d'intervento per i figli, e meglio:

Numero di figli	Massimale per figlio in fr. (all'anno)
1 figlio	9'150
2 figlio	9'150
3 figlio	6'100
4 figlio	6'100
Ogni ulteriore figlio	3'050

Nel contempo, allo scopo di consentire al Consiglio di Stato di disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari, anche per gli importi massimi di assegno integrativo si introduce la delega al Consiglio di Stato tramite il (nuovo) art. 49 cpv. 3 Laf.

Questa modifica consente un risparmio lordo di 6.3 milioni per il Cantone, segnatamente con la riduzione della spesa per assegni integrativi e di prima infanzia.

Limite di età del figlio per l'assegno di prima infanzia

Conformemente all'attuale art. 53 Laf⁵, l'assegno di prima infanzia è riconosciuto – sempreché le altre condizioni del diritto siano assolte – fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui l'ultimo figlio dell'unità di riferimento compie i 3 anni di età se egli li compie fra gennaio e agosto, rispettivamente fino alla fine del mese di compimento dei 3 anni di età dell'ultimo figlio dell'unità di riferimento se egli li compie fra settembre e dicembre.

Se, quindi, il figlio compie i 3 anni in aprile, il diritto all'assegno di prima infanzia sarà accordato fino alla fine del mese di agosto; rispettivamente se li compie in ottobre, il diritto sarà accordato fino alla fine del mese di ottobre.

L'art. 14 LSISE⁶ prevede che la scuola dell'infanzia accolga i bambini dai 3 ai 6 anni. Dal canto suo, l'art. 45 della medesima legge stabilisce che i Municipi (o le Delegazioni consortili) garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche. Sono così ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che, all'apertura della stessa (fine agosto o inizio settembre), hanno già compiuto i 3 anni entro il 31 luglio; su richiesta motivata dell'autorità parentale, possono (facoltativamente) essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 settembre (art. 18 cpv. 1 LSISE). Prima dell'entrata in vigore delle modifiche legislative inerenti all'implementazione del concordato HarmoS, la scuola dell'infanzia era accessibile ai bambini di 3 anni nati entro il 31 dicembre.

Per le disposizioni concernenti l'obbligo di frequenza, la LSISE rinvia alla Lsc⁷. Per l'art. 4 cpv. 2 Lsc gli ultimi 2 anni di scuola dell'infanzia sono obbligatori, quindi a contare dai 4 anni di età del bambino (art. 6 cpv. 1 Lsc). Per l'art. 6 cpv. 2 Lsc devono (obbligatoriamente) essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini che all'apertura della

⁵ Legge sugli assegni di famiglia; RL 6.4.1.1.

⁶ Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare; RL 5.1.5.1.

⁷ Legge della scuola; RL 5.1.1.1.

medesima (fine agosto o inizio settembre) hanno già compiuto i 4 anni entro il 31 luglio; su richiesta motivata dell'autorità parentale, possono (facoltativamente) essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini che all'apertura della medesima compiranno i 4 anni entro fine settembre. Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell'autorità parentale e dal docente, è possibile rinviare l'iscrizione alla scuola dell'infanzia all'anno scolastico successivo, quindi quello nel quale il bambino compie i 5 anni (art. 6 cpv. 4 Lsc).

Secondo l'attuale assetto legislativo che interessa l'assegno di prima infanzia, vi sono famiglie che, pur non potendo oggettivamente più iscrivere il proprio figlio alla scuola dell'infanzia a seguito del mutamento delle regole inerenti all'accesso alla scuola, perdono il diritto a questo assegno in applicazione dell'attuale art. 53 Laf. È il caso, ad esempio, di un bambino nato nell'ottobre 2013, che diversamente da prima non può più accedere alla scuola dell'infanzia all'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 e per il quale il diritto all'assegno di prima infanzia in favore dei suoi genitori cessa con la fine del mese di ottobre 2016.

La Laf non è attualmente sufficientemente coordinata con la legislazione scolastica: si ritiene così di dover apportare un correttivo ed estendere la copertura del fabbisogno della famiglia, tramite l'assegno di prima infanzia, fino all'oggettiva possibilità del figlio (e non a dipendenza delle scelte dei genitori, che andrebbero a scapito di questa prestazione sociale) di accedere alla scuola dell'infanzia, ma al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i 4 anni, momento nel quale l'entrata alla scuola dell'infanzia è in ogni caso obbligatoria. Con l'adeguamento proposto, nell'esempio sopra citato (bambino nato in ottobre 2013), per il quale non vi è la possibilità di accedere alla scuola dell'infanzia in settembre 2016, il diritto all'assegno di prima infanzia sarebbe garantito, dall'entrata in vigore del miglioramento, fino alla fine del mese di agosto 2017.

Si propone quindi di adeguare l'art. 53 Laf nel senso descritto. Nella misura in cui il bambino non dovesse accedere alla scuola dell'infanzia per scelta dei genitori (il primo anno rimane facoltativo), il diritto all'assegno di prima infanzia non sarà più accordato.

L'impatto finanziario di tale estensione è stimato in una maggior spesa pari a 0.3 milioni.

Computo di una pensione alimentare per l'assegno integrativo e di prima infanzia

Conformemente all'attuale art. 66 cpv. 1 Laf, se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno integrativo e di quello di prima infanzia è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio. I giustificati motivi sono elencati nell'attuale art. 40 Reg. Laf.

Si propone di prevedere che la pensione alimentare ipotetica per il figlio venga computata anche quando la madre ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione o il competente Giudice civile.

Ciò allo scopo:

- di chiarire, in termini generali, da un lato, che l'intervento sussidiario del Cantone rispetto agli obblighi di mantenimento dei genitori va salvaguardato non solo tramite l'accertamento di paternità ma anche mediante un calcolo economico che definisca i contributi alimentari sulla scorta delle reali capacità finanziarie del genitore tenuto al mantenimento;
- dall'altro, in considerazione del nuovo art. 298a del Codice civile svizzero, in particolare il cpv. 2 cfr. 2 di detta normativa, di evitare che i genitori possano semplicemente accordarsi sul contributo alimentare senza alcuna valutazione dell'Autorità regionale di protezione quanto alla loro reale capacità finanziaria, a scapito dello Stato.

Viene, di conseguenza, adeguato l'art. 66 cpv. 1 Laf.

– Riallocazione a favore di misure di politica familiare

Il Consiglio di Stato intende riallocare ulteriori 3 milioni, oltre alla misura relativa all'estensione del limite di età del figlio per l'assegno di prima infanzia, a favore di misure di politica familiare.

Si tratta di una prima tappa del riorientamento della politica familiare in termini di consumo e investimento sociale che interessa gli adeguamenti proposti con questo Messaggio nell'ambito degli assegni familiari di complemento (consumo sociale), come pure quelli che propongono la riallocazione parziale delle risorse a favore di misure che promuovono la conciliabilità lavoro/famiglia, rispettivamente l'adeguamento delle strutture di accoglienza extra-familiare.

Anche la promozione di misure di inserimento professionale e sociale indirizzate ai beneficiari di dette prestazioni rientra in questa politica. Lo scopo è quello di consentire alle famiglie di restare autonome e attive, necessità

confermata anche da recenti studi commissionati dal Consiglio di Stato e che implica di coinvolgere direttamente anche il mondo economico e imprenditoriale, ritenuto che il perseguimento primario dell'autonomia e dell'investimento sociale per le famiglie è un impegno che deve coinvolgere non solo lo Stato ma, in maniera coordinata e concertata, anche il settore privato.

L'inserimento professionale e sociale dei beneficiari di assegno integrativo e di prima infanzia segue questo indirizzo. Per sostenere le famiglie in questo processo di emancipazione, dall'inizio di quest'anno è stato avviato un progetto sperimentale indirizzato ai beneficiari di assegno integrativo e di prima infanzia, che coinvolge l'Istituto delle assicurazioni sociali, la Sezione del lavoro e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Con tale sperimentazione si intende offrire un'opportunità, su base volontaria, alle famiglie monoparentali (quindi soprattutto alle mamme) di trovare un lavoro prima della scadenza del diritto all'assegno di prima infanzia così da potersi preparare al momento del passaggio da assegno di prima infanzia ad assegno integrativo evitando così di dover ricorrere alle prestazioni assistenziali, rispettivamente alle famiglie biparentali senza reddito o con reddito solo parziale di trovare lavoro ed evitare il computo di un reddito ipotetico in base alla normativa appena approvata dal Gran Consiglio ritenuto che con ciò non si impedisce ad uno dei due genitori di stare a casa per accudire il figlio.

A conclusione della fase sperimentale, della durata di almeno un anno, il Consiglio di Stato prevede una valutazione dell'esperienza in termini d'inserimento professionale e sociale e di conseguente minor onere per il Cantone, allo scopo di proporre eventuali adeguamenti legislativi per consolidare tale strategia e renderla obbligatoria.

Le attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola (nidi dell'infanzia, famiglie diurne e centri che organizzano attività extrascolastiche) sono finalizzate a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione. Per garantire un regolare svolgimento e un'efficace realizzazione delle attività di queste strutture e servizi, il Cantone può concedere dei sussidi. L'attuale art. 14 della Legge per le famiglie prevede che il sussidio ammonta al massimo al 40% dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne. A seguito della riallocazione finanziaria indicata, il contributo potrà aumentare fino ad un massimo del 50% dei costi complessivi riconosciuti, assicurando così un'adeguata organizzazione per rispondere ai bisogni espressi dai genitori.

Nell'ordinamento attuale, i genitori che lavorano e collocano il loro figlio presso un asilo nido autorizzato e riconosciuto ai sensi della LFam⁸ o una famiglia diurna riconosciuta ai sensi LFam hanno diritto al rimborso della relativa spesa (cosiddetto rimborso della spesa di collocamento del figlio) in aggiunta alla prestazione ordinaria Laps. Hanno diritto a tale rimborso i genitori beneficiari di assegno integrativo o di prima infanzia che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere l'assegno di prima infanzia e i genitori che, pur non beneficiando dell'assegno integrativo o di quello di prima infanzia, adempiono le condizioni legali ma non quelle economiche per accedere all'assegno di prima infanzia, limitatamente però alla parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.

L'attuale impostazione (aiuto soggettivo) è assai macchinosa perché richiede ai genitori di dimostrare che il collocamento del figlio è avvenuto sovrapponendosi agli orari di lavoro, di modo che questa prestazione sociale, così come attualmente concepita, non raggiunge lo scopo voluto. L'impostazione è inoltre assai onerosa in termini amministrativi.

Per tutti i genitori che lavorano, indipendentemente dal beneficio o meno di una prestazione sociale, si propone l'introduzione di un dispositivo destinato a contenere l'onere finanziario a loro carico per il collocamento dei figli, secondo il principio della partecipazione differenziata in base al reddito. Concretamente, reputiamo che la spesa di collocamento del figlio debba essere finanziata, in misura differenziata, dal Cantone che potrà versare il suo contributo, se comprovato, direttamente all'ente che fornisce il servizio o gestisce la struttura preposta ad accogliere il bambino.

Per i beneficiari di assegni integrativi e di prima infanzia, nell'ambito della già citata sperimentazione dell'estensione delle misure di inserimento professionale, sarà verificato se sia necessario e opportuno introdurre specifici sostegni supplementari, predisponendo in una fase successiva i conseguenti adeguamenti legislativi.

Complessivamente la parziale riallocazione del contenimento della spesa a favore di misure di politica familiare permette contemporaneamente di raggiungere tre importanti obiettivi:

⁸ Legge per le famiglie; RL 6.4.2.1.

1. l'accompagnamento dei genitori beneficiari di assegno integrativo o di quello di prima infanzia nel (re)inserimento del mondo del lavoro;
2. un adeguamento del contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola;
3. un sostegno ai genitori che lavorano, volto a contenere l'onere finanziario a loro carico (retta) per il collocamento dei figli.

Questi obiettivi possono essere raggiunti con un adeguamento della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), e meglio con la modifica dell'art. 14.

Nel contempo, vanno abrogati gli attuali artt. da 55 a 59 Laf e il relativo capitolo quarto di detta legge, nonché gli artt. 72 cpv. 2 lett. c) e 75, nonché adeguati gli artt. 1 lett. c) e 76 cpv. 2, che disciplinano l'attuale prestazione.

Questi diversi elementi e misure che promuovono la conciliabilità lavoro/famiglia prevedono una riallocazione complessiva di 3 milioni di franchi. Ne consegue che le due parti, che devono essere valutate nel loro insieme, permettono una complessiva riduzione di spesa pari a 3 milioni di franchi.

5.1.6 Aumento parziale delle due costanti che definiscono il reddito disponibile massimo nella Ripam ordinaria

La riduzione dei limiti di reddito (proposta con la prima parte della misura precedente nell'ambito del risanamento finanziario 2017-2019) comporterebbe una diminuzione della spesa per la riduzione dei premi (Ripam). I limiti di reddito sanciti dalla Laps influiscono, infatti, sulla determinazione del reddito disponibile massimo al di sopra del quale il diritto alla riduzione dei premi decade.

Proponiamo quindi di neutralizzare in buona misura l'impatto dall'anno 2018, applicando per coerenza le nuove soglie d'intervento Laps. In applicazione dell'art. 18 Reg. LCAMal⁹ le nuove soglie Laps, in vigore dal 2017, si applicheranno dal 2018, ritenuto che i limiti Laps considerati sono quelli dell'anno precedente, rispetto all'anno per il quale la Ripam è calcolata e accordata.

Il nuovo sistema di riduzione dei premi, in vigore dal 2015, consente di neutralizzare l'effetto adeguando le due costanti attuali per il calcolo dei redditi disponibili massimi (RDM). Secondo l'art. 32a LCAMal la Ripam è accordata fino al raggiungimento di un RDM, che è calcolato in modo diversificato per le unità di riferimento (UR) con o senza figli (tramite l'applicazione di due diverse costanti, del 3.9 nel primo caso e del 3.4 nel secondo) e considerando quale parametro il 50% del limite di fabbisogno Laps, senza computo della pigione.

Nell'ambito del risanamento finanziario, il Consiglio di Stato propone di intervenire dal 2018 anche su questa voce di spesa, perché da quel anno decadrà la misura relativa ai rimborsi dei premi pagati in eccesso (Messaggio n. 6987 del 23 settembre 2014)¹⁰.

Le costanti, e di conseguenza i RDM, potranno essere ricalibrati in modo tale che la neutralizzazione sia parziale, permettendo un contenimento della spesa di 5 milioni di franchi. Questo obiettivo potrà essere raggiunto aumentando la costante per le UR con figli da 3.9 a 4.5 punti e diminuendo quella per le UR senza figli diminuita da 3.4 a 3.2 punti. Questa soluzione è preferibile a quella della diminuzione del coefficiente cantonale di finanziamento che interesserebbe tutti i cittadini sussidiati. Essa è più equa e mirata, perché tutela le fasce di reddito basse, non avendo un impatto su di loro; l'impatto interessa le fasce medio-alte e cresce con l'aumentare del reddito.

Si propone quindi di adeguare l'art. 32a cpv. 2 e 3 LCAMal nel senso sopra descritto.

L'adeguamento è coerente con il modello Ripam e rappresenta pure una soluzione alternativa e migliore rispetto a quella del premio medio di riferimento sulla base del solo modello assicurativo medico di famiglia. A questo proposito il Consiglio di Stato, come sancito dall'art. 84 cpv. 2 LCAMal, dopo averne valutato gli effetti, aveva proposto di non adattare ulteriormente il PMR (vedi M7104 del 8 luglio del 2015). L'attuale modifica proposta, al contrario dell'altra relativa al PMR, non avrebbe inoltre delle ripercussioni negative soprattutto sulle fasce di reddito basse e più precarie.

L'attuale pacchetto di misure considera, a livello di ricavi, le possibili conseguenze del programma di stabilizzazione 2017-2019 presentato dal Consiglio Federale. Infatti, il contributo della Confederazione a favore della riduzione

⁹ Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie; RL 6.4.6.1.1.

¹⁰ La misura proposta dal Consiglio di Stato consiste nella corrispettiva diminuzione di 90 franchi dei PMR ogni anno dal 2015 al 2017 e consente di recuperare circa 4.5 milioni, di cui 2.3 alla voce Ripam ordinaria e 2.2 milioni alla voce Ripam PC (riduzione dei premi per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI).

dei premi di cassa malattia passerebbe dall'attuale 7.5% al 7.3% delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure mediche sanitarie. L'applicazione di questa misura comporta un trasferimento di oneri ai Cantoni a partire dal 2018. Per il Cantone Ticino ciò comporterebbe un minor contributo federale valutato a 3 milioni di franchi.

5.1.7 Formazione professionale - sospensione per 3 anni art. 34, cpv. 4 Lorform: sospensione del versamento del 10% del montante dei contributi forfetari della Confederazione al fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati a favore di scuole e corsi della formazione professionale

A partire dal 2008 i contributi versati dalla Confederazione a favore del settore della formazione professionale sono sostanzialmente calcolati in forma forfetaria in base al numero delle persone che seguono una formazione professionale di base. Al fine di garantire l'adeguata quota di contributi federali agli investimenti a favore di scuole e corsi del settore professionale e nel contempo di evitare fluttuazioni annuali dei contributi federali destinati alla gestione corrente, la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) destina annualmente il 10% dei contributi forfetari ad uno specifico fondo (deposito) riservato al settore professionale. Questo versamento è retto dall'articolo 34 cpv. 4.

Il saldo del fondo a fine 2015 ammonta a 23.7 milioni di franchi. Considerate le opere edilizie programmate e quelle attualmente in corso, questo importo risulta più che sufficiente per far fronte agli impegni oggi assunti. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 si giustifica pertanto la sospensione del versamento del 10% dei contributi federali forfetari al fondo per il finanziamento degli investimenti effettuati a favore di scuole e corsi della formazione professionale. Gli importi non versati nella riserva saranno di conseguenza destinati ai conti di gestione corrente con un beneficio stimabile in 3.7 milioni all'anno.

5.1.8 L-rilocc: abolizione art. 10 per l'indennità straordinarie di disoccupazione

L'art. 10 L-rilocc (Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati), introdotto nell'ultima revisione della Legge sul rilancio dell'occupazione, prevede il riconoscimento di 120 indennità straordinarie di disoccupazione alle persone che esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione previste dalla LADI (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione), e sono subordinati ai criteri di reddito stabiliti dalla LAPS (Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali). La stima dell'impatto economico di tali prestazioni cantonali si eleva (a regime) a 8 milioni di franchi all'anno, parzialmente compensati dal relativo risparmio sui costi dell'assistenza.

Occorre sottolineare che tale forma di aiuto alle persone disoccupate è di natura passiva e nella stragrande maggioranza dei casi non consente di evitare successivamente di dover comunque ricorrere alle prestazioni assistenziali, che per il 25% sono a carico dei Comuni.

Il Consiglio di Stato, dal 2012 ha adottato una strategia volta a combattere la disoccupazione delle persone a beneficio dell'assistenza pubblica tramite un'attivazione sistematica di misure attive gestite dalla Sezione del lavoro nell'ambito di un progetto di collaborazione interdipartimentale. Tale attivazione ha un costo elevato (da 1,5 a 2 milioni all'anno) e ha prodotto finora buoni risultati nel reinserimento nel mondo lavorativo (oltre il 40% dei partecipanti esce dall'assistenza grazie al ricollocamento).

L'abrogazione dell'art. 10 permetterà inoltre di risparmiare un onere amministrativo supplementare pari ad un funzionario a tempo pieno, consentendo quindi di concentrare le risorse su misure più efficaci.

Non va infine dimenticato che il riconoscimento di indennità straordinarie potrebbe ritardare la procedura di revoca dei permessi B.

La misura comporta un contenimento della spesa quantificato in 3.13 milioni di franchi annui.

5.2. Misure di competenza del Consiglio di Stato

5.2.1 Riduzione misure Programma integrazione cantonale

Con il nuovo Piano di integrazione cantonale, la cui stesura sarà affrontata a breve (PIC 2 – 2018-2021), si intende focalizzarsi su un numero minore di progetti e considerare/integrare maggiormente gli interventi assunti dai Comuni nel computo delle attività svolte sul territorio per il finanziamento PIC 2. Si stima a partire dal 2018 un impatto netto di 400'000 franchi (riduzione dei contributi a carico del cantone di 600'000 franchi e conseguente riduzione dei contributi federali di 200'000 franchi).

5.2.2 Fondo di aiuto patriziale e Fondo patriziale per la gestione del territorio - Legge organica patriziale (LOP)

Il Fondo per la gestione del territorio è stato introdotto con l'ultima revisione parziale della LOP (2012) allo scopo di promuovere maggiori sinergie tra Patriziati e Comuni, in particolare nell'ambito della gestione e manutenzione del territorio e dei suoi beni.

L'obiettivo, a medio-lungo termine, è quello di creare un meccanismo per il quale gli Enti patriziali diventino sistematicamente partner affidabili dei Comuni nella gestione del territorio, svolgendo quei compiti che i Comuni non sono in grado di soddisfare autonomamente e che già tradizionalmente competono agli enti patriziali.

La creazione del Fondo per la gestione del territorio e l'aumento transitorio della dotazione del Fondo di aiuto patriziale hanno costituito inoltre una risposta indiretta all'iniziativa legislativa dei Comuni del 5 aprile 2005 per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati ("iniziativa di Frasco"), sostenuta anche da una novantina di Patriziati.

Dopo la revisione del 2012 la dotazione complessiva dei due Fondi decisa a preventivo è stata la seguente:

- Preventivo 2013: 1.2 milioni
- Preventivo 2014: 1.375 milioni
- Preventivo 2015: 1.375 milioni
- Preventivo 2016: 1.6 milioni

La misura consiste nella riduzione della dotazione del fondo di aiuto patriziale di 0.3 milioni e quello della gestione del territorio di 0.1 milioni. Considerato come il primo fondo sia finanziato paritariamente dallo Stato e dai patriziati, il tutto si traduce in un risparmio per il Cantone di 0,25 milioni annui.

5.2.3 Esami di guida: effettuazione dell'esame psico-tecnico da parte di un privato

Il test è utilizzato per verificare l'idoneità a proseguire la formazione in caso di non superamento per tre volte dell'esame pratico di guida e viene condotto da un esperto della circolazione. Pertanto delegandone l'effettuazione a un privato, vengono liberate risorse da dedicare all'effettuazione dei collaudi. È comunque ragionevole presumere che l'utente sarà confrontato con un aumento dei costi.

5.2.4 Aiuto al ritorno

Rinuncia al rinnovo del contratto di prestazione con la Croce Rossa concernente l'aiuto d'emergenza e i colloqui effettuati per favorire una partenza volontaria da parte degli stranieri che devono lasciare la Svizzera.

5.2.5 Contratto con Orto

In relazione ad alcuni progetti in atto all'interno delle Strutture carcerarie cantonali, per i quali verranno impiegati gli utenti delle strutture (vedi ad esempio Squadra esterna e progetto TJail), si prevede una diminuzione dell'importo annuale versato all'associazione Orto di circa 25'000 franchi.

5.2.6 Contributo al materiale del 1° scaglione

La misura prevede l'annullamento del contributo per il materiale del 1° scaglione in considerazione che il Cantone già sopporta i costi dell'equipaggiamento personale dei militi di protezione civile grazie alla possibilità data dalla modifica della LPPC (Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile) entrata in vigore il 1.1.2012 di utilizzare il fondo contributi sostitutivi. Tale fondo permette pure di contribuire al costo del materiale.

5.2.7 Servizio Care Team Ticino (CTTi)

Il progetto pilota si conclude il 31.12.2016 e costa circa 100'000 franchi suddivisi al 50% ognuno tra DI e DSS. La misura prevede di ottimizzare i costi accessori di 25'000 franchi.

5.2.8 Impatto della revisione della LPC sulle PC e sulla Ripam PC

Il 25 novembre 2015 la Confederazione ha posto in consultazione una serie di adeguamenti della LPC¹¹. In termini generali, l'obiettivo della riforma è di ottimizzare il dispositivo delle prestazioni complementari all'AVS/AI, eliminare taluni incentivi indesiderati di cui soffre l'attuale sistema di calcolo di queste prestazioni e correggerne le distorsioni.

¹¹ Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; RS 831.30.

Attualmente la Confederazione e i Cantoni spendono circa 4.7 miliardi di franchi per le prestazioni complementari all'AVS/AI.

Secondo le stime operate dalla Confederazione, nel 2022 lo sgravio sulle uscite per le prestazioni complementari (copertura del fabbisogno), a dipendenza della variante definitiva relativa alla liquidazione del capitale del secondo pilastro, oscillerà fra i 152 e i 171 milioni di franchi, di cui da 45 a 51 milioni di franchi in favore della Confederazione, rispettivamente da 107 a 120 milioni di franchi in favore dei Cantoni. Il proposto adeguamento dell'importo minimo delle prestazioni complementari e la nuova regolamentazione relativa al computo del premio di cassa malati, consentiranno inoltre ai Cantoni di risparmiare circa 116 milioni di franchi nel sistema di riduzione dei premi per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.

A dipendenza dell'esito della riforma della LPC ora posta in consultazione, si può prevedere, non prima dell'anno 2019, un risparmio per il Cantone sulla spesa legata alla garanzia del fabbisogno per i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI indicativamente di 11 milioni di franchi lordi, 4.1 milioni al netto della corrispettiva diminuzione di 6.9 milioni delle relative sovvenzioni federali e rispettivamente un risparmio per il Cantone indicativamente di 4 milioni di franchi sulla riduzione dei premi per questi beneficiari.

La competenza in ambito di prestazioni complementari all'AVS/AI è di livello federale: non sono, quindi, proposti adeguamenti legislativi.

5.2.9 Soppressione finanziamento residuo per l'apertura notturna dei pronto soccorso degli ospedali regionali dell'EOC

La struttura tariffale DRG (Diagnosis-related groups) introdotta dal 1° gennaio 2012 attribuisce un peso maggiore alle ammissioni in regime stazionario dei pazienti che si presentano al pronto soccorso (PS). Mentre per pazienti che sono trattati in regime ambulatoriale è applicato il sistema tariffale TarMed. Il PS è quindi un servizio che, se ben frequentato (e questo è il caso), si autofinanzia. Il nostro Cantone, seguendo le raccomandazioni allestite dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità in materia di finanziamento ospedaliero, ha concordato con l'EOC una riduzione progressiva del finanziamento pubblico per le prestazioni di PS, dimezzando il contributo (da 5.4 a 2.7 milioni di franchi) dal 2014 e sopprimendolo interamente dall'entrata in vigore della nuova pianificazione ospedaliera, votata dal Parlamento il 15 dicembre 2015, entrata in vigore il 15 marzo 2016, ma contro la quale sono stati interposti ricorsi al Tribunale amministrativo federale.

5.2.10 Contenimento del fabbisogno per collocamenti residenziali per le tossicomanie

A seguito della progressiva riduzione del numero di collocamenti residenziali (dovuta a una mutata tipologia dell'utenza e in corso da tempo in tutta la Svizzera), si sta impostando un nuovo assetto del settore, alla luce della verifica in merito alla pertinenza dell'offerta di presa a carico e alla valutazione di sperimentazioni puntuali sia nel settore residenziale, sia in quello ambulatoriale.

5.2.11 Rientro nell'ambito dei contratti di prestazioni nel settore delle case per anziani

Il finanziamento delle strutture per anziani, di competenza dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), avviene attraverso il sistema dei contratti di prestazione, basato sulla negoziazione di un contributo globale calcolato a costi standard.

Il sistema dei contratti di prestazione è in particolare finalizzato a consentire un controllo (da parte dell'ente finanziatore) e una gestione (da parte degli enti finanziati) della spesa in un'ottica di medio-lungo periodo. Cardini di questo sistema sono l'autonomia riconosciuta agli enti nella gestione del contributo globale e la possibilità di costituire dei fondi. Nel caso di una gestione oculata, l'utile d'esercizio alimenta due fondi espressamente previsti dal contratto: il Fondo 1, alimentato da una quota del 75% degli utili d'esercizio e il cui utilizzo deve essere espressamente autorizzato dal Cantone, che è finalizzato a garantire l'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo dell'ente; il Fondo 2, dove confluisce il restante 25% degli eventuali utili d'esercizio, che è liberamente utilizzabile per la promozione e lo sviluppo di attività a favore degli utenti e del personale. Inoltre, al fine di consentire una pianificazione delle manutenzioni e degli acquisti straordinari da parte dell'ente finanziato, viene alimentato un Fondo 3 attraverso un contributo forfetario per posto letto.

In questo contesto l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD), quale contributo alla manovra di risanamento delle finanze cantonali, ha individuato due possibili misure.

La prima: blocco del finanziamento del Fondo 3 (il contributo è erogato in base al numero dei posti letto e alla dimensione della casa per anziani). Questa misura vale ca. 2.5 milioni su base annua. Essa è sostenibile grazie ai seguenti due fattori:

- diversi istituti, in anni di gestioni virtuose, hanno accumulato delle riserve nel Fondo 1, che in caso di necessità (dopo l'esaurimento del Fondo 3) possono ora essere liberate anche per manutenzioni e acquisti straordinari;
- in casi eccezionali, su richiesta giustificata e verificata, l'UACD può attivare un finanziamento dalla gestione degli investimenti.

La seconda: applicazione di una decurtazione lineare del contributo globale dell'1.7%. Questa seconda misura vale ulteriori 2.5 milioni di franchi.

Essa non indica volutamente i centri di costo sui quali gli enti finanziati sono chiamati ad agire, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad essi riconosciuta e garantita dal sistema dei contratti di prestazione.

Si tenga conto che nel 2013 le case per anziani hanno avuto una correzione lineare dell'1.8% del contributo erogato conformemente alle decisioni scaturite nell'ambito dell'approvazione del preventivo 2013 e che in quell'anno hanno realizzato complessivamente un avanzo di esercizio di circa 2.0 milioni di franchi.

La somma delle due misure permette di contenere la spesa annua in questo settore di 5.0 milioni di franchi, di cui 1 milione di franchi a beneficio del Cantone e 4 milioni di franchi a beneficio dei Comuni.

5.2.12 Aumento della retta per la frequentazione di centri diurni per invalidi (e per utenti in esternato di case con occupazione) finanziati in base alla LISPI

La misura strutturale in oggetto prevede la modifica dell'attuale retta a carico degli utenti che frequentano un centro diurno per invalidi (e per utenti in esternato di case con occupazione) finanziati in base alla Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI).

Attualmente, in base alla Direttiva n. 5 di finanziamento DSS/DASF/UI "Contributo globale agli istituti per invalidi adulti: sussidi per l'esercizio, l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili a case con occupazione, case senza occupazione, centri diurni, laboratori e appartamenti protetti", tale retta è fissata in 40.- franchi al giorno e dà diritto alle seguenti prestazioni fornite dall'Ente gestore del centro diurno (oppure della casa con occupazione che offre una presa in carico diurna con rientro a domicilio dell'utente): socio-educative e socio-occupazionali; terapeutiche-riabilitative; prestazioni alberghiere diurne (pasto); trasporto casa-istituto-casa.

La misura prevede un adeguamento della retta per la frequentazione di un centro diurno per invalidi (e per utenti in esternato di case con occupazione) di 5.- franchi al giorno, con una nuova retta fissata a 45.- franchi al giorno.

Tale maggior entrata conseguita da parte dei centri diurni o dalle case con occupazione con utenti in esternato LISPI è presa in considerazione nella fissazione del contributo da erogare a queste strutture, diminuendo dunque l'esborso da parte del Cantone.

Si sottolinea che tale retta non è più stata adeguata dal 2004.

D'altro canto, per gli utenti a beneficio di prestazione complementari AI, tale spesa può essere rimborsata quale spese di aiuto, cura e assistenza a persone invalide in strutture diurne, in base ai disposti dell'art. 21 della Legge d'applicazione della legge federale del 6.10.2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) del 23.10.2007, che prevede un rimborso fino a un massimale di 45.- franchi per ogni giorno che la persona invalida ha trascorso nella struttura diurna (dedotta una partecipazione per le prestazioni alberghiere – pasto).

La misura permette un contenimento della spesa stimato in 0.20 milioni di franchi.

L'adeguamento della retta per la frequentazione di un centro diurno per invalidi (e per utenti in esternato di case con occupazione) è di competenza del Consiglio di Stato e sarà esplicitata attraverso la modifica dell'allegato rette della Direttiva n. 5 DSS/DASF/UI di finanziamento degli Istituti per invalidi adulti (attualizzata annualmente), con effetto sui contratti di prestazione tra Cantone ed Enti finanziati LISPI, a contare dal 2017.

5.2.13 Rientro nell'ambito dei contratti di prestazione nel settore degli Enti e strutture per invalidi finanziati in base alla LISPI tramite contributo globale

Il finanziamento degli Enti e delle strutture per invalidi cantonali finanziati in base alla Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI), di competenza dell'Ufficio degli invalidi (UI), avviene attraverso il sistema dei contratti di prestazione, basato sulla negoziazione di un contributo globale annuale.

Dal canto suo, il sistema dei contratti di prestazione è in particolare finalizzato a consentire un controllo (da parte dell'Ente finanziatore) e una gestione (da parte degli Enti finanziati) della spesa in un'ottica di medio-lungo periodo.

La misura strutturale in oggetto prevede l'applicazione di una decurtazione lineare del contributo globale annuale da erogare al settore dello 0.55% ca. sul periodo 2017-2019. Nella sua globalità essa permette un contenimento della spesa stimato in ca. 630'000 franchi annui.

La misura potrà essere esplicitata tramite la modifica dell'attuale modalità di calcolo del contributo globale da erogare al comparto dei laboratori protetti LISPI e una decurtazione lineare del contributo globale da erogare al settore. La decurtazione sarà definita in sede di preventivo e non indica volutamente i centri di costo sui quali gli Enti finanziati in base alla LISPI sono chiamati ad agire, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad essi riconosciuta e garantita dal sistema dei contratti di prestazione in vigore.

Nell'ambito della modifica dell'attuale modalità di calcolo del contributo globale da erogare al comparto dei laboratori protetti LISPI, si prevede che la percentuale dell'utile d'esercizio netto preso in considerazione (trattenuto) per la determinazione del contributo globale annuale da erogare al comparto aumenti rispetto al 50% odierno. Tale cambiamento comporta un impatto tendenzialmente neutro sull'operatività degli stessi o sulle risorse messe a disposizione annualmente per questo comparto, non pregiudicando la qualità delle prestazioni erogate in favore degli utenti. Essa si giustifica per il fatto il contributo globale erogato a queste strutture da parte del Cantone assicura la copertura di tutti i costi derivanti dalle prestazioni socio-educative, socio-lavorative, eventualmente per cure di base e alberghiere, come pure la gran parte delle spese necessarie all'attività di produzione.

La misura è di competenza del Consiglio di Stato e sarà esplicitata attraverso la sottoscrizione dei contratti di prestazione tra Cantone ed Enti finanziati LISPI e la debita modifica della Direttiva no. 5 DSS/DASF/UI di finanziamento degli Istituti per invalidi adulti (attualizzata annualmente), con effetto sui contratti di prestazione a contare dal 2017.

5.2.14 Asilanti: riduzione degli importi corrisposti alle pensioni in cui alloggiano

Si tratta di rinegoziare i prezzi con le pensioni rispettivamente di individuare centri collettivi di almeno 75 persone, al fine di contenere i costi di gestione.

5.2.15 AFI/API: adeguamento delle stime immobiliari

Le stime immobiliari hanno un effetto diretto su tutte le prestazioni sociali sottoposte a condizione di reddito. Di conseguenza, l'adeguamento dei valori di stima immobiliari attuali inciderà sulla quota parte di sostanza immobiliare considerata; ciò ridurrà di conseguenza leggermente la spesa nelle PC AVS/AI, nella Ripam ordinaria e negli assegni familiari di complemento (AFI/API).

5.2.16 PC AVS/AI: adeguamento delle stime immobiliari

Le stime immobiliari hanno un effetto diretto su tutte le prestazioni sociali sottoposte a condizione di reddito. Di conseguenza, l'adeguamento dei valori di stima immobiliari attuali inciderà sulla quota parte di sostanza immobiliare considerata; ciò ridurrà di conseguenza leggermente la spesa nelle PC AVS/AI, nella Ripam ordinaria e negli assegni familiari di complemento (AFI/API).

5.2.17 RIPAM ordinaria: adeguamento delle stime immobiliari

Le stime immobiliari hanno un effetto diretto su tutte le prestazioni sociali sottoposte a condizione di reddito. Di conseguenza, l'adeguamento dei valori di stima immobiliari attuali inciderà sulla quota parte di sostanza immobiliare considerata; ciò ridurrà di conseguenza leggermente la spesa nelle PC AVS/AI, nella Ripam ordinaria e negli assegni familiari di complemento (AFI/API).

5.2.18 Contributo di gestione all'USI: plafonamento della crescita allo 0%

La misura si giustifica tenendo conto del fatto che il numero di studenti si prospetta stabile per i prossimi 4-5 anni, eccezion fatta per le nuove offerte formative (Facoltà di scienze biomediche). Ciononostante sussiste la possibilità che USI si veda decurtare in maniera significativa i contributi federali di oltre 3 milioni all'anno in seguito al nuovo sistema di calcolo basato sulla nuova legge federale; se ciò dovesse effettivamente accadere il Cantone dovrà riaffrontare con USI la questione, ma senza creare squilibri sull'impatto finanziario della manovra.

La misura comporta a regime (2019) un contenimento della spesa quantificato in 2.28 milioni di franchi.

5.2.19 Contributo di gestione alla SUPSI: plafonamento della crescita allo 0%

Anche nel caso della SUPSI il plafonamento si giustifica a fronte della stabilità del numero di studenti. Per SUPSI non dovrebbe porsi il problema della riduzione dei contributi federali, poiché il nuovo sistema di calcolo del settore SUP risulta relativamente neutrale. La SUPSI nell'ambito dello sviluppo della sua strategia 2017-2020 dovrà pertanto proporre un quadriennio orientato al consolidamento, sviluppandosi in modo mirato in quei settori che segnalano un forte bisogno di manodopera qualificata.

La misura comporta a regime (2019) un contenimento della spesa quantificato in 2.12 milioni di franchi.

5.2.20 Contributo di gestione al DFA: plafonamento della crescita allo 0% dal 2018, 1% nel 2017

La misura si giustifica a seguito della stabilità di prestazioni richieste a questo Dipartimento. L'aumento dell'1% nel 2017 si rende necessario perché il DFA non accede a contributi da altri enti.

La misura comporta a regime (2019) un contenimento della spesa quantificato in 1.14 milioni di franchi.

5.2.21 Scuole medie superiori: riduzione dei corsi facoltativi, abolizione dei corsi di introduzione all'informatica e dei corsi complementari di educazione fisica

Pur in un'ottica di contenimento della spesa, l'offerta formativa attuale nelle scuole medie superiori deve essere conforme all'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (O/RRM) per i licei, nonché al vigente piano di formazione impiegata/impiegato di commercio AFC e alle esigenze di una maturità cantonale commerciale per la Scuola cantonale di commercio. Le risorse destinate a queste scuole saranno quindi ridotte laddove oggi l'offerta supera le esigenze appena menzionate. In particolare saranno soppressi i corsi d'introduzione all'informatica, ritenuti oggi non più necessari anche a fronte delle buone competenze informatiche degli allievi che entrano alle scuole medie superiori, e i corsi complementari di educazione fisica, non mancando le occasioni per la pratica sportiva extrascolastica. Verranno invece abbandonati i corsi facoltativi ad eccezione dell'istruzione religiosa, prevista dalla Legge della scuola, del teatro e delle lingue (questi ultimi previsti dall'O/RRM).

In aggiunta a ciò saranno ottimizzati gli sgravi destinati ai docenti-tutor del progetto per talenti sportivi e artistici.

La misura comporta un contenimento della spesa quantificato in 0.81 milioni di franchi annui.

5.2.22 Borse di studio: effetto dell'adeguamento delle stime immobiliari

La stima della sostanza immobiliare è considerata nella misura di 1/15 (sostanza netta) come entrata nel calcolo del reddito disponibile, rispettivamente per determinare il disponibile della famiglia per la formazione dei figli. Il previsto adeguamento delle stime implica in determinati casi una loro maggior capacità finanziaria e di conseguenza una diminuzione di quanto riconosciuto. L'adeguamento delle stime del 18% dall'anno 2017 (tassazione fiscale) si ripercuoterà completamente sul calcolo delle borse di studio solo dopo alcuni anni (anno scolastico 2018/2019 in minima parte, anno scolastico 2019/2020 in parte, dall'anno scolastico 2020/2021 per la maggior parte dei casi). Di conseguenza si prevede a regime una riduzione del contributo di 76'500 franchi di cui 30'000 a partire dal 2019.

5.2.23 Contributi ai Comuni per docenti di scuole dell'infanzia ed elementari: progetto istituto minimo

Il DECS intende proporre nel corso della legislatura alcune modifiche normative atte a rafforzare gli istituti scolastici comunali (Scuole dell'infanzia ed elementari), più piccoli, con lo scopo di migliorarne la qualità dell'offerta formativa e la loro conduzione. In concreto si intende introdurre il concetto di istituto scolastico minimo (con una dimensione minima in termini di allievi, docenti e servizi) ed accompagnare gli istituti che non rispondono a questi criteri verso forme di organizzazione più ampie (convenzioni, consorzi). Questa riorganizzazione dovrebbe soprattutto portare nelle zone meno popolate del Cantone ad un'offerta scolastica più strutturata e meno parcellizzata, nonché permettere un uso migliore delle risorse disponibili. Il risparmio che ne conseguirà, stimato per l'anno 2019 in 1 milione di franchi, considera questo miglior uso delle risorse.

5.2.24 Trasporto scolastico: riduzione dei contributi alle imprese di trasporto con nuovi contratti

È attualmente in corso (marzo 2016) uno studio utile a valutare l'attuale organizzazione del trasporto scolastico (trasporto speciale e trasporto di linea) in vista del nuovo appalto previsto per il periodo settembre 2017-settembre 2021. Le prime risultanze indicano un costo al chilometro molto importante se paragonato alla realtà svizzera. Sebbene l'attribuzione dei mandati di trasporto avvenga attraverso un concorso pubblico è ipotizzabile

attraverso un nuovo modello di bando di concorso un contenimento della spesa. La misura comporta a regime (2019) un contenimento della spesa quantificato in 1 milione di franchi.

5.2.25 Trasporto pubblico

La misura prevede dei criteri più stringenti nella negoziazione dei mandati di prestazione con le imprese per la determinazione dell'indennità versata a copertura dei costi di gestione corrente sostenuti per l'offerta di trasporto pubblico. L'attuazione di questa misura permette di ridurre la spesa a regime (2019) di 1.50 milioni di franchi. Di riflesso si riducono anche i ricavi corrispondenti relativi alla quota a carico dei Comuni (27.5% pari a 0.41 milioni di franchi).

5.2.26 Museo di storia naturale

Al vaglio del Governo ci sono attualmente diverse ipotesi, tra cui il trasferimento del Museo di storia naturale in una sede temporanea in attesa di identificare un'ubicazione definitiva. Tale ipotesi potrebbe imporre la rinuncia, per un certo numero di anni, all'attività espositiva permanente del Museo. Vista l'incertezza che purtroppo contraddistingue il quadro logistico complessivo, al momento non è tuttavia possibile indicare con precisione le ripercussioni finanziarie legate ai possibili sviluppi dell'attività espositiva e didattica del Museo (compresa la possibile chiusura dell'esposizione permanente).

5.2.27 Cessione di AGIRE Invest SA a BancaStato

L'accresciuto impegno della Fondazione Agire nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione e la necessità di garantire ai promotori un agevole accesso al capitale di rischio hanno costituito i fattori ideali per far sì che la Fondazione ceda la società AGIRE Invest SA a BancaStato e meglio alla sua fondazione del centenario della Banca. Con quest'operazione il Cantone risparmia 470'000 franchi (parte residua del credito di 7 milioni di franchi non ancora erogata) ed evita di dover ricapitalizzare la SA con 6 milioni come previsto nella pianificazione finanziaria cantonale (PF 2017-2019).

5.2.28 Interessi su anticipi di imposte

Al fine di ulteriormente ridurre il costo per lo Stato derivante dalla loro remunerazione, a contare dall'1.1.2016 il tasso d'interesse remunerativo applicato ai rimborsi delle imposte riscosse in eccedenza è stato abbassato dall'1.5% allo 0.5%, rendendolo così anche più conforme ai tassi attualmente presenti sul mercato finanziario.

Con riferimento al Piano finanziario, i risparmi – in termini di minor remunerazione - per il Cantone a seguito di tale intervento sono valutati in circa 1.16 milioni di franchi per il 2017, 1.5 milioni di franchi per il 2018 e 1.97 milioni di franchi a partire dal 2019.

5.2.29 Adeguamento del contratto di prestazioni con l'IRE

L'esame di dettaglio dei compiti attribuiti all'IRE con il contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre ha evidenziato la possibilità di riorientare il mandato. La rinegoziazione del mandato ha portato ad un risparmio che incrementerà negli anni (dai 100'000 franchi del 2017 ai 200'000 franchi del 2019/20).

6. CONTENIMENTO DI SPESE SULLA LEGISLATURA

Le tendenze di Piano finanziario sono state elaborate in base alla legislazione in vigore e tenendo conto degli obiettivi dei vari Dipartimenti nei loro rispettivi ambiti di spesa. Queste valutazioni sono quindi state sottoposte a un'attenta e approfondita verifica intesa a limitare i margini di manovra finanziari dei Dipartimenti. Questo lavoro ha permesso di contenere la spesa per circa 35.11 milioni di franchi con riferimento al 2019.

Le misure individuate rientrano completamente negli ambiti di competenza del Governo. Il risultato raggiunto si concretizza in una limitazione di alcune spese nel corso della legislatura attuata grazie a un'ottimizzazione dei processi decisionali e delle procedure, come pure a un'azione sui parametri che influenzano la spesa e che rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione, così come ad un aggiornamento delle previsioni di spesa settoriali in funzione dell'attualizzazione dei dati consolidati. Talune di queste misure esplicano un effetto transitorio e dunque limitato nel tempo. Per dare continuità all'effetto finanziario delle medesime nelle prossima legislatura, esse dovranno essere riconfermate tramite ulteriori decisioni. La tabella che segue illustra i settori nei quali sono state imposte delle limitazioni alla spesa.

Misure di contenimento della spesa sulla legislatura		GC/CdS	importi in milioni di franchi		
			Effetto finanziario		
			2017	2018	2019
6.1.1	Riduzione spese postali	CdS	0.10	0.25	0.25
6.1.2	Cerimonia di proscioglimento dagli obblighi militari	CdS	0.01	0.01	0.01
6.1.3	Diverse misure di riduzione delle spese della Polizia cantonale	CdS	0.94	0.99	0.61
6.1.4	Adeguamento assistenza giudiziaria civile	CdS	0.30	0.30	0.30
6.1.5	Aumento del contributo di solidarietà richiesto all'EOC nel 2017	CdS	2.00	-	-
6.1.6	RIPAM - ulteriore effetto dovuto alla riforma Ripam del 2015	CdS	2.80	2.90	3.00
6.1.7	Aggiornamento della spesa nel settore dell'assistenza sociale	CdS	8.35	12.32	15.83
6.1.8	Contenimento della spesa prestazioni complementari	CdS	3.50	3.50	3.50
6.1.9	Contenimento della spesa RIPAM ordinaria	CdS	1.50	1.50	1.50
6.1.10	Contenimento della spesa AFI/API	CdS	1.00	2.00	2.00
6.1.11	Aggiornamento della spesa nel settore degli invalidi	CdS	0.20	0.20	2.70
6.1.12	Contributo USI per la facoltà di scienze biomediche	CdS	0.65	2.00	3.00
6.1.13	Contributo USI per lo IOR: trasferimento onere al fondo Swisslos	CdS	0.30	0.30	0.30
6.1.14	Contributo OSI: trasferimento onere al fondo Swisslos	CdS	0.50	0.50	0.50
6.1.15	Borse di studio: effetto RIPAM su calcolo borse di studio	CdS	0.50	0.50	0.50
6.1.16	Contributi per i corsi interaziendali	CdS	0.50	0.50	0.50
6.1.17	Contributo ETB (Ente Turistico Bellinzona) gestione castelli	CdS	0.55	0.55	0.55
6.1.18	Contributo Fondazione Monte San Giorgio	CdS	0.06	0.06	0.06
Totale			23.74	28.38	35.11

6.1. Misure di competenza del Consiglio di Stato

6.1.1 Riduzione spese postali

Nell'ambito delle spese postali si continuerà con i controlli per un uso più efficiente dei servizi postali nell'ottica del contenimento della spesa, insistendo in particolare nel sensibilizzare l'Amministrazione cantonale sul rispetto delle direttive concernenti le modalità di spedizione. Saranno inoltre valutate ulteriori misure di risparmio e di responsabilizzazione dei vari settori dell'AC.

La misura comporta a regime (2018 e 2019) un contenimento della spesa quantificato in 0.25 milioni di franchi.

6.1.2 Cerimonia di proscioglimento dagli obblighi militari

Riduzione del 50% dei costi per la cerimonia di proscioglimento dei militi e degli ufficiali al termine dei loro obblighi di servizio.

6.1.3 Diverse misure di riduzione delle spese della Polizia cantonale

È possibile ridurre alcune spese della Polizia principalmente per le seguenti ragioni:

- a contare dal mese di luglio del 2015 la riorganizzazione della Gendarmeria sul territorio cantonale, con la ripartizione della presenza dei reparti effettuata in maniera più capillare, comporterà una diminuzione dei chilometri percorsi da parte delle pattuglie e, quindi, delle spese generate per 350'000 franchi all'anno;
- contenimento degli acquisti di attrezzature tecnico-specialistiche per la polizia Scientifica pari a 150'000 franchi annui per il 2018 e 2019 (limitazione degli investimenti in attrezzature per il periodo della legislatura in corso). Nel corso del 2017 è previsto l'acquisto del secondo dispositivo Livescan per la fotodattiloscopia, ragione per cui in tale esercizio il contenimento della spesa è stato quantificato in 100'000 franchi;
- abbandono della stampa cartacea della rivista di polizia e del rendiconto annuo di attività ed analisi di possibili altri metodi di accesso a costi ridotti per un risparmio annuo di 30'000 franchi.
- con la fine del 2016 termina il progetto in corso con Rete operativa atto a garantire un supporto tempestivo da parte di specialisti delle vittime di reato dell'integrità delle persone (minorenni e persone più deboli) e la loro collocazione d'urgenza in ambiente protetto; non prevedendo un suo seguito e internalizzando tali prestazioni si reputano verosimili minori costi annui (per il 2017 e 2018) per 150'000 franchi;
- riduzione delle spese inerenti agli equipaggiamenti, al materiale diverso, alla munizione e agli strumenti non dedicati alla sicurezza e all'interventistica, così come per i costi di manifestazioni e cerimonie, per un importo di 215'000 franchi per il 2017 e il 2018;
- riduzione lineare di franchi 50'000 all'anno per le spese di materiale e di equipaggiamento;
- minori spese inerenti alle celle di polizia di Lugano per globali 20'000 franchi annui sino alla fine del 2018;
- in considerazione del trend di spesa inerente ai costi per gli interpreti si ritiene giustificato prevedere minori costi annui per 25'000 franchi sino al 2018.

6.1.4 Adeguamento importo per assistenza giudiziaria civile

Nel 2015 la crescita delle spese per assistenza giudiziaria civile ha subito un importante arresto spiegabile con una sensibile diminuzione delle richieste di assistenza giudiziaria nonché al fatto che in materia civile il giudice può pronunciare un'assistenza giudiziaria parziale sulla base delle possibilità finanziarie individuali, opzione che inizia ad essere adottata dai magistrati. Quest'inversione di tendenza è quantificata in 300'000 franchi annui.

6.1.5 Aumento del contributo di solidarietà richiesto all'EOC

L'EOC disponeva al 31.12.2014 di un fondo per la compensazione dei rischi, alimentato dai risultati d'esercizio dell'attività finanziata con contributo globale del Cantone di 22.9 milioni di franchi. Il contributo di solidarietà di 3 milioni di franchi è stato introdotto per la prima volta nel 2013. Sia per quell'anno, sia per l'anno successivo, il contributo di solidarietà è stato riversato al Cantone senza intaccare il fondo di compensazione dei rischi. Per il 2013 l'EOC ha fatto capo a un accantonamento effettuato nel 2012 sul risultato positivo di quell'anno e per il 2014 ha attinto ai risultati d'esercizio riportati. L'EOC valuterà se addebitare il riversamento di 5.0 milioni nel 2017 (+ 2 milioni rispetto agli anni 2013, 2014 e 2015) agli eventuali risultati annuali d'esercizio positivi, al fondo utili riportati (45.9 milioni di franchi a fine 2014), al fondo compensazione dei rischi citato o adottando soluzioni miste.

Questa misura è introdotta a titolo transitorio solo per il 2017. Successivamente dovrebbe venir sostituita dal riversamento di interessi sul capitale di dotazione che si prevede di conferire all'EOC (misura 7.1.4).

6.1.6 RIPAM – ulteriore effetto dovuto alla riforma Ripam del 2015

L'effetto, di carattere strutturale, è dovuto a precedenti misure che interessano la Ripam ordinaria e decise con il P2015.

6.1.7 Aggiornamento della spesa nel settore dell'assistenza sociale

I dati di riferimento del Piano finanziario di gestione corrente degli anni 2017-2019 (stato ottobre 2015) erano stati stimati in funzione dell'evoluzione della spesa degli ultimi anni e dei primi dati di preconsuntivo 2015 (stato marzo 2015), allestiti sulla scorta del numero di nuove domande di assistenza inoltrate durante i mesi gennaio-marzo 2015. I dati di consuntivo 2015 hanno permesso di accertare una diminuzione della crescita di nuove domande nei restanti trimestri dell'anno. Sulla scorta di queste evoluzioni e dei primi riscontri sulla spesa settoriale nel 2016, che tengono conto anche delle prime ripercussioni concrete in termini di aggravio in quest'ambito a seguito delle misure strutturali adottate con il Preventivo 2016, è stato possibile procedere con un importante aggiornamento della spesa nel settore dell'assistenza.

6.1.8 Contenimento della spesa prestazioni complementari

L'evoluzione della spesa per le PC AI beneficia delle varie revisioni, a cominciare dalla quinta, attuate dall'Al. L'evoluzione della spesa per le PC AVS è determinata da un leggero contenimento.

6.1.9 Contenimento della spesa RIPAM ordinaria

L'evoluzione della spesa per la Ripam ordinaria, che dipende dall'approvazione federale annuale dei premi di cassa malattia, considera una leggera correzione di tendenza.

6.1.10 Contenimento della spesa AFI/API

La quota parte sussidiaria di spesa per gli AFI a carico del Cantone è tendenzialmente inferiore a seguito del leggero aumento, rispetto alle valutazioni iniziali, dei ricavi contributivi a carico dei datori di lavoro, dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa.

Negli API la correzione è dovuta all'effetto supplementare dell'applicazione a regime dal 2017 delle misure strutturali prese con il P2016.

6.1.11 Aggiornamento della spesa nel settore degli invalidi

		Importi in milioni di franchi		
		PF2017	PF2018	PF2019
233.36360042	contributi a istituti per invalidi			-2.500
233.36360059	adeguamento contributi esercizi precedenti	-0.200	-0.200	-0.200

Per i contributi a istituti per invalidi sono stati considerati i nuovi tempi realizzativi delle nuove strutture.

Relativamente all'adeguamento contributi esercizi precedenti si è corretto in funzione dell'evoluzione di questo conto negli ultimi anni.

6.1.12 Contributo USI per la facoltà in scienze biomediche

Il contenimento della spesa è giustificato dallo spostamento del calendario di implementazione del master in scienze biomediche.

6.1.13 Contributo all'USI per lo IOR: trasferimento onere al fondo Swisslos

Per il periodo 2017-2019 è previsto che una parte del contributo allo IOR continui ad essere versato attraverso il fondo Swisslos. A partire dall'anno 2020, se le riserve del fondo non dovessero consentire di continuare a coprire questo onere, vi sarà una necessità di finanziamento supplementare. Tenuto conto di ciò, nei prossimi anni occorrerà valutare con USI le modalità per rendere la crescita dei costi di finanziamento delle varie facoltà sostenibili con le finanze cantonali.

La misura comporta un contenimento della spesa quantificato in 0.3 milioni di franchi annui.

6.1.14 Contributo all'Orchestra della Svizzera italiana (OSI): trasferimento onere al fondo Swisslos

Il Governo intende continuare a garantire la presenza nel nostro Cantone dell'OSI, ma in considerazione delle riserve accumulate nel tempo da parte del Fondo Swisslos intende sgravare transitoriamente i conti di gestione corrente cantonali spostando il finanziamento di questa istituzione interamente a carico del fondo.

La misura comporta un contenimento della spesa quantificato in 0.5 milioni di franchi annui.

6.1.15 Borse di studio: effetto RIPAM sul calcolo delle borse di studio

Dall'anno scolastico 2015/2016 si considera come entrata, nel calcolo del reddito disponibile, rispettivamente per determinare il disponibile della famiglia per la formazione dei figli, anche la riduzione dei premi nell'ambito dell'assicurazione malattia. L'effetto della misura non è stata considerata nel preventivo 2016. Nel Messaggio n. 6955 del 25.06.2014 (nuova Legge sugli aiuti allo studio) era evidenziato che "Un ulteriore contenimento della spesa sarà dato dal fatto che nel calcolo del reddito disponibile si terrà conto anche dell'eventuale riduzione dei premi di cassa malati (RIPAM); tuttavia, vista l'impossibilità di effettuare delle simulazioni tramite l'attuale applicativo e la mancanza degli importi RIPAM erogati, non è oggi possibile quantificare questa minor spesa".

Oggi è possibile quantificare in 0.5 milioni di franchi il risparmio sulle borse di studio.

6.1.16 Contributi per corsi interaziendali

La spesa relativa ai corsi interaziendali è da anni tendenzialmente in rialzo. Le ordinanze federali di formazione delle singole professioni prescrivono infatti il raggiungimento di competenze minime sempre più elevate e i corsi interaziendali, terzo luogo di formazione degli apprendisti a complemento della formazione impartita in azienda e presso la scuola professionale, sono l'istituzione più sollecitata da questo sviluppo della regolamentazione federale. La riforma di alcune ordinanze entrate in vigore con l'anno scolastico 2015/2016 (settori della pittura edile e della carpenteria) con l'aumento delle giornate di frequenza ai corsi incideranno però dal lato finanziario in modo meno marcato del previsto. In altri comparti il processo di messa punto delle prescrizioni di formazione (settore impiantistica: riscaldamenti, sanitari e opere da lattoniere) non è ancora terminato e sarà in vigore verosimilmente non prima dell'anno scolastico 2017/2018, con ripercussioni finanziarie a regime solo nell'anno scolastico 2019/2020. Questi fattori hanno permesso una riduzione della stima della spesa a PF verso il basso di circa 0.5 milioni di franchi annui.

6.1.17 Contributo ETB (Ente Turistico Bellinzona) gestione castelli

La misura propone, a partire dal 2017, il trasferimento dell'onere di 0.55 milioni di franchi al fondo Swisslos, vista l'attinenza con il settore culturale. Questa decisione sarà comunque oggetto di ulteriore valutazione fra qualche anno.

6.1.18 Contributo Fondazione Monte San Giorgio

La misura propone, a partire dal 2017, il trasferimento dell'onere di 0.06 milioni di franchi al fondo Swisslos, vista l'attinenza con il settore culturale.

7. AUMENTO DEI RICAVI

Nell'ambito dell'esame di ottimizzazione di tutte le fonti di entrata, si è nuovamente proceduto alla verifica delle prestazioni effettuate dai servizi dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi (quali ad privati, aziende, Consorzi o Comuni) per consulenza o prestazioni particolari che potrebbero essere oggetto di fatturazione. L'analisi svolta ha permesso di individuare gli spazi di manovra individuati nella tabella che segue.

Una manovra di un'entità importante come quella oggetto del presente Messaggio impone anche di valutare la possibilità di adeguare le imposte cantonali, fermo restando l'imprescindibile necessità di preservare la competitività del regime fiscale cantonale. In questo contesto si è intervenuti puntualmente, per esempio:

- è prevista una riduzione nelle deduzioni per spese di viaggio nell'ambito dell'imposta sui redditi anche in relazione all'obiettivo di incentivare l'uso del trasporto pubblico a discapito del mezzo privato;
- nel settore delle stime immobiliari è proposto un adeguamento dei valori di stima, ritenuti i meccanismi previsti nella legge. Questi adeguamenti richiamano dei criteri di equità.

Misure di aumento dei ricavi		GC/CdS	importi in milioni di franchi		
			Effetto finanziario		
			2017	2018	2019
7.1.1	Tasse per approvazione atti Comuni, Patriziati e Consorzi	GC	0.03	0.03	0.03
7.1.2	Registro fondiario: aumento dello 0.1% dell'aliquota sulle donazioni e introduzione di un differenziale	GC	3.00	3.00	3.00
7.1.3	Tassa per esoneri da costruzione rifugi PCI	GC	0.22	0.22	0.22
7.1.4	Interessi sul capitale di dotazione EOC	GC	-	2.00	2.00
7.1.5	Modifica LE per introduzione tassa per esame procedure federali	GC	-	0.05	0.05
7.1.6	Gestione discariche	GC	-	3.00	3.00
7.1.7	Tasse demaniali	GC	-	0.40	0.40
7.2.1	Aumento del recupero spese di istruttoria	CdS	0.01	0.01	0.01
7.2.2	Nuove tasse per trasferimento targhe, permessi per parcheggi invalidi e gare podistiche e aumento costo del richiamo	CdS	0.36	0.36	0.36
7.2.3	Aumento delle tasse per le prestazioni e modifica dei coefficienti per gli ecoincentivi della Sezione della circolazione	CdS	6.10	6.10	6.10
7.2.4	Misure procedurali per l'Ufficio giuridico della SC	CdS	0.01	0.01	0.01
7.2.5	Laboratori carcere	CdS	0.10	0.13	0.25
7.2.6	Diverse misure di riduzione per strutture carcerarie cantonali e fatturazioni prestazioni	CdS	0.54	0.54	0.54
7.2.7	Tassa per emissione multa mancati obblighi militari	CdS	0.03	0.03	0.03
7.2.8	Multe per mancati obblighi militari	CdS	0.02	0.02	0.02
7.2.9	Rete radio Polycom	CdS	0.05	0.05	0.05
7.2.10	CECAL Polca e Pompieri	CdS	-	0.13	0.30
7.2.11	Aumento delle prestazioni per sicurezza e impianti (Polycom) della galleria base del S. Gottardo	CdS	0.25	0.25	0.25
7.2.12	Adeguamento tariffa oraria agente di Polizia	CdS	0.08	0.08	0.08
7.2.13	Concessioni autostradali	CdS	-	0.30	0.40

Misure di aumento dei ricavi	GC/CdS	importi in milioni di franchi		
		Effetto finanziario		
		2017	2018	2019
7.2.14 Concessione LA-LAEL	CdS	-	0.89	0.89
7.2.15 Stime immobiliari - aggiornamento quadriennale dei valori di stime degli immobili	CdS	31.77	31.78	31.77
7.2.16 Adeguamento delle deduzioni chilometriche per uso del veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro	CdS	2.90	2.90	2.90
Totale		45.46	52.26	52.65

7.1. Misure di competenza del Gran Consiglio

7.1.1 Tasse per approvazione atti Comuni, Patriziati e Consorzi

È da una parte riproposta la base legale per il prelievo di tasse di giustizia in riferimento alle risoluzioni dell'Autorità superiore su regolamenti, convenzioni, mandati di prestazione e statuti; ciò in ambito comunale e consortile, ma pure patriziale. Queste risoluzioni sono perlopiù delegate alla Sezione degli enti locali dal Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994.

Una proposta nel medesimo senso è invero già stata presentata in sede di revisione della Legge organica comunale di cui al Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 (vedi proposta di modifica dell'art. 186 cpv. 3 LOC); il Gran Consiglio non vi aveva però aderito, su suggerimento della Commissione della legislazione (vedi rapporto del 2 aprile 2008 - pag. 54).

Con la proposta di modifica dell'art. 188 LOC (nuovo cpv. 3 - valido per il rimando degli artt. 7 cpv. 3 e 37 cpv. 3 LCCom anche ai Consorzi) e dell'art. 126 LOP (nuovo cpv. 3), tenuto conto del rilevante numero di risoluzioni di questo genere e del relativo non trascurabile corrispondente impiego di risorse, si suggerisce nuovamente che il Consiglio di Stato (e per esso la Sezione degli enti locali) possa applicare una tassa di giudizio variante da 100.- a 2'000.- franchi per le risoluzioni di ratifica dei regolamenti comunali, consortili e patriziali. La tassa sarà applicabile anche alle risoluzioni di ratifica di convenzioni (art. 193a cpv. 3 LOC), mandati di prestazione (art. 193 b cpv. 3 LOC) e statuti consortili (art. 7 cpv. 3 e art. 8 LCCom). Il numero annuo di risoluzioni è dell'ordine di 250-400.

Discorso analogo viene esteso, in ambito patriziale, alle risoluzioni (delegate alla Sezione degli enti locali in base al citato Regolamento sulle deleghe) di ratifica delle alienazioni di proprietà immobiliare patriziali (proposta nuovo art. 9 cpv. 2 LOP), di esonero dal pubblico concorso per alienazioni, affitti e locazioni (modifica art. 13 cpv. 1 LOP) e di ratifica prestiti e aperture di crediti (proposta nuovo art. 143 cpv. 2 LOP). Ciò con l'introduzione nei disposti della facoltà di prelevare una tassa di giudizio variante fra i 100 e i 2'000 franchi. Il numero annuo di questo genere di risoluzione supera il centinaio.

7.1.2 Registro fondiario: aumento dello 0.1% dell'aliquota sulle donazioni e introduzione di un differenziale

Aumento dello 0.1% dell'aliquota sulle donazioni

La misura in questione prevede un adeguamento dello 0.1% dell'aliquota utilizzata nell'ambito delle donazioni, portando quest'ultima dall'attuale 1% all'1.1% corrispondente ad un aumento di 200'000 franchi. L'adeguamento si giustifica per il fatto che il dispendio di lavoro necessario per la trattazione di una donazione è il medesimo rispetto a quello relativo ad una compravendita immobiliare, per la quale viene già applicata un'aliquota pari all'1.1%. In questo modo, i due ambiti verrebbero parificati, con l'applicazione per entrambi dell'aliquota dell'1.1%, ritenuta quella più consona dato in particolare il contesto socio-economico che caratterizza il nostro Cantone. La misura rende necessaria una modifica della Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario, più specificamente dell'articolo 14 inerente alle donazioni.

Introduzione di un differenziale nell'articolo 11 della LTORF

La misura in questione prevede l'introduzione di un differenziale nella tassa prevista dall'articolo 11 LTORF, a dipendenza del valore dell'operazione. Nello specifico, per le operazioni dal valore imponibile fino a 2 milioni si continuerà ad applicare l'aliquota dell'11‰ come avviene attualmente, mentre per quelle superiori a questo importo verrà applicata un'aliquota del 13‰. Questa differenza, pari in sostanza allo 0.2%, si giustifica in quanto consente d'introdurre una certa progressività nella tassa in questione, che non andrebbe comunque a colpire le operazioni più usuali effettuate dai cittadini, garantendone dunque la sostenibilità a livello sociale. La misura rende

necessaria una modifica della LTORF, più precisamente dell'articolo 11. In quest'ottica, l'articolo 12 della LTORF, direttamente correlato a quello precedente, rimarrà invece invariato.

7.1.3 Tassa per esoneri da costruzione rifugi PCI

L'obbligo di realizzare dei posti protetti della protezione civile (PCI) è imposto ai privati che costruiscono un immobile in un Comune dove non sono disponibili un numero sufficiente di tali posti. Per edifici di piccole dimensioni o nei Comuni con sufficiente copertura in posti protetti è concesso l'esonero contro il pagamento di un contributo sostitutivo e di una tassa d'esonero. La presente misura riguarda unicamente l'aumento della tassa per gli esoneri dalla costruzione di posti protetti di PCI che passa dallo 0.05% al 0.1% del valore dell'immobile (aumento del valore massimale da 500 a 1'000 franchi). Ciò necessita la modifica dell'art. 41 della Legge sulla protezione civile del 27 febbraio 2007.

7.1.4 Interessi sul capitale di dotazione EOC

Questa misura dipende dall'esito del referendum promosso contro la modifica della LEOC, sul quale si voterà a giugno. La modifica della LEOC prevede di dotare l'EOC di un capitale di dotazione (il cui ammontare dovrà essere approvato dal Gran Consiglio) analogamente ad altre aziende parastatali quali AET e Banca Stato. Sul capitale di dotazione matureranno degli interessi che potranno essere riversati al Cantone. A riguardo il Governo presenterà un Messaggio separato. Considerati i tempi legislativi necessari, questa misura strutturale, computata in ragione di 2 milioni di franchi annui, potrà divenire effettiva dal 2018. Per il 2017 si prevede pertanto un aumento di pari importo del cosiddetto contributo di solidarietà richiesto all'EOC (misura 6.1.5).

7.1.5 Modifica LE (Legge edilizia) per introduzione tassa per esame procedure federali

La proposta di introdurre un nuovo articolo nella Legge Edilizia (art. 19a LE) è volta a creare la necessaria base legale per poter successivamente fatturare i pareri cantonali nell'ambito delle procedure federali di approvazione dei piani. Questa possibilità è, infatti, stata ammessa dal Tribunale federale con una sentenza del 10 ottobre 2012 (IC_78/2012) a condizione, però, che il Cantone la preveda in una base legale in senso formale. L'impatto della misura, a partire dal 2018, è stimato in 0.05 milioni di franchi.

7.1.6 Gestione discariche

La misura propone la gestione centralizzata da parte del Cantone delle nuove discariche inerti. L'attuazione di questa proposta necessita tuttavia una specifica base legale – da attuare tramite i Piani di utilizzazione cantonale (PUC) che saranno oggetto di messaggi governativi separati. Le entrate indicate dipenderanno conseguentemente dall'iter di approvazione in GC. La gestione in proprio interesserebbe inizialmente la discarica di Stabio, ritenuto che l'approvazione del relativo PUC da parte del Parlamento potrebbe avvenire ancora entro la fine del corrente anno. La messa in esercizio, ipotizzabile nel corso del 2018, permetterebbe al Cantone l'incasso stimato in 3.0 milioni di franchi.

7.1.7 Tasse demaniali

Per le tasse di attraversamento si vuole migliorare l'aspetto dinamico generalizzando la regola della tassazione ricorrente e prevedendo l'eccezione della tassa in un'unica soluzione essenzialmente per piccoli allacciamenti di proprietà private (vedi modifica art. 20 cpv. 1 lett. b) Legge sul demanio proposta).

Questa modifica scaturisce dalla prassi di disciplinare la presenza delle reti di distribuzione tramite accordi quadro di lunga durata che prevedono, in materia di tasse, un aggiornamento e una fatturazione annuale.

Per le infrastrutture di attracco a lago, attualmente si tassano quelle a scopo commerciale in base ai proventi derivanti dalla struttura e quelle private in base alla superficie occupata. Trattasi di mantenere l'equilibrio fra le due forme di tassazione e perciò di adeguare il limite delle tasse metriche aumentando il limite di legge da 6.- a 10.- franchi il mq all'anno (art. 20 cpv. 1 lett. d) Legge sul demanio).

Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari, la modifica legislativa (art. 25b cpv. 1 Legge sul demanio) colma una lacuna suscettibile di determinare tassazioni diverse di spazi pubblicitari lungo le strade cantonali dato che una parte, nell'abitato, è soggetta alle decisioni dei Municipi ed il resto a decisioni del Cantone con possibili divergenze di tariffe e/o concorrenza fra gli operatori del ramo.

In sostanza si allineano le tariffe tramite verifica da parte dello Stato proprietario delle strade cantonali.

L'applicazione di queste modifiche, accompagnate da quelle di Regolamento (adeguamento di alcune tasse del demanio naturale e artificiale), porteranno a partire dal 2018 ad un aumento degli introiti stimati in 0.4 milioni di franchi annui.

7.2. Misure di competenza del Consiglio di Stato

7.2.1 Aumento del recupero spese di istruttoria

Per quanto attiene ai compiti di vigilanza generale del Cantone su Comuni, Consorzi di Comuni e Patriziati - in base a Legge organica comunale (LOC), Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) e Legge organica patriziale (LOP) - si mette in conto un sistematico e coerente recupero delle spese di istruttoria, corrispondente al cospicuo investimento di tempo che gli incarti in questo settore richiedono. Ciò in particolare nei casi in cui sono coinvolte le competenze decisionali del Consiglio di Stato (inclusi gli incarti di sorpassi di credito e di conti respinti dai Legislativi – art. 206 LOC e art. 144 LOP), ma pure di istanze di cittadini o amministratori prive di fondamento.

La base legale per il prelievo delle spese di istruttoria, compreso il caso delle istanze "infondate", è già presente nelle citate leggi: per i Comuni è di riferimento l'art. 204 LOC, che vale per il rimando dell'art. 42 LCCom anche per i Consorzi di Comuni; per i Patriziati fa stato invece l'art. 142 LOP. Il maggior ricavo annuo da questo esercizio non è precisamente prevedibile, dipendendo dal numero di fattispecie implicanti decisioni di vigilanza del Consiglio di Stato e dal tipo di istanze introdotte. Esso è stato indicativamente stimato a 10'000 franchi.

7.2.2 Nuove tasse per trasferimento targhe, permessi per parcheggi invalidi e gare podistiche e aumento costo del richiamo

Con queste misure si intendono introdurre nuove tasse (procedura per il rilascio dei permessi per parcheggio invalidi, attualmente gratuita) oppure adeguarne altre palesemente inadatte a raggiungere lo scopo (tassa di richiamo, tassa cessione targhe).

7.2.3 Aumento delle tasse per le prestazioni e modifica dei coefficienti per gli ecoincentivi della Sezione della circolazione

Adeguamento delle tasse per le prestazioni della Sezione della circolazione

Le diverse tasse emesse dalla Sezione della circolazione per le prestazioni effettuate, hanno subito in passato adeguamenti a scadenza regolare. In questo contesto, considerando i progetti avviati dalla Sezione per migliorare costantemente il servizio offerto agli utenti aumentando la produttività e recuperando in particolar modo i ritardi accumulati nell'evasione dei collaudi, occorre attuare un adeguamento generale per equilibrare gli sforzi finanziari.

Modifica dei coefficienti di moltiplicazione per gli ecoincentivi

I veicoli con emissioni limitate beneficiano di una riduzione dell'imposta di circolazione (bonus), mentre i veicoli più inquinanti pagano un supplemento (malus).

Considerata l'evoluzione ecologica del parco veicoli cantonale, con un numero crescente di mezzi poco inquinanti, negli ultimi anni è aumentato il numero di bonus assegnati, con una diminuzione delle entrate complessive. Ciò impone un riequilibrio del sistema, modificando in base ai nuovi standard di efficienza i parametri di calcolo dell'imposta e l'attribuzione di bonus e malus.

7.2.4 Misure procedurali per l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione

L'ulteriore introduzione di semplificazioni organizzative quali ad esempio la rinuncia all'apertura formale della procedura (in caso di stranieri) o la limitazione del diritto di essere sentito alla forma scritta, permetterà un seppur leggero recupero di capacità produttiva.

7.2.5 Laboratori carcere

È in fase di concretizzazione un progetto di aumento della produttività dei laboratori, preceduto da un apposito business plan. In sintesi si prevedono effetti nelle due seguenti categorie:

- fidelizzazione dei clienti attuali;
- acquisizione di nuovi clienti tramite la creazione del marchio Tijail sotto la cui egida verranno sviluppati nuovi prodotti.

7.2.6 Diverse misure di riduzione per strutture carcerarie cantonali e fatturazioni prestazioni

Le SCC hanno iniziato sistematicamente a collaborare con le Casse malati, con gli effetti seguenti:

- aumento del numero delle prestazioni tramite fatturazioni e maggiori controlli corrispondenti a 350'000 franchi (principalmente tramite fatturazione spese mediche a casse malati e detenuti, 300'000 franchi, e secondariamente tramite controlli e fatturazione altre prestazioni, 50'000 franchi);

- riduzione delle spese di 200'000 franchi (principalmente grazie a esecuzione di prestazioni mediche presso le SCC corrispondenti a 100'000 franchi e acquisto medicinali presso ditte fornitrici 80'000 franchi).

7.2.7 Tassa per emissione multa mancati obblighi militari

Introduzione di una tassa amministrativa (da 50 a 100 franchi) per l'esecuzione delle inchieste per mancati obblighi fuori dal servizio e l'emissione delle relative multe sia nel settore militare che per la protezione civile (circa 500-700 casi annui).

7.2.8 Multe per mancati obblighi militari

La misura prevede l'aumento del 50% degli importi delle multe per mancati obblighi militari o di protezione civile (principalmente per mancata presentazione in servizio o per mancato tiro obbligatorio).

7.2.9 Rete radio Polycom

Il Governo reputa che la potenziale condivisione della rete radio di sicurezza Polycom con le aziende di produzione idroelettrica consentirebbe di incamerare per l'uso di tale rete da parte di queste un contributo oggi stimato 50'000 franchi all'anno.

7.2.10 CECAL Polca e Pompieri

Dagli inizi del 2018 sarà attivo il nuovo Centro comune di condotta, in cui verranno riuniti sotto uno stesso tetto la Centrale operativa comune della Polizia, il Comando delle Guardie di confine regione IV e il segretariato della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri; il Governo intende inoltre riportare la gestione delle chiamate al 118 presso il nuovo stabile. Ciò permetterà di incamerare contributi da parte del 118 per l'uso in comune dei sistemi di allarme e condotta utilizzati dalla Polizia e dai Corpi dei Pompieri, così come per la manutenzione dei sistemi.

7.2.11 Aumento delle prestazioni per sicurezza e manutenzione impianti (Polycom) della galleria base del S. Gottardo

Si stimano maggiori entrate annue pari a 250'000 franchi per i seguenti motivi:

- a breve sarà siglata una nuova convenzione con le FFS ("convenzione FFS-NEAT") per la gestione della sicurezza della galleria di base del San Gottardo che prevede un rimborso annuo per tali prestazioni di 100'000 franchi;
- la sottoscrizione della "convenzione Altransit-Polycom", che regola le prestazioni e il compenso annuo delle prestazioni di manutenzione effettuate dal servizio tecnico della Polizia cantonale per gli impianti e la rete Polycom nella galleria del Gottardo, comporta maggiori entrate annue (al netto dei costi del personale necessario) pari a 150'000 franchi.

7.2.12 Adeguamento tariffa oraria agente di Polizia

Con l'adeguamento a 120.- franchi/ora della tariffa oraria fatturata a terzi per le prestazioni effettuate dall'agente di polizia, si stimano possibili maggiori introiti annui per 80'000 franchi. Tale adattamento è giustificato dall'aumento dei costi del personale, di formazione e di investimento cui il Corpo di polizia deve fare fronte per mantenere un servizio efficace.

7.2.13 Concessioni autostradali

La misura prevede un aumento dei ricavi a seguito del rinnovo o delle modifiche delle concessioni autostradali. Il rinnovo delle concessioni tramite pubblico concorso ha, in particolare, permesso di rivedere al rialzo sia le provvigioni sulle cifre d'affari sia gli abbuoni sul carburante dovuti al Cantone. Sono pertanto stimate maggiori entrate a regime (2019) di 0.4 milioni di franchi.

7.2.14 Concessione LA-LAEI

Per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI) stabilisce che il Cantone e i Comuni riscuotono una tassa a carico dei gestori di rete. Questa tassa viene calcolata sulla base della superficie stradale, moltiplicata per una tassa annuale metrica compresa fra 0.8 e 1.1 franchi/mq (art. 14 cpv. 2 LA-LAEI).

L'aumento della tassa metrica dagli attuali 0.8 a 0.9 franchi/mq, permette al Cantone di percepire a partire dal 2018 un maggiore introito stimato in 0.89 milioni di franchi, rimanendo comunque ancora sotto la soglia massima di 1.1 franchi/mq. L'impatto sull'industria, in considerazione dei limiti posti alla tassa per i grandi consumatori, sarà

marginale in quanto si situa nell'ambito della normale variazione del dato relativo al consumo di elettricità dell'anno di riferimento che sta alla base del calcolo di addossamento.

7.2.15 Stime immobiliari - aggiornamento quadriennale dei valori di stime degli immobili

L'Ufficio stima (US) sottopone al Consiglio di Stato, ogni 4 anni, un rapporto sull'evoluzione dei fattori influenti sul valore di stima. Di regola, gli aggiornamenti intermedi sono decisi quando questa evoluzione determina una variazione dei valori di stima vigenti almeno del +/- 25% rispetto all'ultimo aggiornamento, conformemente a quanto previsto dal vigente quadro normativo:

- Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LSt – RL 10.2.9.1.):
Art. 7 ¹Nel periodo che intercorre fra due revisioni generali, i valori ufficiali di stima sono oggetto di aggiornamenti intermedi con l'adozione di percentuali d'incremento o di diminuzione se, secondo il Consiglio di Stato, i fattori influenti, sulla valutazione dei fondi, di cui all'art. 19, registrano mutamenti rilevanti.
²Gli aggiornamenti intermedi avvengono secondo cicli quadriennali e possono concernere anche solo singoli comprensori, come pure determinate zone di un Comune con caratteristiche analoghe.
³Il Consiglio di Stato decide gli aggiornamenti intermedi sulla base del preavviso del Servizio competente allestito dopo una verifica estesa a tutto il Cantone.
- Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 19 dicembre 1997 (RLSt – RL 10.2.9.1.1.):
Art. 24 ¹L'US sottopone al Consiglio di Stato, ogni 4 anni, un rapporto sull'evoluzione dei fattori influenti sulla stima. Di regola, gli aggiornamenti intermedi sono decisi quando questa evoluzione determina una variazione dei valori di stima vigenti almeno del +/- 25% rispetto all'ultimo aggiornamento.
²Per gli aggiornamenti intermedi sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la revisione generale delle stime.

L'Ufficio stima ha presentato al Consiglio di Stato un rapporto sul terzo ciclo quadriennale di aggiornamento dei valori di stima. Le analisi eseguite hanno avuto quale obiettivo quello di verificare se il valore di stima dell'intero complesso degli edifici e dei terreni (edificati e edificabili) è cresciuto o si è contratto nel periodo intercorso tra l'01.01.2003 e il 31.12.2014.

In sostanza, mantenuto immutato il parco dei fondi, sono state osservate le variazioni dei loro valori derivanti dall'evoluzione dei parametri che la Legge definisce come *"fattori generali d'incidenza"*.

Il confronto tra il valore così simulato e il valore stimato all'01.01.2003 ha permesso di determinare la variazione registrata e di confrontarla con la soglia definita all'art. 24 del Regolamento di applicazione. Queste simulazioni sono state compiute tenendo in considerazione la diversità territoriale del Cantone, che è stato suddiviso in quattro poli principali e cinque fasce di Comuni.

Queste simulazioni hanno permesso di accertare che la variazione dei valori di stima supera di fatto la soglia del +/- 25% stabilita dalle disposizioni legali vigenti; è pertanto data la possibilità al Consiglio di Stato di procedere all'aggiornamento intermedio dei valori di stima previsto, come già anticipato più sopra, dall'art. 7 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (LSt).

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Stato ha valutato e analizzato la situazione alla luce di quanto precede e ha deciso di aggiornare i valori di stima ufficiali unicamente in misura del 18.03% (media cantonale) con effetto a decorrere dal 01.01.2017. Questo incremento dei fattori generali d'incidenza andrebbe ad aumentare il valore complessivo di stima del parco immobiliare ticinese dagli attuali CHF 56.20 miliardi ai CHF 66.33 miliardi. Si tratta pertanto di un adeguamento parziale dei valori di stima, in attesa della revisione generale che entrerà in vigore con effetto 01.01.2025. Ricordiamo che il valore del parco immobiliare ticinese è stimato complessivamente in ca. 150 miliardi di franchi e che quindi il nuovo valore complessivo di stima rappresenterà circa il 44% del valore reale.

Il Governo si impegna sin d'ora a coinvolgere, con il dovuto anticipo, le cerchie interessate nell'esercizio di revisione generale che entrerà in vigore nel 2025.

Si evidenzia inoltre che l'aggiornamento intermedio in oggetto, per quanto concerne il calcolo del valore locativo di residenze primarie o secondarie che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà, non avrà alcun effetto. Il valore locativo continuerà ad essere calcolato in funzione del valore di

mercato delle pigioni, con riduzione al 60-70% nel contesto delle residenze primarie e tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, come previsto tutt'oggi dall'art. 20 cpv. 2 e 3 LT.

Come riassunto nella tabella seguente, l'aggiornamento intermedio dei valori di stima genererà un impatto complessivo, per le sole imposte dirette cantonali, stimato in circa 31.77 milioni di franchi, a cui si aggiunge l'effetto indiretto sulle imposte comunali illustrato nel capitolo 9 "Relazioni finanziarie con i Comuni".

ADEGUAMENTO STIME IMMOBILIARI DEL 18.03%			
Genere d'imposta	Base legale LT-TI	Note	Gettito Cantone in Mio. CHF
Imposta sulla sostanza delle persone fisiche	art. 49 LT	1	23.29
Imposta immobiliare delle persone giuridiche	art. 98 LT	2	4.02
Imposta immobiliare delle persone giuridiche: supplemento 50%	art. 314c LT		2.04
Imposta minima delle persone giuridiche	art. 90 LT		0.57
Imposta sulle successioni e donazioni	art. 164 LT		1.85
Imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche	art. 293 LT		0.00
Totale impatto finanziario con supplemento imposta immobiliare			31.77

Note:

1. Simulazione calcolata sul 99.10% delle tassazioni emesse nel periodo fiscale 2011 (intera popolazione) e con le percentuali di aumento medio lineare sopra indicate;
2. Aumento del gettito d'imposta calcolato sulle imposte immobiliari incassate nel periodo fiscale 2011 (= 100%), tenuto conto delle percentuali di aumento delle stime sopra indicate.

Inoltre, preso atto della mancanza del necessario consenso, il Governo rinuncia a concretizzare l'ipotesi di introdurre nella Legge tributaria la facoltà per i Comuni di prelevare un'imposta sulle residenze secondarie non destinate a scopi turistici (imposta d'incitamento all'occupazione dei letti freddi). La maggioranza dei Comuni e delle associazioni di categoria coinvolti a febbraio 2015 in sede di consultazione aveva accolto negativamente la proposta di introdurre il nuovo tributo.

7.2.16 Adeguamento delle deduzioni chilometriche per uso del veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro

A seguito della nuova legge sul finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF), dal 1° gennaio di quest'anno il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza sulle spese professionali introducendo – ai fini dell'imposta federale diretta - un limite alle deduzioni per spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro. Più precisamente, a contare dall'1.1.2016, per i lavoratori dipendenti tali spese sono deducibili unicamente fino ad un importo massimo di 3'000 franchi.

L'esempio della Confederazione è poi stato seguito da alcuni Cantoni, i quali hanno anch'essi introdotto nelle rispettive legislazioni tributarie dei tetti massimi deducibili a titolo di spese di trasporto. Allo stato attuale (periodo fiscale 2016), sono sette i Cantoni che hanno introdotto un limite massimo deducibile per l'uso del veicolo privato per la trasferta al luogo di lavoro, con importi che variano dai 500 franchi di Ginevra¹² ai 6'700 franchi di Berna.


Chinatosi a suo tempo sulla questione, il Consiglio di Stato era giunto alla conclusione che l'introduzione in Ticino di un plafone per le deduzioni delle spese di trasporto avrebbe comportato un'eccessiva penalizzazione per i contribuenti domiciliati nelle zone più discoste del Cantone (in particolare nelle valli). Infatti, per queste persone un simile intervento si tradurrebbe gioco-forza in un aggravio fiscale poiché molto difficilmente potrebbero

¹² Contro la decisione d'introdurre tale tetto massimo è pendente un referendum che verrà posto in votazione popolare il prossimo mese di giugno.

abbandonare l'auto in favore dei mezzi pubblici (come invece può esser facilmente il caso in realtà urbane quali Ginevra o Basilea).

Contestualmente alle riflessioni sui possibili interventi strutturali di risanamento finanziario del Cantone, il Cantone ha preso atto che negli ultimi anni il costo di gestione e d'uso delle automobili, in particolare il costo della benzina, si sono ridotti. Si è pertanto deciso di optare per un aggiornamento degli importi forfettari concessi in deduzione per ogni chilometro percorso, rendendoli più consoni all'odierno costo di gestione e d'uso dei veicoli. Questa scelta è coerente anche con la politica della mobilità volta a incentivare l'uso del trasporto pubblico.

Attualmente in Ticino per l'uso dell'automobile sono riconosciuti in deduzione 70 centesimi al km fino a 15'000 km annui, e 65 centesimi oltre tale soglia. Con il presente Messaggio si propone di eliminare la distinzione della soglia chilometrica, e reintrodurre – come prima del passaggio alla tassazione annuale postnumerando nel 2003 – un importo forfettario unico di 60 centesimi al km. Ricordiamo che ciò equivale all'indennità chilometrica riconosciuta ai dipendenti dello Stato per le loro trasferte con l'auto privata. Questa scelta è motivata dal fatto che il prezzo medio attuale (febbraio 2016) della benzina è essenzialmente identico a quello registrato nel biennio 2001/2002 (ultimo periodo fiscale della tassazione praenumerando).



Fonte: Ufficio federale di statistica, indice nazionale dei prezzi medi dell'energia, marzo 2016.

Con riferimento ai dati fiscali 2011, attualizzati ai valori di preventivo 2016, il nuovo scenario comporterebbe un maggior gettito fiscale valutato in 2.9 milioni di franchi per il Cantone.

8. AUMENTO DEI RICAVI SULLA LEGISLATURA

Allo scopo di ottimizzare tutte le fonti di entrata, sono state oggetto di una valutazione e di una verifica approfondita anche le restanti voci di ricavo, non oggetto di misure strutturali, le cui tendenze erano state aggiornate nel corso del mese di ottobre. Questo esame ha permesso di individuare i seguenti ambiti e migliorare conseguentemente le entrate per ulteriori 3.14 milioni di franchi (2019).

Misure di aumento dei ricavi sulla legislatura		GC/CdS	importi in milioni di franchi		
			Effetto finanziario		
			2017	2018	2019
8.1.1	Introiti stazione di controllo autostradale di Balerna	CdS	1.00	1.00	1.00
8.1.2	Fatturazione delle prestazioni della Scuola cantonale di polizia alle Polizie comunali	CdS	0.24	0.27	0.51
8.1.3	Adeguamento importo per sequestri targhe	CdS	0.60	0.60	0.60
8.1.4	Adeguamento della tendenza ricupero spese commissione legge acquisto fondi esteri	CdS	0.75	0.75	0.75
8.1.5	Adeguamento della tendenza tasse sulle case da gioco	CdS	0.93	-	-
8.1.6	Recupero oneri da terzi	CdS	0.28	0.28	0.28
Totale			3.79	2.90	3.14

8.1. Misure di competenza del Consiglio di Stato

8.1.1 Introiti stazione di controllo autostradale di Balerna

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha deciso e finanziato la posa di un nuovo apparecchio radar fisso sull'autostrada A2 nel territorio di Balerna; dopo l'esperienza dei primi mesi 2016 sono stati valutati verosimili maggiori introiti annui, al netto delle spese inerenti al personale amministrativo, pari a 1 milione di franchi.

8.1.2 Fatturazione delle prestazioni della Scuola cantonale di polizia alle Polizie comunali

Il costo di formazione di ogni aspirante agente delle Polizie comunali (PolCom) è stabilito sulla base di un accordo politico, definito con i vari Municipi, per il quale il costo fatturato per agente non deve superare un limite massimo. Rispettando tale accordo, al netto dei costi preventivati inerenti agli istruttori e considerando i relativi ricavi, si reputano verosimili i maggiori guadagni succitati.

8.1.3 Adeguamento importo per sequestri targhe

Dall'introduzione del nuovo applicativo informatico la fatturazione della tassa (100 franchi) avviene con la decisione di sequestro delle targhe, con un importante aumento delle entrate.

8.1.4 Adeguamento della tendenza ricupero spese commissione legge acquisto fondi esteri

Nel 2014 il ricupero spese della commissione legge acquisto fondi esteri (LAFE) si è situato ad un livello notevole superiore a 4 milioni, quando nel preventivo erano stati indicati 1.65 milioni. Questo aumento considerevole rispetto al preventivo è da ricondurre in buona parte alle procedure legate all'incremento delle domande di regolarizzazione a seguito della voluntary disclosure italiana. Il Piano finanziario 17-19 prevedeva una contrazione delle entrate assestandole a 1.75 milioni. Tuttavia, secondo delle valutazioni aggiornate, e in particolare alla luce dell'andamento della suddetta voce contabile nel 2016, come pure delle riorganizzazioni del settore previste che consentiranno di ottimizzare le diverse procedure, si ritiene che le entrate possano essere pianificate a 2.5 milioni. Un adeguamento che produce un effetto netto di 750'000 franchi.

8.1.5 Adeguamento della tendenza tasse sulle case da gioco

Nel 2015 e 2016 le entrate delle tasse sulle case da gioco si sono assestate, il Piano finanziario 17-19 prevedeva una contrazione di 2 milioni di franchi di queste entrate assestandole a 11.5 milioni di franchi. Secondo delle

valutazioni aggiornate si ritiene che tali entrate possano essere pianificate a 12.5 milioni di franchi nel 2017. Al netto dei contributi all'ETT la revisione produce un effetto netto di 932'000 franchi.

8.1.6 Recupero oneri da terzi

Con questo adeguamento dei ricavi si intende recuperare dalla Confederazione la quota di contributo di risanamento versato all'IPCT (Istituto previdenza Canton Ticino) relativa ai dipendenti impiegati per compiti federali presso gli URC (Uffici regionali di collocamento). È stimato un recupero di 0.28 milioni annui.

9. RELAZIONI FINANZIARIE CON I COMUNI

Il Governo si è posto l'obiettivo di condurre una manovra finanziariamente neutra per i Comuni nel suo complesso. La totalità delle maggiori entrate e dei minori oneri di cui beneficeranno i Comuni grazie alle misure della manovra, e che avranno effetto progressivamente a partire dal 1. gennaio 2017, saranno recuperate dal Cantone.

I benefici diretti indotti dalla manovra a vantaggio dei Comuni (a pieno regime - PF 2019), e quindi da compensare, sono stati quantificati in complessivi 42.13 milioni di franchi e derivano dalle seguenti misure strutturali:

importi in milioni di franchi									
IMPATTO SUI COMUNI : (+) SGRAVIO (-) AGGRAVIO									
2017 E	2017 U	TOT 2017	2018 E	2018 U	TOT 2018	2019 E	2019 U	TOT 2019	
SPESE: SETTORE CURE A DOMICILIO E CASE ANZIANI									
Servizi di assistenza e cure a domicilio pubblici e privati: partecipazione dell'utente ai costi delle prestazioni di cura	-	4.40	4.40	-	4.40	4.40	-	4.40	4.40
Rientro nell'ambito dei contratti di prestazione - case per anziani (CPA) e Servizi assistenza a domicilio (ACD) - incluso effetto marginale per impatto misura stime immobiliari (DFE)	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00	4.00
SPESE: TRASPORTO PUBBLICO									
Rientro nell'ambito dei contratti di prestazione con le imprese di trasporto pubblico.	-	0.12	0.12	-	0.23	0.23	-	0.41	0.41
RICAVI:									
Adeguamento delle stime valori immobiliari del 18%, con conseguente aumento introito fiscale. Misura con impatto positivo sulle entrate dei comuni per effetto moltiplicatore e per effetto delle imposte immobiliari.	29.44	-	29.44	29.44	-	29.44	29.44	-	29.44
Riduzione del costo al KM deducibile da 0.70 a 0.60 CHF	2.32	-	2.32	2.32	-	2.32	2.32	-	2.32
Concessione LA-LAEL: aumento della tassa metrica della LA-LAEL da 0.8 a 0.9 CHF/mq. La legge prevede quale massimo applicabile 1.1 CHF/mq pertanto la misura rimane sotto il massimo consentito.	-	-	-	1.56	-	1.56	1.56	-	1.56
TOTALE SGRAVIO COMUNI STIMATO	31.76	8.52	40.28	33.32	8.63	41.95	33.32	8.81	42.13

Il Consiglio di Stato ha quindi coinvolto la Piattaforma Cantone-Comuni per identificare le modalità per compensare questi benefici indotti ai Comuni dalla manovra cantonale: il compito è poi stato attribuito al Gruppo di lavoro (GdL) allargato della Riforma Ticino 2020, che contestualmente all'operazione richiesta ha proposto una riduzione del numero di flussi finanziari tra Cantone e Comuni, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dal progetto Ticino 2020.

Le proposte, fatte poi proprie dalla Piattaforma e quindi dal Consiglio di Stato, sono le seguenti:

- compensazione dei benefici indotti dalla manovra ai Comuni;
- eliminazione del riversamento ai Comuni dell'imposta immobiliare cantonale (art. 99 LT), trattandosi di una "risorsa condivisa non legata a compiti";
- per lo stesso motivo, eliminazione del riversamento ai Comuni della tassa sugli utili immobiliari (TUI, art. 123 segg. LT);
- inclusione del contributo comunale al finanziamento dei compiti cantonali.

Ne consegue che l'importo da compensare (in milioni di franchi) è il seguente:

• benefici indotti dalla manovra	+ 42.13
• imposta immobiliare cantonale PG	- 1.40
• tassa sugli utili immobiliari (media 2011 – 2015)	- 29.00
• contributo comunale al finanziamento dei compiti	+ 25.00
Totale da compensare	+ 36.73

Il nuovo importo da compensare, valutato in 36.7 milioni di franchi, verrà ancorato in un nuovo e specifico Decreto legislativo. Per quanto riguarda invece l'eliminazione dell'imposta immobiliare cantonale PG e della TUI ai Comuni, si propone la cessazione di questi riversamenti in modo definitivo a partire dal 1. gennaio 2017, con conseguente modifica o stralcio delle diverse normative di riferimento.

Per quanto riguarda la modalità di ripartizione, il Governo, preso atto delle analisi tecniche svolte dal gruppo di lavoro Cantone-Comuni, propone una modalità che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito d'imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%. Questa variante permette, infatti, di minimizzare le differenze tra i Comuni conseguenti agli effetti differenziati che i singoli flussi / misure hanno su di essi.

Ad incidere in modo importante su taluni Comuni è l'eliminazione del riversamento della TUI. Questa imposta è assai aleatoria e la sua eliminazione fa sì che quei Comuni che ne hanno beneficiato fortemente negli ultimi anni, in linea puramente teorica, potrebbero essere confrontati con la compensazione di un saldo negativo (questa affermazione sottintende l'ipotesi che per gli anni a partire dal 2017 la quota TUI incassata dai singoli Comuni resta costante alla media del periodo considerato 2011 – 2015). Si può tuttavia ragionevolmente supporre che i Comuni per i quali risulta una forte perdita a causa della TUI (eccezionalmente alta degli ultimi anni), difficilmente potranno contare su tali entrate anche in futuro, tenuto conto che nel periodo di osservazione utilizzato (2011 – 2015) vi è stata un'importante progressione di questo cespite d'entrata direttamente correlato all'andamento del settore immobiliare. Per i prossimi anni è piuttosto prevedibile una contrazione di questa voce di entrata a seguito del rallentamento in atto del settore immobiliare, del paventato rischio di bolla immobiliare e non da ultimo dell'entrata in vigore già avvenuta dell'iniziativa Weber.

Riguardo all'evoluzione di questa voce di entrata per i prossimi anni, i rappresentanti dei Comuni e il Consiglio di Stato hanno concordato, nell'ambito della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, una possibilità di rivedere l'entità della compensazione richiesta ai Comuni a dipendenza dell'evoluzione effettiva della TUI. Qualora dopo l'abolizione di questo riversamento l'ipotetica quota comunale TUI dovesse scendere sotto la soglia di 25 milioni di franchi, si dovrà procedere nell'ambito del progetto Ticino 2020 con un recupero a favore del Cantone.

Secondo le valutazioni effettuate sono 27 i Comuni (con una popolazione complessiva di ca. 50'000 abitanti) che sarebbero tenuti a compensare un saldo negativo maggiore all' 1% del loro gettito fiscale, per un totale di 4.8 milioni di franchi.

Al contrario, sono 44 i Comuni (con una popolazione complessiva di ca. 81'000 abitanti) che compenserebbero un saldo positivo maggiore all' 1% del loro gettito fiscale, per un beneficio totale di 3.5 milioni di franchi.

A livello cantonale invece la variazione annuale della TUI è sicuramente meno volatile (tenuto conto che considera le operazioni immobiliari sull'intero territorio) e pertanto stimabile in sede di pianificazione finanziaria con un maggior grado di affidabilità rispetto alle valutazioni di questo cespite d'entrata da parte dei Comuni.

Sono conseguentemente necessarie le seguenti modifiche legislative:

- abrogazione dell' art. 99 LT;
- abrogazione dell'art. 140 LT;

devono conseguentemente essere aggiornati / abrogati anche i seguenti articoli che contengono dei riferimenti:

- modifica dell'art. 15 cpv. 3 LT: considerato che l'art. 140 viene abrogato, deve essere aggiornato il riferimento alle disposizioni;
- abrogazione dell'art. 314c cpv. 4 LT: tenuto conto che l'art. 99 viene abrogato, decade anche il riferimento a tale disposizione.

- abrogazione dell'art. 314d LT: considerato che l'abrogazione degli artt. 99 e 140 si applicherà agli incassi contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2017 indipendentemente dall'anno di competenza delle imposte (secondo il principio di cassa e non di competenza), i rimandi agli artt. 99 e 140 previsti dal cpv. I bis e 2 decadono. Tenuto conto che, già a far tempo dal periodo fiscale 2006, non si fa più luogo al riversamento comunale delle imposte immobiliari delle altre persone giuridiche, la disposizione di cui al cpv. I è superflua e viene anch'essa abrogata;
- abrogazione dell'art. 309c cpv. 4 LT: ritenuto che l'art. 314d viene abrogato, decade anche il riferimento a tale disposizione.

10. MODALITA' DI MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE

Allo scopo di garantire un effettivo raggiungimento degli obiettivi finanziari che il Governo si è posto, verrà istituito uno specifico gruppo di lavoro, composto da un rappresentante di tutti i Dipartimenti, che avrà il compito di monitorare l'andamento del pacchetto di risanamento. Il Gruppo di lavoro dovrà verificare sia l'effettiva implementazione sia l'efficacia delle misure della manovra, in particolare per quanto riguarda il reale impatto finanziario nei conti del Cantone.

Eventuali misure non attuabili per sopraggiunte modifiche delle condizioni originali o altro, dovranno essere immediatamente compensate dai singoli Dipartimenti con nuove misure sostitutive, con stesso impatto finanziario ed essere sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio di Stato, al fine di poter garantire l'efficacia di questa manovra di risanamento.

Con frequenza semestrale verrà redatto un rapporto dettagliato all'attenzione del Governo, il quale informerà con la stessa regolarità la Commissione della gestione e delle finanze.

I I. CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Con il presente Messaggio, vengono evasi i seguenti atti parlamentari.

II.1. Mozione del 23 febbraio 2015 presentata da S. Morisoli “Blocchiamo il disastro finanziario annunciato per il 2015-19”

L'atto parlamentare in oggetto, partendo dai dati di Piano finanziario presentati nell'ambito del terzo e ultimo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 2012-2015, sottolinea la situazione finanziaria allarmante che ne emerge e chiede la presentazione di decreti esecutivi e legislativi di correzione della spesa già con il preventivo 2016: riducendo e bloccando la spesa per il personale al livello del gettito delle imposte delle persone fisiche; bloccando le spese per beni e servizi al livello dei costi del 2015; riducendo e bloccando i sussidi e i contributi a terzi netti al 90% del gettito di imposta delle persone fisiche e giuridiche.

Con il pacchetto di riequilibrio presentato con questo Messaggio, il Governo inverte la situazione finanziaria evidenziata dall'atto parlamentare attraverso misure puntuali, che in parte rientrano nella logica imposta dall'atto parlamentare e che in parte se ne distanziano.

Il Governo ritiene che le scelte effettuate permettono di raggiungere un risultato equilibrato. In questo senso, invita il Parlamento a condividerne i contenuti e a respingere le richieste contenute nella mozione, fermo restando che le proposte governative permettono di raggiungere l'equilibrio del conto di gestione corrente.

II.2. Mozione del 21 settembre 2015 di F. Celio e cofirmatari “Valutare criticamente sussidi e contributi a Enti e Associazioni”

L'atto parlamentare “Valutare criticamente sussidi e contributi a Enti e Associazioni” oltre a richiedere l'allestimento di un elenco dei contributi che lo Stato elargisce, chiede anche di valutare criticamente e di indicare quali sussidi o contributi siano ancora giustificati e quali potrebbero invece essere soppressi.

Nel pacchetto di risanamento finanziario presentato con il presente Messaggio vengono rivisti e ridotti diversi contributi. Si ritiene pertanto di avere evaso la mozione rispondendo alle richieste poste dai deputati. L'elenco dettagliato dei contributi erogati dal Cantone sarà disponibile nella banca dati dei messaggi e degli atti parlamentari pubblicata nel sito internet del Parlamento.

12. CONCLUSIONI

L'attuazione del pacchetto di misure di riequilibrio proposto con questo Messaggio permetterà di riportare in equilibrio i conti del Cantone entro il 2019, ma non di assorbire i disavanzi cumulati negli anni passati e nemmeno di liberare le risorse necessario a finanziare nuove iniziative.

Il pacchetto, da solo, non permette quindi di consolidare le finanze pubbliche cantonali, come stabilisce la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, anche se costituisce una condizione indispensabile affinché questo consolidamento possa avvenire e favorire di conseguenza la liberazione delle risorse necessarie per il finanziamento di nuovi compiti/nuovi oneri.

Questa situazione e queste prospettive richiedono da parte del Gran Consiglio, dei partiti e delle forze economiche e sociali un impegno accresciuto per il futuro del Ticino, dando seguito con coerenza alle proposte governative o comunque rispettando l'entità complessiva della manovra, proponendo se del caso misure alternative a quelle indicate in questo Messaggio.

Il Governo auspica che il clima di collaborazione che ha caratterizzato il suo operato possa valere anche in Parlamento. Evidentemente un ruolo fondamentale l'avranno anche i cittadini i quali saranno chiamati a esprimersi il prossimo 5 giugno su tre temi significativi con risvolti finanziari importanti.

Per ragioni formali, organizzative e tecniche il Consiglio di Stato si riserva di adottare gli atti legislativi di sua competenza (modifiche di regolamenti, decreti esecutivi e direttive) prima che il messaggio in oggetto sia evaso dal Parlamento. L'entrata in vigore all'1.1.2017 di alcune misure di competenza del Consiglio di Stato presuppone, infatti, la necessità di procedere tempestivamente.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

I3. ATTI LEGISLATIVI

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di investimento di fr. 1'500'000.- per l'acquisto di attrezzature e per le sistemazioni logistiche per l'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione del...

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito di investimento di fr. 1'500'000.- per l'acquisto delle attrezzature e per le sistemazioni logistiche per l'Ufficio tecnico della Sezione della circolazione.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica per fr. 1'225'000.- e Centro sistemi informativi per fr. 275'000.-.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALFE) del 12 marzo 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALFE) del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3 (abrogato)

²Il Consiglio di Stato definisce l'organizzazione degli uffici.

³Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è modificata come segue:

Art. 70 cpv. I

¹Vi sono tre giudici dei provvedimenti coercitivi, compreso il presidente, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a Lugano.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegni di

- Legge organica comunale del 10 marzo 1987; modifica
- Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002; modifica
- Legge organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 158 cpv. 5

L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata entro quattro anni.

Art. 162a

¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

²In presenza di un'eccedenza passiva il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987.

³Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2.

Art. 169 cpv. 2

Abrogato

Art. 188 cpv. 3 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Art. 205

Abrogato

II.

La legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato può ridurre, rispettivamente sospendere l'erogazione di contributi e aiuti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. a e c (aiuto agli investimenti), subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003; sono riservati la relativa procedura e l'art. 15a.

Art. 15 cpv. 1 e 4

¹In considerazione dei maggiori costi generati da una sfavorevole localizzazione geografica, il Consiglio di Stato accorda ai comuni periferici un contributo ricorrente, pari al 30% dell'ammontare dei canoni d'acqua incassati dal Cantone nell'anno precedente; il contributo di ogni singolo comune è calcolato tenendo conto dei criteri dell'articolo 15a, della superficie delle diverse componenti del territorio comunale e dell'altitudine sul livello del mare; il regolamento precisa i parametri utilizzati.

⁴Il regolamento stabilisce i comprensori regionali e al loro interno i comuni beneficiari.

Art. 15a (nuovo)**Criteri di riduzione
del contributo**

¹I contributi dell'art. 15 sono versati integralmente ai comuni il cui comprensorio è conforme agli obiettivi di riordino territoriale della politica cantonale in tema di aggregazioni comunali.

²Ai comuni sorti da un'aggregazione conclusasi dopo il 1° gennaio 2000 ma non ancora conforme agli obiettivi del capoverso 1, inoltre ai comuni che in occasione della più recente votazione consultiva hanno espresso preavviso favorevole ad un'aggregazione non realizzatasi, il contributo dell'art. 15 è versato in ragione dell'80%.

³Ai rimanenti comuni, il contributo dell'art. 15 è versato in ragione del 50%.

Art. 22 cpv. 1

¹Se nonostante l'aiuto transitorio previsto dall'art. 21 cpv. 1 il pareggio a medio termine non può essere mantenuto, il Consiglio di Stato può, sentito il Municipio del comune interessato, concedere un aiuto supplementare per permettere il mantenimento del moltiplicatore politico entro il limite del 110%. In tal caso il moltiplicatore d'imposta dell'anno per cui l'aiuto è chiesto deve essere almeno del 110%.

III.

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 (nuovo)

²Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Art. 13 cpv. 3 (nuovo)

³Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Art. 126 cpv. 3 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

Art. 143 cpv. 2 (nuovo)

³Il Dipartimento applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione sulla ratifica.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010 è così modificata:

Art. 30 cpv. 1 e 3

¹I SADC possono prelevare dall'utente un contributo per le prestazioni di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. a) della presente legge.

L'introduzione e l'importo del contributo sono decisi dal Consiglio di Stato.

³Il contributo di cui al cpv. 2 è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e sostanza) dell'utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dai SADC ed approvato dal Consiglio di Stato; nel caso di aiuti di minima entità può essere prelevato un contributo minimo fisso.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.
La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 10

¹La soglia d'intervento corrisponde alla somma di:

- a) per il titolare del diritto: fr. 17'441.-;
- b) per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 8'591.-;
- c) per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 6'402.-;
- d) per la terza persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 4'896.-;
- e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell'unità di riferimento: fr. 4'879.-.

²Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. I vengono adeguate.

³*Abrogato*

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Art. 1 lett. c)

c) il diritto all'assegno integrativo ed all'assegno di prima infanzia.

Art. 49 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli così definite, in deroga alla Laps:

- a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9'150.-;
- b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6'100.-;
- c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3'050.-.

³Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono adeguate.

Art. 53

L'assegno è riconosciuto fino all'accesso dell'ultimo figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza.

Capitolo quarto

Rimborso della spesa di collocamento del figlio

Abrogato

Art. 55

Abrogato

Art. 56

Abrogato

Art. 57

Abrogato

Art. 58

Abrogato

Art. 59

Abrogato

Art. 66 cpv. I

¹Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, oppure ha rinunciato a stipulare un contratto di mantenimento presso la competente Autorità regionale di protezione od il competente Giudice civile, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

Art. 72 cpv. 2 lett. c)

Abrogato

Art. 75

Abrogato

Art. 76 cpv. 2

²Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l'importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia) della legge.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1, 3 e 4 (nuovo)

¹Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 ammonta al massimo al 50% dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale educativo e delle famiglie diurne.

³Per sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione il Cantone può concedere contributi volti a contenere l'onere finanziario (retta) a loro carico.

⁴I criteri per la commisurazione e il versamento del contributo sono stabiliti dal regolamento.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMa) del 26 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.
La legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMa) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

Art. 32a cpv. 2 e 3

²Per le unità di riferimento senza figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:
 $RDM = \text{costante del } 3.2 \times 50\% \text{ del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all'unità di riferimento.}$

³Per le unità di riferimento con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:
 $RDM = [\text{costante del } 4.5 + (1 - (n. \text{ figli}) / 10)] \times 50\% \text{ del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 applicabile all'unità di riferimento.}$

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Disegno di

LEGGE

sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.
La legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 è così modificata:

Norma transitoria all'art. 34

L'applicazione dell'art. 34 cpv. 4 è sospesa per gli anni 2017, 2018 e 2019.

II.
Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.
La legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997 è così modificata:

Art. 10
Abrogato

II.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF) del 16 ottobre 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF) del 16 ottobre 2006 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1

¹Per l'iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge, sono applicate le seguenti aliquote:

- a) per le operazioni dal valore imponibile inferiore a fr. 2'000'000.- viene applicata una tassa pari all'11‰;
- b) per le operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2'000'000.- viene applicata una tassa pari al 13‰.

Art. 14

c) Tassa proporzionale dell'1.1%

Nel caso di iscrizione di una donazione, inclusa la costituzione di una fondazione, è prelevata una tassa dell'1.1% del valore.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore al 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

sulla protezione civile del 26 febbraio 2007; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 è modificata come segue:

Art. 41 cpv. I

¹Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell'ammontare massimo di fr. 1'000.-.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

LEGGE

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge edilizia del 13 marzo 1991 è così modificata:

Art. 19a (nuovo)

**Emolumenti nell'ambito
delle procedure federali di
approvazione dei piani**

¹Per l'allestimento del parere cantonale nelle procedure federali di approvazione dei piani, il Dipartimento preleva un emolumento determinato in funzione della natura delle prestazioni fornite, della complessità della pratica e tenendo conto delle tariffe usuali.

²Il Dipartimento può inoltre chiedere all'autorità federale un emolumento, determinato secondo i criteri di cui al capoverso 1, per le valutazioni preliminari che comportano oneri amministrativi rilevanti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore a partire dal 1° settembre 2016.

Disegno di

LEGGE

sul demanio pubblico del 18 marzo 1986; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è così modificata:

Art. 20 cpv. I lett. b) e d)

- b) attraversamento mediante condotte o cavi (aerei o sotterranei) e appoggio a manufatti, sino a fr. 20.- il ml all'anno o, per allacciamenti privati di poca entità, sino a fr. 200.- il ml;
- d) realizzazione di impianti collettivi per lo stazionamento di natanti, sino a fr. 10.- il mq all'anno;

Art. 25b cpv. I

¹Le autorizzazioni e la riscossione di tasse per pannelli pubblicitari e simili sulle strade cantonali nelle zone edificabili competono ai Comuni, previa approvazione del Cantone che può opporsi per fondate ragioni, segnatamente di sicurezza stradale e/o relative all'applicazione di tariffe non conformi a quanto stabilito dalla presente legge.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 3

³Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l'imposizione degli utili immobiliari (art. 123-139).

Art. 99

Abrogato

Art. 140

Abrogato

Art. 309c cpv. 4

⁴Abrogato

Art. 314c cpv. 4

⁴Abrogato

Art. 314d

Abrogato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014 è modificato come segue:

Art. 1

La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%.

Art. 2

¹La partecipazione comunale di cui all'art. 1 è di 36.73 milioni di franchi annui per l'insieme dei comuni.

²Essa resta in vigore fino al momento in cui saranno ridefiniti i compiti e i flussi finanziari tra Cantone e comuni secondo la riforma denominata "Ticino 2020".

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.